

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3148 del 29/05/2025
Oggetto	D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. - L.R. n.21/2004 e s.m.i. - Ditta Rovereta S.r.l. - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento n. DET-AMB-2022-5598 del 02/11/2022 e s.m.i. per l'impianto sito in Comune di Coriano (RN), Via Rovereta n°32-34, rientrante fra le attività di "Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno" (punto 5.1 lettera a) b) c) d) all. VIII - Parte II - D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.), "Smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno" (punto 5.3 lettera a) paragrafo 1) 2) 3) all.VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e "Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg" (punto 5.5 all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3286 del 29/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventinove MAGGIO 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**OGGETTO:** D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. - L.R. n.21/2004 e s.m.i. - Ditta Rovereta S.r.l. - **Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento n. DET-AMB-2022-5598 del 02/11/2022 e s.m.i. per l'impianto sito in Comune di Coriano (RN), Via Rovereta n°32-34, rientrante fra le attività di "Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno" (punto 5.1 lettera a) b) c) d) all. VIII - Parte II - D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.), "Smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno" (punto 5.3 lettera a) paragrafo 1) 2) 3) all.VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e "Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg" (punto 5.5 all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).**

## **IL DIRIGENTE**

### **RICHIAMATE:**

- la Legge 7 aprile 2014, n.56, recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 e smi, recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 130/2021, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE;
- la Deliberazione del Direttore generale n. 140/2022, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE;

**VISTE** le Direttive europee 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento e 2010/75/UE e s.m.i. relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**VISTO** il D.Lgs. n.46 del 4 Marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

**VISTO** il D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare gli articoli: n°29-bis "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche

disponibili”, n°29-ter “Domanda di autorizzazione integrata ambientale”, n°29-quater “Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale”, n°29-sexies “Autorizzazione integrata ambientale”, n°29-octies “Rinnovo e riesame” e n°29-nonies “Modifica degli impianti o variazione del gestore”, che disciplinano le condizioni per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA);

**VISTO** inoltre l’art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., il quale stabilisce in particolare che:

- un rifiuto cessa di essere tale quando, a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
- in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell’articolo in esame;
- al comma 3-septies, le autorità competenti al momento del rilascio, comunicano al MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell’art.184-ter;

**VISTO** inoltre il D.M. Ambiente del 21.04.2020, che definisce le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro (REcer) di cui al sopracitato comma 3-septies dell’art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., la cui operatività fa sì che la comunicazione di cui al c. 3-bis si intenda assolta con la sola comunicazione al registro;

**VISTA** la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59 del 18 febbraio 2005”;

**VISTO** il Decreto ministeriale 28/06/2024, n. 127 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”;

**RICHIAMATE**, altresì:

- la V<sup>^</sup> Circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. n.59/2005 e della Legge Regionale n.21 del 11 ottobre 2004” di modifica della Circolare regionale Prot. AMB/AAM/06/22452 del 06/03/2006;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59/2005” e sue

successive modifiche ed integrazioni, disposte con Deliberazione di Giunta Regionale n.155 del 16/02/2009 e con Deliberazione di Giunta Regionale n.812 del 08/06/2009;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n.1113 del 17/08/2011, “Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e le Amministrazioni provinciali per i rinnovi delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA)”;
- la Determinazione della Direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa n.5249 del 20/04/2012 “Attuazione della normativa IPPC – indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del Portale IPPC – AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n.13/2015”;

**RICHIAMATA** infine la Del. G.R. n.1991/2003, che stabilisce i criteri per determinare l'importo nonché le modalità di presentazione della garanzia finanziaria per gli impianti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

**RICHIAMATA** l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta Rovereta Srl con Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini n. DET-AMB-2022-5598 del 02/11/2022 e s.m.i., relativa all'installazione sita in Comune di Coriano (RN), Via Rovereta n°32-34, rientrante fra le attività di “*Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno*” (punto 5.1 lettera a) b) c) d) all. VIII - Parte II - D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.), “*Smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno*” (punto 5.3 lettera a) paragrafo 1) 2) 3) all.VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) e “*Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg*” (punto 5.5 all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

**VISTA** la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dal Gestore della ditta in oggetto ai sensi dell'art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in modalità telematica tramite il Portale AIA della Regione Emilia-Romagna in data 21/03/2025 (Prot. Portale n. 883/2025 – Prot. ARPAE n. PG/2025/54397);

**DATO ATTO** che, con la suddetta modifica, il Gestore della ditta Rovereta S.r.l. chiede l'aggiornamento dell'AIA in esame ai fini dell'adeguamento al DM Ambiente e Sicurezza Energetica 28 giugno 2024 n. 127, con riferimento ai rifiuti per la produzione di aggregati inerti costituiti da “*Terreni per sottofondi e riempimenti da biopila*” e “*Inerti sabbia-ghiaia per utilizzo edilizio*” di cui agli All. C1 e C2;

**DATO ATTO** che, come dichiarato dalla ditta nella Relazione tecnica presentata, non è richiesto alcun incremento dei quantitativi di rifiuti autorizzati, né l'inserimento di nuove tipologie di trattamento, non variano le modalità di trasporto e movimentazione interna dei rifiuti, non variano le aree di lavorazione, non si modificano i codici EER autorizzati, non sono previste nuove emissioni in atmosfera, non sono previste variazioni di alcun tipo alla rete fognaria dei reflui industriali e alla tipologia di scarichi idrici prodotti, non sono previste nuove sorgenti sonore che producano impatto sulle aree esterne, non sono previste nuove fonti di potenziale contaminazione del suolo;

**DATO ATTO** che la modifica richiesta, ai sensi della normativa vigente in materia di AIA, sono da considerarsi NON sostanziali;

**DATO ATTO** che ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, in merito alla richiesta di modifica trasmessa dalla ditta in oggetto e richiamata in premessa, in data 25/03/2025, con nota Prot. n. PG/2025/56398, ha chiesto al Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST la trasmissione, entro il termine di 30 giorni, del contributo istruttorio di propria competenza, con particolare riferimento alle sezioni C e D dell'Allegato tecnico dell'AIA, nonché il parere inerente alle modalità di monitoraggio e controllo dell'impianto e delle emissioni nell'ambiente di cui all'art. 29-quater, comma 6, del D.Lgs. n.152/2006; ha chiesto inoltre di trasmettere, entro 15 giorni dal ricevimento della nota, eventuali richieste di integrazioni documentali o di chiarimenti necessari per la valutazione dell'intervento;

**CONSIDERATO** che, a seguito delle valutazioni effettuate dallo scrivente Servizio e della nota interna Prot. n. PG/2025/63294 del 03/04/2025 del Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST, l'Autorità Competente ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini ha chiesto al Gestore della ditta integrazioni alla documentazione di modifica presentata, con nota Prot. n. PG/2025/69806 del 11/04/2025;

**CONSIDERATO** che il Gestore in data 24/04/2025 (Prot. Portale n. 002951/2025 - Prot. ARPAE n. PG/2025/78128 del 28/04/2025) ha inoltrato le integrazioni richieste;

**DATO ATTO** che in data 29/04/2025, con nota Prot. n. PG/2025/0079374, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini ha trasmesso al Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST le integrazioni presentate dal Gestore della ditta in oggetto, chiedendo, inoltre, entro il 07/05/2025 (termine rideterminato al netto della sospensione dei termini per la richiesta delle integrazioni), di trasmettere all'Autorità Competente il contributo istruttorio di propria competenza;

**DATO ATTO** che il Servizio Territoriale di Rimini - Area Prevenzione ARPAE EST, con nota interna Prot. n. PG/2025/93773 del 21/05/2025, ha trasmesso all'Autorità Competente la Relazione Tecnica di competenza, con particolare riferimento alle sezioni C e D dell'Allegato tecnico dell'AIA (allegato A e relativi sub Allegati A1 e A3);

**DATO ATTO** che il paragrafo C1.1 - Inquadramento Ambientale e Territoriale fa riferimento alla documentazione prodotta dal gestore in occasione del riesame di cui alla DET-AMB-2022-5598 del 02/11/2022;

**PREMESSO** che, relativamente alla modifica richiesta dalla ditta di adeguamento degli allegati C1 - Aggregati riciclati corrispondenti a “terreni per sottofondi e riempimenti da biopila” e C2 - Aggregati riciclati corrispondenti a “inerti sabbia-ghiaia per utilizzo edilizio” al D.M. 127/2024 si rileva quanto segue:

- il Decreto ministeriale 27/09/2022, n. 152 recante “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” è stato abrogato dall'entrata in vigore del Decreto ministeriale 28/06/2024, n. 127 recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”;

- all'art. 1 comma 2 del DM n. 127/2024 così si legge: *“Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 4, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo”*;
- gli allegati C1 e C2 disciplinano le condizioni e i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) - art. 184-ter comma 3 del D.lgs. n. 152/2006 e pertanto non risultano per essi applicabili le misure di cui al DM n. 127/2024 che riguardano la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006;

**SI RITIENE** di adeguare l'AIA vigente in applicazione del DM n. 127/2024 (ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2) unicamente ai rifiuti attualmente gestiti in impianto e che hanno le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed elencati alla Tabella 1 punti 1 e 2 dell'allegato 1 del DM n. 127/2024.

Ad ulteriore specificazione, si riportano le seguenti considerazioni:

1. la richiesta avanzata dal gestore dell'impianto di utilizzare i criteri di cessazione di qualifica di rifiuto di cui al D.M.124/2024 per i rifiuti recuperati con le attività di Bioremediation e di Soil Washing (EoW ai sensi del D.L.gs 152/06 art 184 ter comma 3) non può essere accettata per le seguenti motivazioni:

Il D.M. 127/2024 norma il recupero di rifiuti non pericolosi, dove specificatamente definisce:

Art. 2.

*Definizioni*

*1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le seguenti:*

*a) «rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione»: i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, ove elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del presente regolamento;*

*b) «altri rifiuti inerti di origine minerale»: i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/ Ce ed elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 2, del presente regolamento;*

*c) «rifiuti inerti»: i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana;*

Tale definizione risulta in netto contrasto con le attività di Bioremediation (linea 2) e Soil Washing (linea 3) compiute dalla ditta e basate proprio sulle trasformazioni fisiche-chimiche (evaporazione, ossidazione e solubilità in soluzioni acquose) dei contaminanti contenuti nei rifiuti.

Inoltre, sempre ai sensi del succitato D.M.:

*Art. 3 Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto*

*1. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, e ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1.*

Ai sensi di tale definizione, non è prevista la produzione di EoW ai sensi dell'art. 184 ter comma 3, effettuata dalla ditta con la linea di Bioremediation (2) e Soil Washing (3).

Infine, ai sensi dell'Allegato 1 lettera c:

*Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dalle lettere a) e b) dell'articolo 2, finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avviene mediante fasi meccaniche e, quali, a mero titolo esemplificativo: la frantumazione, la vagliatura/selezione granulometrica, la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.*

*Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri definiti nelle successive tabelle 2 e 3. Il recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico, si consegua il rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento.*

Le attività di recupero “Bioremediation” e “Soil Washing” compiute dalla ditta non possono considerarsi esclusivamente attività meccaniche.

2. Oltre a quanto fin qui considerato, la richiesta della ditta di utilizzare i parametri e i limiti della tabella 2 dell'Allegato 1 del D.M. 127/2024 negli allegati C1 e C2 risulta non accettabile, in quanto la scelta fatta nel D.M. di ricercare un numero inferiore di parametri rispetto alla Tabella 1 allegato 5 parte IV del D.L.gs 152/06 è da ritenersi direttamente collegata alla tipologia di rifiuti ammessi al recupero. Pertanto i rifiuti considerati nel D.M. 127/2024, data la loro provenienza e caratteristica intrinseca, hanno una probabilità di presenza verosimilmente quasi nulla dei contaminanti considerati nella tabella del D.L.gs 152/06, ma non nel D.M.127/24.

Il fatto che in detto D.M. non sia previsto il recupero di rifiuti identificati con codice EER 17 05 04 provenienti da siti oggetto di bonifica è da ritenersi dirimente, in quanto in un'area oggetto di bonifica la probabilità di contaminazione con altre sostanze risulta non prevedibile.

Inoltre il D.M. 127/2024 prevede venga operato un tipo di recupero/trattamento che modifica esclusivamente la granulometria e l'allontanamento esclusivamente di "contaminanti grossolani" (separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate), ma non la variazione della concentrazione dei contaminanti di cui alla tabella sopraccitata del D.L.gs 152/06.

In conclusione, per quanto fin qui descritto, si ritiene che l'adeguamento al D.M. 127/2024 è da ritenersi accettabile esclusivamente se la ditta svolge recupero di rifiuti non pericolosi scrupolosamente aderente a quanto disposto nel D.M. 127/2024 in una linea di trattamento dedicata (linea 8), come considerato nel presente atto (si veda allegato A - Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale);

**RITENUTO** che il rispetto delle CONDIZIONI di cui al comma 1 dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e l'individuazione dei CRITERI di cui ai cc. 2. e 3. dello stesso art., siano garantiti rispettivamente per i rifiuti che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi del c. 2 dalla piena applicazione del D.M. 127/2024 così come riportato nell'**allegato C4**, e per i rifiuti che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi del c. 3, così come dettagliatamente riportato nei vigenti **allegati da C1 a C3**;

**ACQUISITA** agli atti l'iscrizione, con scadenza al 16/10/2025, della ditta Rovereta S.r.l. nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa pubblicato dalla Prefettura di Rimini (cosiddetta "white list"), istituito ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2013 e ss.mm., equipollente al rilascio della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, anche per attività diverse da quelle in ordine alle quali essa è stata disposta;

**ACQUISITA** agli atti l'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria relative all'istanza di modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2022-5598 del 02/11/2022 e s.m.i.;

**DATO ATTO** che, ai fini del rilascio della presente Provvedimento, soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n.642/1972 e s.m.i., è stata acquisita (PG/2025/97140 del 26/05/2025) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante e gestore dell'impianto della Società Rovereta S.r.l., con cui si è provveduto alla trasmissione del seguente numero seriale identificativo della marca da bollo (del valore di € 16,00): 01230173371941 con data di emissione 14/10/2024;

**CONSIDERATO** che, sulla base dei pareri e dei contributi istruttori pervenuti allo scrivente Servizio, l'Autorità Competente ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini può procedere all'aggiornamento dell'Allegato A "*Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*" e dei Suballegato\_A1\_Matrice\_Trattamenti e Suballegato\_A3\_Matrice\_Stoccaggi del Provvedimento di AIA n. DET-AMB-2022-5598 del 02/11/2022 e s.m.i.;

**RICHIAMATI** gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**DATO ATTO** che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di

ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

**DATO ATTO** che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è l'Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 106/2018 e n. 126/2021, compete al sottoscritto responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini l'adozione del presente Provvedimento amministrativo;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa della presente determinazione;

**RICHIAMATE:**

- la D.D.G. di ARPAE n.106 del 27/11/2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del SAC Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con DDG n.124 del 19/12/2023;
- la D.D.G. di ARPAE n.26/2024, in merito all'istituzione degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;
- la Determinazione del Responsabile della Struttura Area Autorizzazioni e Concessioni Est n.364/2024 del 17/05/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato "Autorizzazioni Complesse ed Energia - RN" all'Ing. Fabio Rizzuto;

**SU PROPOSTA** del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Rimini, il quale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

## **DETERMINA**

1. di modificare l'**Allegato A** "*Condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale*" e relativi **Suballegato\_A1**\_Matrice\_Trattamenti e **Suballegato\_A3**\_Matrice\_Stoccaggi del Provvedimento di AIA n. DET-AMB-2022-5598 del 02/11/2022 e s.m.i., per l'installazione sita in Comune di Coriano (RN), Via Rovereta n°32-34, rientrante fra le seguenti attività di cui all'VIII - Parte II - D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.:
  - 5.1 Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:
    - a) trattamento biologico;
    - b) trattamento fisico-chimico;
    - c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
    - d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
  - 5.3 Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza:

- a) trattamento biologico;
  - b) trattamento fisico-chimico;
  - c) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;
- 5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti;

2. la presente Autorizzazione consente la prosecuzione delle attività indicate al precedente Punto 1 (5.1, 5.3 e 5.5 di cui all'VIII - Parte II - D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.) per i seguenti quantitativi massimi di rifiuti autorizzati:

- è ammesso alle operazioni di recupero (R3, R5, R12) e smaltimento (D8, D9, D13, D14), i quantitativi massimi di rifiuti fino ad un massimo di 208.000 t/anno;
- è ammesso alle operazioni di recupero (R3, R5, R12) e smaltimento (D8, D9, D13, D14), un quantitativo di rifiuti pericolosi fino ad un massimo di 140.000 t/a, incluso nel quantitativo di cui al punto precedente;
- è ammesso al deposito preliminare (D15) / messa in riserva (R13), un quantitativo complessivo di rifiuti fino ad un massimo di 8.980 tonnellate (pari a 6.762 m<sup>3</sup>);
- sono ammessi alle operazioni di recupero (R3, R5, R12, R13) e smaltimento (D8, D9, D13, D14, D15), comunque nel rispetto dei quantitativi massimi di cui ai punti precedenti, per ogni singola linea i quantitativi massimi indicati nella seguente tabella:

TRATTAMENTI	QUANTITATIVO
Attività 1 - Trattamento chimico-fisico (D9-D13-R3-R12)	110.000 t/anno
Attività 2 - Bioremediation (D8-D13-R5-R12)	86.000 t/anno *
Attività 3 - Soil washing (R5-R12)	
Attività 8 - Recupero ai sensi del D.M. 127/2024 (R5-R13) <sup>(nota 1)</sup>	
Attività 4 - Operazioni manuali di cernita/selezione, bonifica/lavaggio, pressatura (D9-R12)	12.000 t/anno
Attività 5 - Ricondizionamento preliminare (R12-D14)	
Attività 6 - Deposito preliminare (D15)/messa in riserva (R13)	8.980 tonnellate **
Attività 7 - Raggruppamento preliminare (D13)	***

\* I quantitativi di rifiuti ammessi al trattamento di Bioremediation, Soil Washing e recupero ai sensi del D.M. 127/2024 (aggregati riciclati) non superano le 86.000 ton/anno, come somma dei tre trattamenti.

\*\* I quantitativi ricomprendono anche i rifiuti autoprodotti, in quanto l'azienda ha rinunciato al deposito temporaneo.

\*\*\* Quantitativo compreso nel massimale di cui all'attività 1 di trattamento chimico fisico.

**(nota 1) Linea aggiunta col presente provvedimento**

3. la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art.184-ter, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., è garantita dal rispetto dei criteri e delle disposizioni di cui al D.M. 127/2024, così come riportati nell'**allegato C4**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di fare salvi tutti gli altri elementi, indicazioni e disposizioni contenuti nel Provvedimento di AIA n. DET-AMB-2022-5598 del 02/11/2022 e s.m.i, se non diversamente disposto dal presente provvedimento;
5. di fare salvi gli allegati **B-C1-C2-C3-D** del Riesame di AIA di cui al Provvedimento n. DET-AMB-2022-5598 del 02/11/2022;
6. di fare salvi le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
7. di fare salve tutte le vigenti disposizioni di legge in materia ambientale;
8. di stabilire che la ditta presenti, entro 90 giorni dal rilascio della presente modifica di AIA e a pena di revoca dell'Autorizzazione in caso di inadempienza, l'appendice alla polizza n. 01.000060164 del 25.11.2022 e s.m.i., emessa da S2C SPA Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni, già prestata ai sensi della D.G.R. n.1991/2003, riportante l'emissione del presente Provvedimento;
9. di stabilire che il presente atto sarà pubblicato sul sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna;
10. di individuare nell'Ing. Fabio Rizzuto il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente Provvedimento;
11. di trasmettere, ai sensi della Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dello Sviluppo Economico MSN 810 del 03/05/2011, copia del presente atto alla ditta in oggetto, al Comune interessato, al Dipartimento di Sanità Pubblica - AUSL Romagna, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Rimini, ad Hera Spa - Direzione Acqua e, per opportuna conoscenza, al SUAP del Comune di Coriano;
12. di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
13. di stabilire che copia del presente Provvedimento dovrà essere conservata presso il sito in cui l'impianto autorizzato è messo in esercizio e mostrata, su richiesta, alle competenti autorità di controllo;
14. di informare che contro il presente Provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi i termini decorrenti dalla data di ricevimento del Provvedimento stesso;
15. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente Provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs n.33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
16. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per

gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni  
di Rimini - Area Est  
**Dott. Stefano Renato De Donato**  
*(documento firmato digitalmente)*

**Allegato A:** “CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE”  
comprensivo dei relativi **Suballegato\_A1\_Matrice\_Trattamenti** e  
**Suballegato\_A3\_Matrice\_Stoccaggi**

**Allegato C4** - Aggregati recuperati ai sensi del D.M. 127/2024

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**

## CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Rovereta S.r.l.

UNITÀ PRODUTTIVA Via Rovereta n. 32-34 - 47825 Coriano (RN)

- Sede legale in Comune di Coriano (RN), Via Rovereta n. 32-34.
- Attività di smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno (punto 5.1 lettere a) b) c) d) all. VIII - Parte II - D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.).
- Attività di recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno (punto 5.3 lettera a) paragrafi 1) 2) 3) all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).
- Attività di accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg (punto 5.5 all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

<b>A SEZIONE INFORMATIVA</b>	<b>3</b>
A1 DEFINIZIONI	3
A2 INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE E AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE	3
A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO	4
A4 SINTESI AUTORIZZATIVA DELL'AZIENDA	4
A5 ITER ISTRUTTORIO	5
<b>B SEZIONE FINANZIARIA</b>	<b>6</b>
B1 CALCOLO TARIFFE ISTRUTTORIE	6
B2 FIDEIUSSIONE	6
<b>C SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE</b>	<b>7</b>
C1 INQUADRAMENTO AMBIENTALE TERRITORIALE E DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO	7
C1.1 INQUADRAMENTO AMBIENTALE E TERRITORIALE	7
C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO	12
C1.3 MODIFICHE RICHIESTE DAL GESTORE	33
C1.3.1 MODIFICHE IN SEDE DI RIESAME DI AIA	33
C1.3.2 MODIFICHE NON SOSTANZIALI	35
C2 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI, CRITICITA' INDIVIDUATE, OPZIONI CONSIDERATE	39
C2.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA	40
C2.2 PRELIEVI E SCARICHI IDRICI	48
C2.2.1 Prelievi	48
C2.2.2 Scarichi idrici	49
C2.3 RIFIUTI PRODOTTI	49
C2.4 EMISSIONI SONORE	50
C2.4.1 Caratterizzazione del sito	50
C2.4.2 Descrizione delle fonti rumorose	51
C2.4.3 Descrizione dei ricettori	54
C2.4.4 Emissioni Sonore. Misurazioni e Livelli	56
C2.4.5 Verifica dei Limiti di immissione assoluti	58
C2.4.6 Verifica dei Limiti di immissione differenziali	59
C2.5 PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE	61
C2.6 ENERGIA	61
C2.7 MATERIE PRIME	62
C2.8 SICUREZZA E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI	63

C2.9 CONFRONTO CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI	63
C2.10 PROPOSTA DEL GESTORE	70
C3 VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO PROPOSTI DAL GESTORE CON IDENTIFICAZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO RISPONDENTE AI REQUISITI IPPC	70
<b>D SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE</b>	<b>72</b>
D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO	72
D2 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO	72
D2.1 FINALITÀ	72
D2.2 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO	72
D2.3 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA GENERALI	72
D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA	74
D2.4.1 Controllo depressione capannoni	90
D2.4.2 Rete Radielli	92
D2.5 EMISSIONI IN ACQUA	95
D2.6.1 Valutazione ai sensi dell'art. 22 § 2 della direttiva 2010/75/UE (IED) – D.Lgs. n° 152/2006 art. 5 lettera v-bis – D.M. 95 del 15/04/2019 (ex D.M. n° 272 del 13/11/2014) e art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006.	100
D2.6.2 Rete piezometrica	100
D2.7 EMISSIONI SONORE	101
D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI	104
D2.8.1 Rifiuti autorizzati	104
D2.8.2 Miscelazione dei rifiuti	111
D2.8.3 Configurazione impiantistica	111
D2.8.4 Prescrizioni	120
D2.8.5 Ulteriori Prescrizioni	125
D2.8.6 Altre Condizioni	125
D2.9 UTILIZZO E CONSUMO DI ENERGIA	126
D2.10 PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA	126
D2.11 RACCOLTA DATI ED INFORMAZIONE	127
D2.12 GESTIONE DEL FINE VITA DELL'IMPIANTO	127
D2.13 FACILITAZIONI CONCESSE AGLI IMPIANTI CHE ADOTTANO UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (art. 29-octies)	128
D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO	129
D3.1 PRINCIPI E CRITERI GENERALI DEL MONITORAGGIO	129
D3.2 CRITERI GENERALI PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO	129
D3.3 QUADRO SINOTTICO PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	130
D3.3.1 Monitoraggio e controllo materie prime	132
D3.3.2 Monitoraggio e controllo risorse idriche	133
D3.3.3 Monitoraggio e controllo energia	133
D3.3.4 Monitoraggio e controllo combustibili	133
D3.3.5 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera	134
D3.3.6 Monitoraggio e controllo emissioni in fognatura	135
D3.3.7 Monitoraggio e controllo emissioni nel suolo	137
D3.3.8 Monitoraggio e controllo aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento)	137
D3.3.9 Monitoraggio e controllo emissioni sonore	138
D3.3.10 Monitoraggio e controllo rifiuti	138
3.3.11 Monitoraggio e controllo dei parametri di processo	140
D3.3.12 Monitoraggio e controllo degli indicatori di performance	142

## A SEZIONE INFORMATIVA

### A1 DEFINIZIONI

#### AIA

Autorizzazione Integrata Ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), (la presente autorizzazione).

#### Autorità competente

la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a Via, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di Via, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio.

#### Gestore

Qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto, oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi.

#### Installazione

Unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso Gestore.

Le rimanenti definizioni della terminologia utilizzata nella stesura della presente autorizzazione sono le medesime di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.

### A2 INFORMAZIONI SULL'INSTALLAZIONE E AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE

**Denominazione:** Rovereta S.r.l.

**Sede Legale:** Via Rovereta n. 32-34, Comune di Coriano (RN)

**Sede Impianto:** Via Rovereta n. 32-34, Comune di Coriano (RN)

**P.IVA e C.F.:** 03744960406

#### Attività:

- Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno (punto 5.1 lettere a) b) c) d) all. VIII - Parte II - D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.);
- Recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno (punto 5.3 lettera a) paragrafi 1) 2) 3) all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg (punto 5.5 all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

**PEC:** amministrazione@rovereta.postecert.it

Per tutto quanto concerne le informazioni descrittive dell'azienda non espressamente riportate nel presente atto, si fa riferimento alla relazione tecnica, alle planimetrie ed alle integrazioni fornite dall'Azienda nella domanda di Riesame di AIA.

Con la presente AIA vengono sostituite le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione allo scarico di cui alla Parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla Parte V, Titolo II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, Capo IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (articolo 208), comprensiva della comunicazione/nulla osta in materia di impatto acustico ai sensi della L. n. 447/1995.

### A3 PLANIMETRIE DI RIFERIMENTO

- Allegato 3A, Planimetria Emissioni in atmosfera, Rev. Marzo 2021;
- Allegato 3B1, Planimetria Linea acque bianche e piezometri, Rev. Febbraio 2022;
- Allegato 3B2, Planimetria Linea acque nere e scarico impianto trattamento liquidi, Rev. 3 del 02/12/2024;
- Allegato 3B3, Planimetria Linea acque di prima pioggia, Rev. Febbraio 2022;
- Allegato 3C, Planimetria Sorgenti di rumore, Rev. Marzo 2021;
- Allegato 3D, Planimetria Depositi, Rev. Luglio 2022.

### A4 SINTESI AUTORIZZATIVA DELL'AZIENDA

Nella tabella sottostante si riporta l'elenco delle autorizzazioni che vengono annullate e sostituite dall'atto di riesame (Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5598 del 02/11/2022).

N. atto	Contenuto del documento
Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 244 del 29/09/2009	Modifica sostanziale
Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 60 del 07/04/2011	Modifica non sostanziale
Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 154 del 17/05/2012	Modifica non sostanziale
Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 9 del 19/02/2013	Modifica non sostanziale
Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 265 del 13/09/2013	Modifica non sostanziale
Provvedimento del Responsabile del Servizio Politiche Ambientali della Provincia di Rimini n. 1465 del 29/07/2014	Proroga termine di validità del Provvedimento
Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini n. DAMB/2016/532 del 08/03/2016	Modifica non sostanziale
Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini n. DAMB/2016/2751 del 05/08/2016	Modifica non sostanziale
Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini n. DAMB/2017/403 del 27/01/2017	Modifica non sostanziale
Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini n. DAMB/2019/2974 del 19/06/2019	Modifica non sostanziale

Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAAE di Rimini n. DAMB/2020/3312 del 16/07/2020	Modifica non sostanziale
Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAAE di Rimini n. DAMB/2021/2209 del 06/05/2021	Modifica non sostanziale

Sono in seguito intervenuti i seguenti atti autorizzativi:

N. atto	Contenuto del documento
Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAAE di Rimini n. DET-AMB-2022-5598 del 02/11/2022.	Riesame con valenza di rinnovo
Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAAE di Rimini n. DET-AMB-2024-4912 del 11/09/2024.	Modifica non sostanziale
Provvedimento del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAAE di Rimini n. DET-AMB-2025-1361 del 07/03/2025.	Modifica non sostanziale

Sono inoltre vigenti i seguenti atti, non ricompresi nell'AIA:

Settore	Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione	Numero e data autorizzazione/concessione
Concessione per occupazione di area demaniale ad uso scarico di acque bianche in Comune di Coriano (RN) - Pratica RN24T0002	ARPAE - SAC Rimini Unità Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli	DET-AMB-2024-5346 del 01/10/2024
Concessione preferenziale per il prelievo di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo esistente ad uso igienico ed assimilati - Pratica RNPPA0471	ARPAE - SAC Rimini Unità Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Sotterranee	DET-AMB-2023-3393 del 04/07/2023

## A5 ITER ISTRUTTORIO

L'iter istruttorio è riportato nella determinazione dirigenziale di approvazione del riesame di AIA e s.m.i..

La ditta richiede di essere autorizzata alla prosecuzione delle seguenti attività:

- Smaltimento o recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno (punto 5.1 lettere a) b) c) d) all. VIII - Parte II - D.Lgs. n.152/06 e s.m.i.);
- Recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno (punto 5.3 lettera a) paragrafi 1) 2) 3) all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg (punto 5.5 all. VIII - Parte II - D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

per i seguenti quantitativi massimi di rifiuti autorizzati:

- 1) è ammesso alle operazioni di recupero (R3, R5, R12) e smaltimento (D8, D9, D13, D14), un quantitativo di rifiuti fino ad un massimo di 208.000 t/anno;
- 2) è ammesso alle operazioni di recupero (R3, R5, R12) e smaltimento (D8, D9, D13, D14), un quantitativo di rifiuti pericolosi fino ad un massimo di 140.000 t/a, incluso nel quantitativo di cui al punto precedente;

- 3) è ammesso al deposito preliminare (D15) / messa in riserva (R13), un quantitativo complessivo di rifiuti fino ad un massimo di 8.980 tonnellate (pari a 6.762 m<sup>3</sup>);
- 4) sono ammessi alle operazioni di recupero (R3, R5, R12, R13) e smaltimento (D8, D9, D13, D14, D15), comunque nel rispetto dei quantitativi massimi di cui ai punti precedenti, per ogni singola linea i quantitativi massimi indicati nella seguente tabella:

TRATTAMENTI	QUANTITATIVO
Attività 1 - Trattamento chimico-fisico (D9-D13-R3-R12)	110.000 t/anno
Attività 2 - Bioremediation (D8-D13-R5-R12)	86.000 t/anno *
Attività 3 - Soil washing (R5-R12)	
Attività 8 - Recupero ai sensi del D.M. 127/2024 (R5-R13)	
Attività 4 - Operazioni manuali di cernita/selezione, bonifica/lavaggio, pressatura (D9-R12)	12.000 t/anno
Attività 5 - Ricondizionamento preliminare (R12-D14)	
Attività 6 - Deposito preliminare (D15)/messa in riserva (R13)	8.980 tonnellate **
Attività 7 - Raggruppamento preliminare (D13)	***

\* I quantitativi di rifiuti ammessi al trattamento di Bioremediation, Soil Washing e recupero ai sensi del D.M. 127/2024 (aggregati riciclati) non superano le 86.000 ton/anno, come somma dei tre trattamenti.

\*\* I quantitativi ricomprendono anche i rifiuti autoprodotti, in quanto l'azienda ha rinunciato al deposito temporaneo.

\*\*\* Quantitativo compreso nel massimale di cui all'attività 1 di trattamento chimico fisico.

## B SEZIONE FINANZIARIA

### B1 CALCOLO TARIFFE ISTRUTTORIE

Il Gestore ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria previste dal D.M. 24/04/2008 e dalla DGR n. 1913 del 17/11/2008, successivamente integrata e modificata dalle DGR n. 155/2009 e 812/2009.

Il grado di complessità dell'impianto, calcolato rispetto alla DGR 11 Aprile 2005, n. 667, risulta di tipo Medio.

### B2 FIDEIUSSIONE

La ditta ha prestato a favore di ARPAE una garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. n. 1991/2003 con polizza n. 01.000060164 del 25.11.2022 e s.m.i., emessa da S2C SPA Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni, di importo pari a € 1.886.310,00, corrispondente all'ammontare previsto di 3.143.850,00, ridotto in virtù della certificazione ISO 14001, ed avente durata fino al 02.11.2034 e validità fino al 02.11.2036.

L'importo totale di € 3.143.850,00, è costituito dalla somma di:

- messa in riserva R13, deposito preliminare D15 e raggruppamento preliminare D13, non funzionali ad altre operazioni di recupero/smaltimento, per una potenzialità massima istantanea pari a 735 t. di rifiuti pericolosi moltiplicata per € 250,00 (pari a 183.750,00 €) sommata ad una potenzialità massima istantanea pari a 315 t. di rifiuti non pericolosi moltiplicata per € 140,00 (pari a 44.100,00 €) - corrispondente ad un importo parziale di € 227.850,00;
- operazioni D8, D9, D14, R12, R3, R5 per una potenzialità massima annua pari a 140.000 t/a

di rifiuti pericolosi moltiplicata per € 15,00 (pari a 2.100.000,00 €) sommata ad una potenzialità residua riferita ai rifiuti non pericolosi pari a 68.000 t/a moltiplicata per € 12,00 (pari a 816.000,00 €) - corrispondente ad un importo parziale di € 2.916.000,00.

## **C SEZIONE DI VALUTAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE**

### **C1 INQUADRAMENTO AMBIENTALE TERRITORIALE E DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO**

#### **C1.1 INQUADRAMENTO AMBIENTALE E TERRITORIALE**

##### **Strumenti di pianificazione a scala regionale**

###### *Piano Aria Integrato Regionale (PAIR)*

Nell'impianto sono presenti punti di emissione in atmosfera convogliati autorizzati da provvedimento di AIA, per i quali sono effettuati periodicamente i controlli.

La modifica all'impianto non prevede la realizzazione di nuovi punti di emissione in atmosfera.

Nello stato di progetto non risultano incrementate le emissioni in atmosfera, in conformità a quanto previsto dal PAIR dell'Emilia-Romagna, anche con riferimento al saldo zero per l'emissione di PM10 ed NOx.

###### *Piano Regionale Gestione Rifiuti*

Il Piano prevede che al momento del riesame, l'Autorizzazione integrata Ambientale debba essere adeguata agli standard ambientali previsti dalle Decisioni sulle conclusioni sulle Best Available Techniques (cosiddette "BAT conclusions").

###### *Piano Regionale Tutela delle Acque*

L'impianto in esame è localizzato nei pressi del Torrente Ausa. L'area di impianto non presenta vincoli e non ricade nelle aree sensibili individuate dal Piano.

Per gli specifici vincoli relativi alla tutela della risorsa idrica si rimanda alla sotto richiamata pianificazione provinciale/comunale.

###### *Piano stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) – Variante di versante in dissesto e fasce fluviali – Autorità Di Bacino Interregionale Marecchia-Conca*

Per l'area in esame non sono riportate la presenza di frane attive/quiescenti o depositi per frane di crollo; l'area non presenta vincoli di tutela dal punto di vista idrogeologico.

Per la cartografia relativa allo specifico argomento si rimanda alla sotto richiamata pianificazione provinciale/comunale.

##### **Strumenti di pianificazione a scala provinciale**

Si riportano di seguito le tavole dei vincoli previsti per l'area in esame negli elaborati della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Rimini, comprensiva dell'estensione del PTCP 2007 al territorio dell'Alta Valmarecchia, entrato in vigore dalla pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna dell'8 maggio 2013 (Delibera del Consiglio provinciale n.12 del 23 aprile 2013).

**Fig.1: PTCP - Tav. A - Assetto evolutivo del sistema provinciale**





Fig.2: PTCP Tavola B – Tutela del patrimonio paesaggistico




#### TUTELA DEL PATRIMONIO PAESAGGISTICO

	Zone ed elementi di interesse storico-archeologico (Art. 5.5)		Ambiti di riqualificazione dell'immagine turistica (Art. 5.7 c.3)
	Sistema forestale boschivo (Art. 5.1)		Città delle Colonie (Art. 5.10)
	Zone di tutela naturalistica (Art. 5.2)		Colonie marine (Art. 5.10)
	Zone di tutela agro-naturalistica (Art. 5.2b)		Sistema costiero (Art. 1.3)
	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 5.3)		Sistema collinare - montano e dei crinali (Art. 1.2)
	Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 2.2)		Unità di Paesaggio della pianura (Art. 1.4)
	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 5.4)		Reticolo idrografico principale
	Zone di tutela naturalistica (Art. 5.2)		Reticolo idrografico minore (Art. 2.2)
	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 5.3)		Strade panoramiche (Art. 5.9)
	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 5.4)		Strade storiche extraurbane (Art. 5.9)
	Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile (Art. 5.6)		Linee di crinale (Art. 1.2)
	Zone urbanizzate in ambito costiero e ambiti di qualificazione dell'immagine turistica (Art. 5.7)		Osservatorio Astronomico "Gruppo Astrofili N. Copernico" (Art. 10.10)
			Insedimenti urbani storici e strutture insediative storiche non urbane (Art. 5.8)

L'area in esame è confermata, rispetto alle previsioni del precedente PTCP, come polo funzionale dell'area commerciale di Cerasolo AUSA. Risulta altresì inclusa nella zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua (Art. 5.4 NTA PTCP).


**Fig.3: PTCP - Tavola C – Valorizzazione delle risorse paesaggistiche e storico/culturali**



**RISORSE PAESAGGISTICHE E STORICO/CULTURALI**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li> PP.AC-M. Punti panoramici dell'alta collina e della montagna oltre 400 m s.l.m</li> <li> PP.MC. Punti panoramici della mdia collina 200-400 m s.l.m</li> <li> PP.BC. Punti panoramici della bassa collina 60-200 m s.l.m</li> <li> Punti visuali d'interesse lungo le strade panoramiche</li> <li> Punti visuali d'interesse lungo le strade di pianura in corrispondenza di significativi cambi percettivi</li> <li> Insediamenti principali</li> <li> Aree compromesse dei fiumi per progressiva perdita dei caratteri identitari</li> <li> Aree fragili dei fiumi e dell'arenile per progressiva perdita della leggibilità nel paesaggio</li> <li> Comparti di contesto urbanistico di riferimento per ville e villini</li> <li> Aree Archeologiche</li> <li> Città delle Colonie</li> <li> fossa Viserba SX Marecchia - fossa Patara DX Marecchia</li> <li> ex ferrovie: Rimini-San Marino, Rimini-Novafeltria, Santarcangelo-Urbino</li> <li> Paleofalesia</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li> Punti visuali d'interesse della costa</li> <li> Colonie</li> <li> Sistema insediativo costiero di tipo residenziale storico (ville, villini)</li> <li> SISTEMA INSEDIATIVO RURALE</li> <li> PALEO-INDUSTRIALE (molino, fornace, opificio, stazione etc.)</li> <li> RESIDENZIALE (palazzo, casa padronale, villa etc.)</li> <li> RELIGIOSO (chiese, edicole, oratori etc.)</li> <li> MILITARE (torre, rocca, castello etc.)</li> <li> Paleofalesia</li> <li> Ville e giardini di notevole bellezza</li> <li> Beni paesaggistici in salvaguardia</li> <li> Beni paesaggistici</li> <li> Alberi monumentali</li> <li> Unità di paesaggio della costa</li> <li> Unità di paesaggio della pianura</li> <li> Unità di paesaggio della collina</li> <li> Unità di paesaggio dell'alta collina e della montagna</li> </ul> |
|--|--|

**Fig.4: PTCP - Tavola D – Rischi ambientali**



L'area sulla quale sorge l'impianto non risulta soggetta a vincoli storico/culturali o vincoli derivanti da rischi ambientali

**Fig. 5: PTCP- Tavola E - Aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti**



L'area risulta inclusa nel perimetro delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ad esclusione degli impianti di smaltimento finale (discariche ed inceneritori).

**Strumenti di pianificazione a scala comunale**

**Fig.6 Comune di Coriano - P.R.G. Vigente - Tav P.S.Z. 1 Nord-Ovest**



**Zone territoriali omogenee "D": insediamenti specializzati a prevalente destinazione produttiva e/o commerciale**

D0	Piani attuativi in corso di realizzazione (Art. 53)
D1	Tessuti consolidati a destinazione produttiva e/o commerciale di riqualificazione (Art. 54)
D2	Tessuti consolidati a destinazione produttiva e/o commerciale di completamento (Art. 55)
D3	Zone di espansione a destinazione produttiva e/o commerciale da attuarsi con PU (Art. 56)
D4	Zone di espansione a destinazione produttiva e/o commerciale da attuarsi con PUA (Art. 57)
D5	Zone produttive per distributori di carburante (Art. 58)
D6	Edifici a destinazione produttiva in contesto ambientale (Art. 59)
D7	Aree attrezzate per maneggi, ippodromi e pesca sportiva (Art. 59 bis)
D8	Ambito di riconcentrazione attività produttive di Raibano (Art. 59 quater)

Dal punto di vista urbanistico l'area in oggetto è attualmente zonizzata nel vigente Piano Regolatore Generale (PRG'97) come zona D1 (Tessuti consolidati a destinazione produttiva e/o commerciale di riqualificazione) la cui disciplina ricade all'interno dell'art. 54 delle relative Norme tecniche di attuazione.

Alla luce delle ultime espressioni formali da parte del Comune di Coriano, anche in sede di procedimento di Riesame dell'AIA, è stato evidenziato da quest'ultimo un contrasto tra la pianificazione sovraordinata e lo strumento urbanistico vigente, che porterebbe, a giudizio dello stesso Comune, ad una incompatibilità tra l'attuale destinazione d'uso del sito, in riferimento alle norme di PRG in vigore, e le attività svolte dall'impianto di Rovereta Srl. Allo stato degli atti, su tale aspetto non risulta essere stato emanato un pronunciamento formale e dirimente da parte degli organi di giurisdizione amministrativa.

## **C1.2 DESCRIZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO E DELL'ATTUALE ASSETTO IMPIANTISTICO**

### **Categorie IED**

Ai sensi dell'Allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nel sito gestito da Rovereta srl sono svolte le seguenti attività soggette alla Direttiva 2010/75/UE e s.m.i..

- 5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: a) trattamento biologico; b) trattamento fisico-chimico; c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
- 5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'allegato 5 alla Parte terza: a) trattamento biologico; b) trattamento fisico-chimico; c) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;
- 5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

Nel suddetto impianto si svolgono le seguenti operazioni:

#### *Operazioni di smaltimento*

- D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;
- D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.);
- D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
- D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
- D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

#### *Operazioni di recupero*

- R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
- R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche;
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 (in mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11); tale operazione R12 ricomprende le seguenti attività:
  - R12 cernita - trattandosi della mera eliminazione di materiale estraneo non comporta la modifica delle caratteristiche del rifiuto.
  - R12 raggruppamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prima di effettuare il recupero (R5 o R3) per matrici omogenee.
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

La ditta è autorizzata, in funzione delle operazioni sopra elencate, a gestire i seguenti quantitativi di rifiuti:

- trattamento chimico-fisico rifiuti (R3-R12-D9-D13), autorizzato per 110.000 tonnellate/anno;
- trattamento di bioremediation (D8-R12-R5), trattamenti di soil washing (R12-R5) e recupero ai sensi del D.M. 127/2024 (R5-R13) autorizzati per 86.000 tonnellate/anno come somma dei

tre trattamenti;

- cernita, selezione e bonifica/lavaggio manuali, eventuale pressatura (D9-D14-R12), autorizzato per 12.000 tonnellate/anno;
- deposito preliminare (D15) / messa in riserva (R13) 8.980 tonnellate/6.762m<sup>3</sup>.

Ai fini del calcolo del quantitativo istantaneo di rifiuti presente in impianto, oltre a quelli presenti in stoccaggio D15/R13, vengono tenuti in considerazione anche i quantitativi di rifiuti in fase di trattamento successivo al mero stoccaggio D15/R13, compresi i quantitativi ammessi a R5/R3 in attesa di certificazione Eow (vedi tabella 1)

I rifiuti possono essere semplicemente stoccati secondo le procedure di sicurezza e le autorizzazioni in essere. I rifiuti, inoltre, possono essere preparati per lo smaltimento finale in impianti autorizzati o trattati preliminarmente presso lo stabilimento.

Le aree di stoccaggio dei rifiuti sono specializzate a seconda che si tratti di solidi o liquidi e per le diverse tipologie degli stessi.

Schema di flusso delle lavorazioni  
 L'attività autorizzata risulta in sintesi descrivibile secondo lo schema a blocchi riportato nella seguente figura:  
**Fig. 7**





Fig. 8



Ai fini della presente Autorizzazione si definisce:

➤ **(1) Trattamento chimico-fisico rifiuti (R3-R12-D9-D13):** operazioni di smaltimento o di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, costituite in particolare da:

operazioni di recupero R12-R3:

- miscelazione,
- centrifugazione di rifiuti fangosi e/o oleosi (anche mediante eventuale utilizzo di flocculanti),

operazioni di smaltimento D13-D9:

- miscelazione
- depurazione chimico-fisica liquidi,
- centrifugazione di rifiuti fangosi e/o oleosi (anche mediante eventuale utilizzo di flocculanti),
- inertizzazione (ottenuta con l'utilizzo di idonei reagenti atti a stabilizzare/inertizzare il rifiuto; l'attività è svolta tenuto conto di specifiche formulazioni/dosaggi di tali reagenti, che possono essere opportunamente sostituiti da specifiche tipologie di rifiuto)
- trattamento termico (mediante essiccazione/desorbimento effettuato ad una temperatura massima di 600 °C).

I rifiuti ammessi a tale linea di trattamento sono indicati nella colonna 1 del sub allegato A1.

Dal trattamento derivano i seguenti:

- Materiali Eow indicati nell'allegato C3 di cui all'art. 184-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. costituiti da oli prodotti dalla centrifugazione di fanghi e morchie oleose, gestiti come miscele di idrocarburi assimilate al petrolio greggio quale materia prima destinata agli impianti di produzione (raffinerie e assimilabili) oppure come miscele di idrocarburi destinate alla formulazione di oli combustibili ATZ/BTZ (alto tenore di zolfo/basso tenore di zolfo) in depositi autorizzati all'attività di miscelazione di combustibili, all'interno di depositi opportunamente autorizzati alla miscelazione di prodotti petroliferi e sotto la vigilanza dell'Agenzia delle Dogane.
- Reflui acquosi prodotti dalla depurazione dei rifiuti liquidi che possono essere scaricati in pubblica fognatura o in alternativa essere utilizzati anche per i consumi idrici di stabilimento, purché rispettino le condizioni previste nella specifica sezione del presente provvedimento.
- Rifiuti liquidi derivanti dalle operazioni di trattamento chimico-fisiche, (ad esempio le emulsioni oleose prodotte dalla centrifugazione di fondami oleosi e non recuperabili con le tecniche in essere in stabilimento), che sono gestiti come rifiuti di propria produzione, con codice EER 19.XX.XX, o in alternativa con il codice EER 13.XX.XX., in quanto derivanti da operazioni di trattamento rifiuti. Essi possono essere avviati ad impianti di trattamento esterni. Sono in generale preferite le destinazioni che effettuino operazioni di recupero dei rifiuti.
- Rifiuti solidi generati dal trattamento termico (D9-R12), al fine di proseguire le operazioni di smaltimento / recupero internamente o inviare ad impianti terzi autorizzati i rifiuti pretrattati.
- Rifiuti solidi generati dai processi di trattamento chimico-fisico che sono gestiti come rifiuti di propria produzione, con codice EER 19.XX.XX, in quanto derivante da operazioni di trattamento rifiuti. La verifica viene effettuata attraverso ricerca analitica dei possibili contaminanti, anche in funzione delle caratteristiche dei rifiuti sottoposti a trattamento, per la verifica della pericolosità o meno del rifiuto, secondo quanto disposto dall'allegato D alla

parte IV del D.Lgs. 152/06. Qualora il rifiuto sia inviato direttamente a discarica viene inoltre effettuato il test di cessione previsto dal DM 27/09/2010 e ss.mm.ii.; in alternativa sono effettuate le ricerche analitiche richieste dall'eventuale impianto di trattamento individuato come idoneo per il rifiuto in uscita. Sono in linea di principio privilegiati gli impianti terzi che effettuino operazioni di recupero sui rifiuti di risulta dal trattamento chimico-fisico, rispetto ad impianti terzi che effettuino operazioni di smaltimento.

**(2) Cernita e trattamento di bioremediation (D8-D13-R5-R12):** operazioni di trattamento biologico finalizzate allo smaltimento (D8-D13) o al recupero (R5-R12) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante attività di cernita manuale, vagliatura, miscelazione e da trattamento biologico (bioremediation), consistente nella realizzazione di una "biopila" nella quale, grazie a reazioni chimico-biologiche ossidative indotte/favorite da un flusso di aria, si ottiene l'abbattimento/rimozione/trasformazione delle sostanze organiche e idrocarburiche presenti nei rifiuti, finalizzato all'ottenimento di materiale Eow secondo le specifiche di cui all'allegato C1 al provvedimento di AIA.

Sono previste eventuali ulteriori operazioni preliminari quali operazioni di recupero R12-R5:

- vagliatura
- selezione granulometrica
- separazione della frazione metallica (deferrizzazione)
- separazione delle frazioni indesiderate
- cernita
- miscelazione

operazioni di smaltimento D13-D8:

- vagliatura
- selezione granulometrica
- separazione della frazione metallica (deferrizzazione)
- separazione delle frazioni indesiderate
- cernita
- miscelazione
- trattamento biologico equivalente a quello sopra descritto finalizzato ad agevolare il successivo smaltimento/recupero in altro impianto

I rifiuti ammessi a tale linea di trattamento sono quelli di cui alla specifica colonna della matrice dei trattamenti. In ogni caso possono essere ammessi al trattamento di bioremediation i rifiuti individuati nella colonna 2 del sub allegato A1 alle seguenti condizioni:

- A trattamento di bioremediation finalizzata al recupero R5 possono essere ammessi rifiuti costituiti da terreni contaminati da sostanze organiche (ad esempio idrocarburi, prodotti petroliferi, etc), purché i metalli ed i composti organici clorurati siano conformi ai limiti di cui alle colonne A/B della tabella 1, allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii.;
- A trattamento di bioremediation finalizzata allo smaltimento D8 per la riduzione del parametro TOC, possono essere ammessi rifiuti contaminati da sostanze organiche, purché il loro test di cessione sia già conforme ai limiti di cui alla tabella 6 del D.M. 27/09/2010 (criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica).
- Possono inoltre essere ammessi al trattamento nelle stesse aree utilizzate per la **bioremediation** anche i rifiuti non contaminati, cioè quelli nei quali non c'è superamento di nessuna soglia di concentrazione - con riferimento al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Allegato 5,

Tabella 1, Colonna B - allo scopo di avviarli a recupero anziché a smaltimento in discarica alle condizioni previste nella specifica sezione del presente provvedimento.

Dal trattamento di bioremediation sono prodotti:

- i materiali Eow indicati nell'allegato C1 di cui all'art. 184-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. derivanti dall'operazione di bioremediation cessano la qualifica di rifiuto qualora siano rispettate le seguenti condizioni e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 184-ter D. Lgs. 152/06 e s.m.i.:
  - nel caso in cui sia stato eseguito un trattamento R5 con il quale si sono raggiunti valori di concentrazione di contaminanti al di sotto dei limiti della Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il terreno può essere utilizzato, per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, riempimenti, livellamenti sia in siti ad uso verde/residenziale sia in siti industriali/commerciali;
  - nel caso in cui sia stato eseguito un trattamento R5 con il quale si sono raggiunti valori di concentrazione di contaminanti uguale/maggiori ai limiti della Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i. ma inferiori della Colonna B della Tabella medesima, il terreno può essere utilizzato esclusivamente per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, riempimenti, livellamenti in siti industriali/commerciali.
- rifiuti solidi generati dalle operazioni di cernita manuale e/o dalle operazioni di vagliatura costituiti prevalentemente da teli in plastica (utilizzati per esempio per le operazioni di trasporto), parti di platee, pozzetti, cavidotti ed altri sottoservizi presenti nelle aree oggetto di escavazione. Sono gestiti come rifiuti di propria produzione, in quanto derivanti da operazioni di trattamento rifiuti, con EER 19 XX XX, ad eccezione delle macerie allontanate dal terreno da sottoporre a trattamento, che verranno identificate dal codice EER 17.09.03\* oppure 17.09.04 non trovando un codice che possa descrivere correttamente il rifiuto fra i codici del capitolo 19.
- eventuali rifiuti generati dall'operazione di bioremediation gestiti come rifiuti di propria produzione, con codice EER 19.13.01\* o 19.13.02, in quanto derivanti da operazioni di bonifica dei terreni classificati come rifiuti. La verifica viene effettuata attraverso ricerca analitica dei possibili contaminanti, anche in funzione delle caratteristiche dei rifiuti sottoposti a trattamento, per la verifica della pericolosità o meno del rifiuto, secondo quanto disposto dall'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. Nel caso in cui sia stato eseguito un trattamento D8, il rifiuto sarà smaltito nelle relative discariche rispettando la vigente normativa ambientale.

**(3) Cernita e trattamento di soil washing (R5-R12):** operazioni di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, costituite in particolare da R12 raggruppamento, R12 cernita, R5 con operazione principale di lavaggio/vagliatura a umido con acqua e, se necessario, utilizzo di prodotti chimici adatti alla rimozione della contaminazione che attraverso ciclonatura ed attrizione consente il recupero della frazione sabbiosa. Sono previsti il trattamento chimico-fisico della soluzione di lavaggio per il suo riutilizzo e la disidratazione meccanica e termica dei fanghi, nelle linee dedicate.

Sono previste eventuali ulteriori operazioni preliminari quali:

- triturazione
- selezione
- separazione della frazione metallica (deferrizzazione)
- separazione delle frazioni indesiderate

I rifiuti ammessi a tale linea di trattamento sono indicati nella colonna 3 del sub allegato A1

Dal trattamento derivano i seguenti:

- i materiali Eow indicati nell'allegato C2 di cui all'art 184-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. derivanti dal trattamento di soil washing cessano la qualifica di rifiuto qualora siano rispettate le seguenti condizioni e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 184-ter D. Lgs. 152/06 e s.m.i.:
  - nel caso si siano raggiunti valori di concentrazione di contaminanti al di sotto dei limiti della Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le sabbie, le ghiaie e le argille potranno essere utilizzate sia in siti ad uso verde/residenziale, sia in siti industriali/commerciali;
  - nel caso si siano raggiunti valori di concentrazione di contaminanti uguale/maggiori ai limiti della Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ma inferiori della Colonna B della Tabella medesima, le sabbie, le ghiaie e le argille potranno essere utilizzate esclusivamente in siti industriali/commerciali;
- rifiuti solidi generati dalle operazioni di cernita manuale e/o dalle operazioni di deferrizzazione costituiti prevalentemente da teli in plastica (utilizzati per esempio per le operazioni di trasporto), parti di platee, pozzetti, cavidotti ed altri sottoservizi presenti nelle aree oggetto di escavazione. Sono gestiti come rifiuti di propria produzione, con EER 19 XX XX, in quanto derivanti da operazioni di trattamento rifiuti; ad eccezione delle macerie di grosse dimensioni allontanate dal terreno da sottoporre a trattamento, che verranno identificate dal codice EER 17.09.03\* oppure 17.09.04, non trovando un codice che possa descrivere correttamente il rifiuto fra i codici del capitolo 19;
- fanghi di risulta dal soil washing non sottoposti alla fase di disidratazione termica, ma alla sola disidratazione meccanica (centrifugazione), che verranno gestiti come rifiuti di propria produzione, con codice EER 19.08.13\* o 19.08.14, in quanto derivanti dalla sezione di depurazione chimico-fisica del refluo di lavaggio terreni. Nel caso in cui i fanghi da soil washing fossero sottoposti a trattamento di disidratazione termica, ma non cessano la qualifica di rifiuto, questi verranno gestiti come rifiuti di propria produzione, con EER 19 XX XX. La verifica sarà effettuata attraverso ricerca analitica dei possibili contaminanti, anche in funzione delle caratteristiche dei rifiuti sottoposti a trattamento, per la verifica della pericolosità o meno del rifiuto, secondo quanto disposto dall'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
- i rifiuti inviati direttamente a discarica saranno sottoposti a test di cessione previsto dal DM 27/09/2010; in alternativa verranno effettuate le ricerche analitiche richieste dall'eventuale impianto di trattamento individuato come idoneo per il rifiuto in uscita;
- le sabbie e le ghiaie derivanti dal trattamento di soil washing, qualora gestite come rifiuto saranno identificate con il codice EER 19 XX XX.

**(4) Cernita, selezione, bonifica/lavaggio manuali, eventuale pressatura (D9, R12):** operazioni di trattamento fisico finalizzate allo smaltimento (D9) o al recupero (R12) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante attività di cernita e separazione di rifiuti, bonifica e lavaggio degli imballaggi e delle attrezzature fuori uso classificate come rifiuto, riduzione volumetrica e pressatura. I rifiuti ammessi a tale linea di trattamento sono indicati nella colonna 4 del sub allegato A1.

Dal trattamento derivano rifiuti solidi gestiti come rifiuti di propria produzione, in quanto derivanti da operazioni di trattamento rifiuti. La verifica della pericolosità o meno del rifiuto viene effettuata attraverso ricerca analitica dei possibili contaminanti, anche in funzione delle caratteristiche dei rifiuti sottoposti a trattamento, secondo quanto disposto dall'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. I rifiuti potranno essere inviati ad impianti terzi privilegiando quelli che effettuino operazioni di recupero sui rifiuti di risulta dal trattamento chimico-fisico, rispetto ad impianti terzi che effettuino operazioni di smaltimento. Qualora i rifiuti debbano essere inviati direttamente a discarica saranno sottoposti a test di cessione previsto dal DM 27/09/2010 e ss.mm.ii.; in alternativa sono effettuate le ricerche analitiche richieste dall'eventuale impianto di trattamento individuato come idoneo per il rifiuto in uscita.

**(5) Ricondizionamento preliminare (D14-R12):** operazioni di trattamento fisico finalizzate allo smaltimento e recupero (D14-R12) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante interventi sui sistemi di contenimento dei rifiuti stessi (sconfezionamento / confezionamento / riconfezionamento) e travaso. I rifiuti ammessi a tale linea di trattamento sono indicati nella colonna 5 del sub allegato A1, nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo D.2.8.5 del provvedimento A.I.A. L'operazione prevista non prevede un cambio del codice EER assegnato al rifiuto. Da tale operazione possono essere generati rifiuti da imballaggio (15.01.XX). L'operazione di ricondizionamento può portare una variazione del peso complessivo del rifiuto, a causa della modifica dell'imballaggio.

**(6) Deposito preliminare (D15) / messa in riserva (R13):** deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi, finalizzato allo smaltimento, e messa in riserva, finalizzata al recupero, senza modificazione degli stati fisici e chimici. In tali attività sono ammessi anche i rifiuti prodotti dalla ditta, in quanto la stessa ha rinunciato al deposito temporaneo. I rifiuti ammessi a tale linea di trattamento sono indicati nella colonna 6 del sub allegato A1 e sono localizzati nelle aree indicate in planimetrie di stabilimento.

**(7) Raggruppamento preliminare (D13):** operazioni di raggruppamento, non funzionali a trattamenti interni successivi, propedeutica al conferimento presso impianto terzi.

#### **Miscelazione dei rifiuti**

È consentita, in deroga a quanto disposto dall'art. 187 – comma 1 – del D.Lgs. n. 152/2006, la miscelazione dei rifiuti, per le tipologie e con le modalità individuate nell'allegato "A1" che costituisce parte sostanziale ed integrante del provvedimento di AIA.

La miscelazione dei rifiuti presso l'impianto Rovereta, avviene solo ed esclusivamente nel rispetto delle condizioni di cui all'art.187 c.2 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., come operazione R12-D13, ed al fine di rendere più sicuro il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti.

La ditta Rovereta s.r.l. garantisce la rintracciabilità dei rifiuti costituenti il mix di interesse anche mediante l'estrapolazione e/o identificazione, a richiesta dell'Organo di Controllo ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini, dal sistema informatico gestionale adottato, oltre che dai moduli interni previsti dalle procedure adottate e facenti parte integrale delle Certificazioni di Qualità Ambiente e Sicurezza in possesso della Ditta (ISO 9001 e ISO 14001), nonché dal previsto Registro Rifiuti di carico/scarico.

**(8) Recupero rifiuti non pericolosi finalizzato alla produzione di aggregato recuperato ai sensi del D.M. 127/2024** mediante attività di cernita manuale, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica (deferrizzazione) e separazione delle frazioni indesiderate finalizzato all'ottenimento di materiale EoW, secondo le specifiche di cui all'**allegato C4** al provvedimento di AIA.

Nello specifico la ditta potrà ammettere al recupero esclusivamente i seguenti rifiuti:

- 170101 Cemento
- 170102 Mattoni
- 170103 Mattonelle e ceramiche
- 170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
- 170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
- 170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica
- 170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
- 170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901,170902 e 170903

- 010409 Scarti di sabbia e argilla
- 010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
- 010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
- 101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
- 120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto
- 191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti).

I rifiuti ammessi a tale linea di trattamento sono indicati nella colonna 8 del sub allegato A1.

### Configurazione impiantistica

Per la Matrice Stoccaggi, che individua, per ogni cod. EER lo stato fisico, il sistema di stoccaggio e i dati principali di volume e peso degli stoccaggi, si rimanda all'allegato A3 "matrice stoccaggi" che è parte integrante della presente Autorizzazione.

Di seguito viene riportata la Tab.1 che descrive la configurazione delle aree/vasche destinate alla gestione dei rifiuti, riportando anche le capacità massime, ferma restando la capacità istantanea di stoccaggio D15 e R13 autorizzata non superiore a **6.762 m<sup>3</sup> - 8.980 tonnellate**.

**Tab.1**

Nome	Funzione area	Capacità m <sup>3</sup>	Descrizione operazioni	Stoccaggio rifiuti m <sup>3</sup>	Operazioni autorizzate
VA1	Vasche impianto trattamento liquidi	30	Vasca interrata a servizio impianto chimico-fisico sezione depurazione acque, trattamento chimico-fisico rifiuti liquidi	0	R3-D9
VA2		30	Vasca interrata a servizio impianto chimico-fisico sezione depurazione acque, trattamento chimico-fisico rifiuti liquidi	0	R3-D9
VA3		30	Vasca interrata a servizio impianto chimico-fisico sezione depurazione acque, trattamento chimico-fisico rifiuti liquidi	0	R3-D9
VA4		10	Vasca interrata a servizio impianto chimico-fisico sezione centrifugazione, trattamento chimico-fisico rifiuti liquidi	0	R3-D9
VA5		10	Vasca interrata a servizio impianto chimico-fisico sezione centrifugazione, trattamento chimico-fisico rifiuti liquidi	0	R3-D9
VA6		10	Vasca interrata a servizio impianto chimico-fisico sezione centrifugazione, trattamento chimico-fisico rifiuti liquidi	0	R3-D9
VA7		10	Vasca interrata a servizio impianto chimico-fisico sezione centrifugazione, trattamento chimico-fisico rifiuti liquidi	0	R3-D9
VA8		1,8	Vasca interrata a servizio impianto chimico-fisico sezione centrifugazione, trattamento chimico-fisico rifiuti liquidi	0	R3-D9
VP1	Stoccaggio e omogeneizzazione rifiuti liquidi per trattamento	30	Vasca interrata di stoccaggio e omogeneizzazione/miscelazione rifiuti liquidi	30	D15-D13-R13-R12
VP2	Stoccaggio e omogeneizzazione rifiuti liquidi per trattamento	41	Vasca interrata di stoccaggio e omogeneizzazione/miscelazione rifiuti liquidi	41	D15-D13-R13-R12
VP3	Stoccaggio e omogeneizzazione rifiuti liquidi per trattamento	41	Vasca interrata di stoccaggio e omogeneizzazione/miscelazione rifiuti liquidi	41	D15-D13-D9-R13-R12
VP4	Deposito acqua antincendio	64	Vasca interrata di stoccaggio acqua antincendio	0	/

Nome	Funzione area	Capacità m <sup>3</sup>	Descrizione operazioni	Stoccaggio rifiuti m <sup>3</sup>	Operazioni autorizzate
VP5a	Stoccaggio e omogeneizzazione rifiuti liquidi per trattamento	100	Vasca interrata di stoccaggio e omogeneizzazione/miscelazione rifiuti liquidi	100	D15-D13-R13-R12
VP5b	Stoccaggio e omogeneizzazione rifiuti liquidi per trattamento	50	Vasca interrata di stoccaggio e omogeneizzazione/miscelazione rifiuti liquidi	50	D15-D13-R13-R12
VP6	Stoccaggio e omogeneizzazione	180	Serbatoio per stoccaggio e omogeneizzazione/miscelazione rifiuti liquidi	180	D15-D13-R13-R12
	Omogeneizzazione e decantazione funzionale al trattamento		Decantazione funzionale al trattamento		D9-R3
VP7	Stoccaggio e omogeneizzazione	180	Serbatoio per stoccaggio e omogeneizzazione/miscelazione rifiuti liquidi	180	D15-D13-R13-R12
	Omogeneizzazione e decantazione funzionale al trattamento		Decantazione funzionale al trattamento		D9-R3
VP8	Stoccaggio e omogeneizzazione	180	Serbatoi per stoccaggio e omogeneizzazione/miscelazione rifiuti liquidi	180	D15-D13-R13-R12
	Omogeneizzazione e decantazione funzionale al trattamento		Decantazione funzionale al trattamento		D9-R3
VP9	Stoccaggio e omogeneizzazione	180	Serbatoio per stoccaggio e omogeneizzazione/miscelazione rifiuti liquidi	180	D15-D13-R13-R12
	Omogeneizzazione e decantazione funzionale al trattamento		Decantazione funzionale al trattamento		D9-R3
TK9	Omogeneizzazione e decantazione funzionale al trattamento	1000	Serbatoio di decantazione rifiuti liquidi, anche oleosi	0	D9-R3-R12
TK10	Omogeneizzazione e decantazione funzionale al trattamento	1000	Serbatoio di decantazione rifiuti liquidi, anche oleosi	0	D9-R3-R12
TK11	Serbatoio acqua soil washing	50	Serbatoio di accumulo acqua per soil washing da riutilizzo scarico	0	R5
	Trattamento rifiuti liquidi		Serbatoio per reazioni a batch rifiuti liquidi Serbatoio per polmonatura trattamento chimico fisico rifiuti liquidi	0	D9
TK12	Sedimentatore soil washing	300	Chiarificatore acque del soil washing	0	R5
	Sedimentatore chimico-fisico liquidi		sedimentatore a servizio trattamento chimico fisico rifiuti liquidi	0	D9
TK13	Serbatoio fanghi soil washing	60	Serbatoio di fanghi liquidi soil washing (con eventuale ossidazione)	0	R5
	Trattamento rifiuti liquidi		Serbatoio per reazioni a batch rifiuti liquidi Serbatoio per polmonatura trattamento chimico fisico rifiuti liquidi	0	D9
S1	Trattamento rifiuti liquidi	20	Serbatoio intermedio di processo, a servizio impianto chimico-fisico, sezioni centrifugazione e depurazione acque	0	D9-R3
S2	Trattamento rifiuti liquidi	20	Serbatoio intermedio di processo, a servizio impianto chimico-fisico, sezioni centrifugazione e depurazione acque	0	D9-R3

Nome	Funzione area	Capacità m <sup>3</sup>	Descrizione operazioni	Stoccaggio rifiuti m <sup>3</sup>	Operazioni autorizzate
S3	Trattamento rifiuti liquidi	20	Serbatoio intermedio di processo, a servizio impianto chimico-fisico, sezioni centrifugazione e depurazione acque	0	D9-R3
S4	Trattamento rifiuti liquidi	20	Serbatoio intermedio di processo, a servizio impianto chimico-fisico, sezioni centrifugazione e depurazione acque	0	D9-R3
S5	Deposito intermedio oli da trattamento	50	Serbatoio interrato per olio di recupero. Semilavorato per ottenere EoW. Deposito Fiscale	0	R3
S6	Stoccaggio oli recuperati	180	Serbatoio per olio di recupero. Semilavorato per ottenere materia eow. Deposito Fiscale <ul style="list-style-type: none"> <li>Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>lotti EoW certificati</li> </ul>	0	R3
S7	Stoccaggio oli recuperati	180	Serbatoio per olio di recupero. Semilavorato per ottenere eow. Deposito Fiscale <ul style="list-style-type: none"> <li>Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>lotti EoW certificati</li> </ul>	0	R3
S8	Stoccaggio oli recuperati	180	Serbatoio per olio di recupero. Semilavorato per ottenere eow. Deposito Fiscale <ul style="list-style-type: none"> <li>Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>lotti EoW certificati</li> </ul>	180	R3
	Stoccaggio e omogeneizzazione		Serbatoi per stoccaggio e omogeneizzazione/miscelazione rifiuti liquidi		D15-D13-R13-R12
	Omogeneizzazione e decantazione funzionale al trattamento		Decantazione funzionale al trattamento		D9-R3
S9	Stoccaggio oli recuperati	180	Serbatoio per olio di recupero. Semilavorato per ottenere eow. Deposito Fiscale <ul style="list-style-type: none"> <li>Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>lotti EoW certificati</li> </ul>	180	R3
	Stoccaggio e omogeneizzazione		Serbatoi per stoccaggio e omogeneizzazione/miscelazione rifiuti liquidi		D15-D13-R13-R12
	Omogeneizzazione e decantazione funzionale al trattamento		Decantazione funzionale al trattamento		D9-R3
S10	Stoccaggio reagenti	30	Stoccaggio reagenti in polvere per inertizzazione/stabilizzazione		/
	Stoccaggio rifiuti	30	Deposito rifiuti polverosi in sostituzione di reagenti/materie prime	30	D15-R13
S11	Stoccaggio reagenti	30	Stoccaggio reagenti in polvere per inertizzazione/stabilizzazione		/
	Stoccaggio rifiuti	30	Deposito rifiuti polverosi in sostituzione di reagenti/materie prime	30	D15-R13
S12	Stoccaggio reagenti	30	Stoccaggio reagenti in polvere per inertizzazione/stabilizzazione		/
	Stoccaggio rifiuti	30	Deposito rifiuti polverosi in sostituzione di reagenti/materie prime	30	D15-R13
S13	Gasolio uso proprio	9	Alimentazione mezzi movimentazione interna	0	/
C1-C5	Scarico e trattamento preliminare chimico fisico liquidi	60	Vasche scarico e miscelazione rifiuti liquidi	0	D15-D13-R13-R12
C6-C10	Stoccaggio	50	Serbatoi interrati di stoccaggio rifiuti liquidi infiammabili	50	D15-R13

Nome	Funzione area	Capacità m <sup>3</sup>	Descrizione operazioni	Stoccaggio rifiuti m <sup>3</sup>	Operazioni autorizzate
	Trattamento preliminare chimico fisico liquidi		Miscelazione rifiuti liquidi	0	D13-R12
V1	Stoccaggio rifiuti	120	Area stoccaggio rifiuti confezionati anche contenenti amianto	120	D15-R13
	Inertizzazione		Trattamento inertizzazione		D9-R12
V2	Trattamento rifiuti solidi/fangosi palabili per inertizzazione	110	Vasca di miscelazione rifiuti palabili per essere ammessi a trattamento chimico-fisico di inertizzazione / stabilizzazione	0	D13-D9-R12
V3	Stoccaggio acqua lavaggio	20	Vasca di raccolta acque lavaggio camion	0	D15-R13
	Trattamento rifiuti solidi/fangosi palabili per inertizzazione		Vasca di miscelazione rifiuti palabili per essere ammessi a trattamento chimico-fisico di inertizzazione / stabilizzazione	0	D13-D9-R12
V4	Biopila	1225	Raggruppamento, cernita e trattamento biopila <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>• lotti EoW certificati</li> </ul>	0	D13-R12-D8-R5
	Inertizzazione		Raggruppamento e trattamento inertizzazione	0	D13-D9-R12
	Stoccaggio rifiuti		Deposito preliminare – Messa in riserva	1225	D15-R13
V5	Biopila	1225	Raggruppamento, cernita e trattamento biopila <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>• lotti EoW certificati</li> </ul>	0	D13-R12-D8-R5
	Inertizzazione		Raggruppamento e trattamento inertizzazione	0	D13-D9-R12
	Stoccaggio rifiuti		Deposito preliminare – Messa in riserva	1225	D15-R13
V6	Inertizzazione	368	Raggruppamento e trattamento inertizzazione	0	D13-D9-R12
	Confezionamento sconfezionamento ricondizionamento		Confezionamento sconfezionamento ricondizionamento	0	D14-R12
	Stoccaggio rifiuti		Deposito preliminare – Messa in riserva rifiuti anche contenenti amianto	368	D15-R13
V7	Inertizzazione	368	Raggruppamento e trattamento inertizzazione	0	D13-D9-R12
	Confezionamento sconfezionamento ricondizionamento		Confezionamento sconfezionamento ricondizionamento	0	D14-R12
	Stoccaggio rifiuti		Deposito preliminare – Messa in riserva rifiuti anche contenenti amianto	368	D15-R13
V8	Biopila	525	Raggruppamento, cernita e trattamento biopila <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>• lotti EoW certificati</li> </ul>	0	D13-R12-D8-R5
	Inertizzazione		Raggruppamento e trattamento inertizzazione	0	D13-D9-R12
	Confezionamento sconfezionamento ricondizionamento		Confezionamento sconfezionamento ricondizionamento	0	D14-R12
	Stoccaggio rifiuti		Deposito preliminare – Messa in riserva	340	D15-R13
V9	Biopila	525	Raggruppamento, cernita e trattamento biopila <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>• lotti EoW certificati</li> </ul>	0	D13-R12-D8-R5
	Inertizzazione		Raggruppamento e trattamento inertizzazione	0	D13-D9-R12
	Confezionamento sconfezionamento ricondizionamento		Confezionamento sconfezionamento ricondizionamento	0	D14-R12
	Stoccaggio rifiuti		Deposito preliminare – Messa in riserva	340	D15-R13

Nome	Funzione area	Capacità m <sup>3</sup>	Descrizione operazioni	Stoccaggio rifiuti m <sup>3</sup>	Operazioni autorizzate
V10	Biopila	525	Raggruppamento, cernita e trattamento biopila <ul style="list-style-type: none"> <li>Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>lotti EoW certificati</li> </ul>	0	D13-R12-D8-R5
	Inertizzazione		Raggruppamento e trattamento inertizzazione	0	D13-D9-R12
	Confezionamento sconfezionamento ricondizionamento		Confezionamento sconfezionamento ricondizionamento	0	D14-R12
	Stoccaggio rifiuti		Deposito preliminare – Messa in riserva	340	D15-R13
V11	Biopila	525	Raggruppamento, cernita e trattamento biopila <ul style="list-style-type: none"> <li>Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>lotti EoW certificati</li> </ul>	0	D13-R12-D8-R5
	Inertizzazione		Raggruppamento e trattamento inertizzazione	0	D13-D9-R12
	Confezionamento sconfezionamento ricondizionamento		Confezionamento sconfezionamento ricondizionamento	0	D14-R12
	Stoccaggio rifiuti		Deposito preliminare – Messa in riserva	340	D15-R13
V12	Deposito rifiuti lavorati EoW Da biopila o Soil washing	400	Vasca stoccaggio end of waste da trattamento <ul style="list-style-type: none"> <li>Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>lotti EoW certificati</li> </ul>	0	R5
V13	Stoccaggio / Trattamento rifiuti solidi/fangosi palabili per inertizzazione	100	Vasca stoccaggio rifiuti - fanghi palabili / terreni o di miscelazione rifiuti palabili per essere ammessi a trattamento chimico-fisico di inertizzazione / stabilizzazione	100	D15-D13-D9-R13-R12
V14-1-A	Stoccaggio / Trattamento rifiuti solidi/fangosi palabili per inertizzazione	100	Vasca stoccaggio rifiuti - fanghi palabili / terreni o di miscelazione rifiuti palabili per essere ammessi a trattamento chimico-fisico di inertizzazione / stabilizzazione	100	D15-D13-D9-R13-R12
V14-1-B	Stoccaggio / Trattamento rifiuti solidi/fangosi palabili per inertizzazione	100	Vasca stoccaggio rifiuti - fanghi palabili / terreni o di miscelazione rifiuti palabili per essere ammessi a trattamento chimico-fisico di inertizzazione / stabilizzazione	100	D15-D13-D9-R13-R12
V14-2	Stoccaggio / Trattamento rifiuti solidi/fangosi palabili per inertizzazione	100	Vasca stoccaggio rifiuti - fanghi palabili / terreni o di miscelazione rifiuti palabili per essere ammessi a trattamento chimico-fisico di inertizzazione / stabilizzazione	100	D15-D13-D9-R13-R12
V15	Soil washing	490	Vasca prestoccaggio/cernita/raggruppamento rifiuti ammessi a soil washing	490	R13-R12
	Biopila		Raggruppamento, cernita rifiuti da assoggettare a controllo analitico con finalità di recupero R5 <ul style="list-style-type: none"> <li>Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>lotti EoW certificati</li> </ul> Stoccaggio, miscelazione rifiuti destinati a trattamento D8		D15-D13-R13-R12-R5
V15*	D.M.127/2024	490	<b>Vasca per messa in riserva (R13) e recupero (R5) deposito lotti in attesa di certificazione, lotti certificati</b>	490	R13-R5
V16	Soil washing	490	Vasca prestoccaggio/cernita/raggruppamento rifiuti ammessi a soil washing	490	R13-R12

Nome	Funzione area	Capacità m <sup>3</sup>	Descrizione operazioni	Stoccaggio rifiuti m <sup>3</sup>	Operazioni autorizzate
	Biopila		Raggruppamento, cernita rifiuti da assoggettare a controllo analitico con finalità di recupero R5 <ul style="list-style-type: none"> <li>Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>lotti EoW certificati</li> </ul> Stoccaggio, miscelazione rifiuti destinati a trattamento D8		D15-D13-R13-R12-R5
<b>V16*</b>	<b>D.M.127/2024</b>	<b>490</b>	<b>Vasca per messa in riserva (R13) e recupero (R5) deposito lotti in attesa di certificazione, lotti certificati</b>	<b>490</b>	<b>R13-R5</b>
V17	Soil washing	490	Vasca prestoccaggio/cernita/raggruppamento rifiuti ammessi a soil washing	490	R13-R12
	Biopila		Raggruppamento, cernita rifiuti da assoggettare a controllo analitico con finalità di recupero R5 <ul style="list-style-type: none"> <li>Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>lotti EoW certificati</li> </ul> Stoccaggio, miscelazione rifiuti destinati a trattamento D8		D15-D13-R13-R12-R5
<b>V17*</b>	<b>D.M.127/2024</b>	<b>490</b>	<b>Vasca per messa in riserva (R13) e recupero (R5) deposito lotti in attesa di certificazione, lotti certificati</b>	<b>490</b>	<b>R13-R5</b>
V18	Soil washing	490	Vasca prestoccaggio/cernita/raggruppamento rifiuti ammessi a soil washing	490	R13-R12
	Biopila		Raggruppamento, cernita rifiuti da assoggettare a controllo analitico con finalità di recupero R5 <ul style="list-style-type: none"> <li>Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>lotti EoW certificati</li> </ul> Stoccaggio, miscelazione rifiuti destinati a trattamento D8		D15-D13-R13-R12-R5
<b>V18*</b>	<b>D.M.127/2024</b>	<b>490</b>	<b>Vasca per messa in riserva (R13) e recupero (R5) deposito lotti in attesa di certificazione, lotti certificati</b>	<b>490</b>	<b>R13-R5</b>
V19	Trattamento termico	170	Materiale in uscita dal trattamento termico	170	D13-R12
	Stoccaggio rifiuti solidi polverulenti e non / fangosi palabili		Deposito preliminare – messa in riserva		D15-R13
V20	Soil washing	170	Vasca stoccaggio limo disidratato da soil washing	170	D15-R13
V21	Soil washing	100	Vasca stoccaggio EoW da soil washing <ul style="list-style-type: none"> <li>Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>lotti EoW certificati</li> </ul>	0	R5
V22	Soil washing	100	Vasca stoccaggio EoW da soil washing <ul style="list-style-type: none"> <li>Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>lotti EoW certificati</li> </ul>	0	R5
V23	Biopila	100	Vasca stoccaggio terreno vagliato e tritato da sottoporre alle successive fasi di lavorazione	0	D13-R12
	Soil washing		Vasca stoccaggio EoW da soil washing <ul style="list-style-type: none"> <li>Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>lotti EoW certificati</li> </ul>		R5

Nome	Funzione area	Capacità m <sup>3</sup>	Descrizione operazioni	Stoccaggio rifiuti m <sup>3</sup>	Operazioni autorizzate
V24	Biopila	650	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vasca stoccaggio terreno vagliato e triturato da sottoporre alle successive fasi di lavorazione</li> </ul> Vasca stoccaggio EoW da biopila <ul style="list-style-type: none"> <li>Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>lotti EoW certificati</li> </ul>	0	D13-R12-R5
	Soil washing		Vasca stoccaggio terreno vagliato e triturato da sottoporre alle successive fasi di lavorazione Vasca stoccaggio EoW da soil washing <ul style="list-style-type: none"> <li>Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>lotti EoW certificati</li> </ul>		R12-R5
CS1	Stoccaggio	25	Cassone scarrabile per rifiuti	25	D15-R13
CS2	Stoccaggio	25	Cassone scarrabile per rifiuti	25	D15-R13
CS3	Stoccaggio	25	Cassone scarrabile per rifiuti	25	D15-R13
CS4	Stoccaggio	25	Cassone scarrabile per rifiuti	25	D15-R13
CS5	Stoccaggio	25	Cassone scarrabile per rifiuti	25	D15-R13
CS6	Stoccaggio	25	Cassone scarrabile per rifiuti	25	D15-R13
CS7	Stoccaggio	25	Cassone scarrabile per rifiuti	25	D15-R13
CS8	Stoccaggio	25	Cassone scarrabile per rifiuti	25	D15-R13
CS9	Stoccaggio	25	Cassone scarrabile per rifiuti	25	D15-R13
CS10	Stoccaggio	25	Cassone scarrabile per rifiuti	25	D15-R13
CS11	Stoccaggio	4	Cassone scarrabile per rifiuti	4	D15-R13
Zona C	Ricezione rifiuti	100	Area scarico rifiuti per trasferimento interno	0	D15-R13
Zona L	Stoccaggio rifiuti	110	Area stoccaggio rifiuti confezionati anche contenuti amianto	110	D15-R13
Zona M	Stoccaggio materie prime	50	Area stoccaggio materie prime confezionate (es. cisternette, big bags)	0	/
SP1	Stoccaggio	300	Area stoccaggio rifiuti confezionati (dimensioni circa 9,6 X 12,7 metri)	300	D15-R13
SP2	Stoccaggio	215	Area stoccaggio rifiuti confezionati (dimensioni circa 18,5 X 4,6 metri)	215	D15-R13
SP3	Stoccaggio	265	Area stoccaggio rifiuti confezionati (dimensioni circa 3,4 X 31,6 metri)	265	D15-R13
SP4	Stoccaggio	285	Area stoccaggio rifiuti confezionati (dimensioni circa 34,3 X 3,4 metri)	285	D15-R13
SP5	Stoccaggio	675	Area stoccaggio rifiuti confezionati (dimensioni trapezoidali assimilabili a rettangolo di circa 10 X 27 metri)	675	D15-R13
SP6	Stoccaggio	275	Area stoccaggio rifiuti confezionati (dimensioni circa 6,3 X 17,9 metri)	275	D15-R13

Qualora la ditta intenda produrre aggregato recuperato ai sensi del D.M. 127/2024, dovrà prevedere che le vasche **V15\***, **V16\***, **V17\*** e **V18\*** (per la totalità o in numero congruo di esse) siano ad uso esclusivo per tale attività di recupero, che dovrà avere un impianto meccanico dedicato.

In tutte le vasche esterne di cui sopra (V15-V16-V17-V18-V19-V20-V21-V22-V23 e V24), non sono posti in stoccaggio rifiuti allo stato fisico fangoso caratterizzati:

- da un ridotto tenore di “residuo secco”, tale da produrre percolazioni;
- dalla presenza di composti organici volatili che possono produrre emissioni in atmosfera, di qualsiasi tipo e natura, a forte “impatto odorigeno”.

Al fine di tutelare l’ambiente e il personale addetto è consentito l’inserimento, in corrispondenza della vasca V1, di una zona circoscritta chiusa per una superficie pari a 100 m<sup>2</sup> in modo tale che all’interno sia possibile l’intervento di mezzi meccanici atti alla rimozione del rifiuto stabilizzato alla fine della fase di maturazione. La camera di confinamento sarà asservita in modo puntuale dal sistema di aspirazione già presente in tutta l’area operativa (senza variazione della sua potenzialità anche espressa in Nm<sup>3</sup>/h) a mezzo nuova connessione aerea adducente al sistema di abbattimento (filtro a maniche e successivo filtro a carbone attivo) collegato al punto di emissione autorizzata

“E7”.

Al fine di tutelare l'ambiente e il personale addetto è consentito l'inserimento, in corrispondenza della vasca V1, di una zona/camera di confinamento circoscritta chiusa per una superficie pari a 100 m<sup>2</sup> in modo tale che all'interno sia possibile l'intervento di mezzi meccanici atti alla rimozione del rifiuto stabilizzato alla fine della fase di maturazione. La camera di confinamento sarà asservita in modo puntuale dal sistema di aspirazione già presente in tutta l'area operativa (senza variazione della sua potenzialità anche espressa in Nm<sup>3</sup>/h) a mezzo nuova connessione aerea adducente al sistema di abbattimento (filtro a maniche e successivo filtro a carbone attivo) collegato al punto di emissione autorizzata “E7”.

Prima della sua immissione nella linea di aspirazione, il fluido gassoso viene fatto passare per un sistema tipo “demister” a ciclo chiuso, consentendo di eliminare le polveri e le particelle d'acqua eventualmente prodotte, con recupero della condensa, che all'occorrenza potrà essere inviata all'impianto di inertizzazione come acqua di processo evitando il sovraccarico del filtro a maniche e del successivo filtro a carbone.

Sono presenti inoltre:

- due decanter sezione di centrifugazione: al fine di migliorare la gestione del trattamento chimico fisico - sezione centrifugazione; quello di più recente installazione, supporta una maggiore portata idraulica ed è utilizzato sul prodotto grezzo prima dello stoccaggio, al fine di eliminare, nella maniera più efficace possibile, la parte sedimentabile, per ovviare il problema del ristagno dei sedimenti all'interno dei silos di stoccaggio. Il decanter di meno recente installazione viene dedicato ai trattamenti di finissaggio successivi. In questo modo vi è il vantaggio di non saturare i processi successivi con dei reflui che potranno essere preventivamente eliminati, avendo quindi la facoltà di accendere i macchinari di lavorazione, solo al riempimento degli stoccaggi dedicati, con notevole semplificazione delle attività e notevole risparmio energetico;
- vaglio posto parallelamente alla già presente benna vagliatrice per le attività D9 e R12, al fine di integrare l'attività di vagliatura indicata con il n. 4 - Cernita, selezione e bonifica/lavaggio manuali, eventuale pressatura dell'Allegato A1 – MATRICE TRATTAMENTI.

### **Accorgimenti operativi**

L'attività è vincolata, oltre che al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e delle normative tecniche vigenti, alle seguenti particolari condizioni:

- a) di ammettere alle operazioni di soil washing i rifiuti indicati nell'allegato “A1” contaminati da “idrocarburi totali”, da intendersi così come definiti nella nota APAT (prot n. 009267 del 10 marzo 2008): “idrocarburi compresi nell'intervallo tra C 10 e C 40 mediante gas cromatografia UNI EN 14039 (gennaio 2005)” e rifiuti non contaminati con riferimento alla Tabella 1, Allegato 5 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- b) di ammettere alle operazioni di soil washing i rifiuti indicati nell'allegato “A1” contaminati da metalli e/o da sostanze per cui il processo di soil washing sia tecnicamente idoneo;
- c) la produzione di materiale EoW (D.L.gs 152/06 art 184 ter comma 3) dalle operazioni R3 e R5 deve rispettare le condizioni e i criteri riportati negli specifici allegati da C1 a C3, ivi inclusi i parametri di ammissibilità a recupero e di processo, nonché i requisiti per la certificazione EoW, le frequenze di campionamento, certificazione e i corrispondenti metodi analitici;
- d) la produzione di aggregato recuperato ai sensi del D.L.gs 152/06 art 184 ter comma 2 (D.M. 127/2024) dall'operazione R5 deve rispettare le condizioni e i criteri disposti dal succitato D.M. e riportati nello specifico allegato C4;
- e) i rifiuti destinati alla produzione di EoW ai sensi del D.L.gs 152/06 art 184 ter comma 2 dovranno essere identificati al momento della loro accettazione e gestiti in una linea dedicata (vasche di messa in riserva, impianto di trattamento meccanico e aree per la gestione dei lotti

- sia in attesa di certificazione che certificati);
- f) l'acqua in uscita dall'impianto di depurazione chimico-fisico potrà essere utilizzata nell'impianto di soil washing solo se rispetta i limiti previsti nella corrispondente tabella riportata al paragrafo C2.2. I campionamenti istantanei ai fini degli autocontrolli sono effettuati con cadenza mensile e le determinazioni analitiche riguardano i parametri indicati nello schema di cui al paragrafo D2.8.4. I risultati delle analisi sono a disposizione dell'autorità preposta al controllo;
  - g) per il deposito delle diverse tipologie di rifiuti sono usati esclusivamente contenitori a norma, in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta, nonché la protezione dagli agenti atmosferici;
  - h) i rifiuti contenenti solventi e liquami organici infiammabili o ad elevata tensione di vapore, sono custoditi in appositi contenitori a tenuta, opportunamente protetti dall'irraggiamento solare;
  - i) allo scopo di rendere nota, durante il deposito preliminare, la natura e la pericolosità dei rifiuti contraddistinti negli allegati dall'asterisco “\*”, i recipienti che li contengono, fissi e mobili, sono opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni sono ben visibili per dimensioni e collocazione;
  - j) ai fini di minimizzare la probabilità di sovra riempimento dei serbatoi di stoccaggio, l'allarme di massimo livello per ciascun serbatoio è collegato ad un segnale acustico in prossimità dell'area di carico-scarico;
  - k) l'area di scarico deve essere presidiata durante le movimentazioni e deve essere possibile per l'operatore procedere all'immediato arresto del flusso direttamente dalla sua postazione di lavoro;
  - l) la ditta si è dotata di procedure, a disposizione degli Enti di controllo, per la gestione degli sversamenti accidentali nonché delle tecnologie e materiali necessari per mitigarne le conseguenze per l'ambiente e la salute dei lavoratori interessati;
  - m) relativamente alle operazioni di deposito preliminare D15 di rifiuti identificabili con codice EER 170601\* materiali isolanti contenenti amianto e 170605\* materiali da costruzione contenenti amianto:
    - l'attività di stoccaggio potrà interessare solamente rifiuti già trattati con materiale impregnante/pellicolante e confinati con teli in materiale plastico nel rispetto delle procedure previste dalla normativa specifica;
    - il tempo massimo di permanenza dei rifiuti è stabilito in 180 giorni, termine entro il quale i rifiuti sono avviati allo smaltimento;
    - i rifiuti depositati sulla piattaforma di stoccaggio, non devono essere ulteriormente movimentati (con l'ovvia esclusione delle operazioni di carico sul mezzo che dovrà effettuare il trasporto al sito di smaltimento);
    - sulla piattaforma i singoli lotti di rifiuto devono essere sistemati già confezionati in pallets e su ogni lotto deve essere riportata la data di assunzione in deposito preliminare, al fine di rendere manifesta l'osservanza della prescrizione circa il tempo massimo di permanenza;
    - Lo stoccaggio dei suddetti rifiuti può avvenire esclusivamente nelle aree dedicate (V1-V6-V7-zona L) e non in contemporanea con altre tipologie di rifiuti.
    - il sito di deposito preliminare è provvisto di idonea segnaletica informativa e dotato di cartelli di divieto di ingresso ai non autorizzati;
  - n) relativamente alla attività di trattamento chimico fisico D9 e operazioni di miscelazione (R12-D13) di rifiuti identificati con cod. EER appartenente alla categoria 16 08 Catalizzatori esauriti:
    - L'attività è svolta per singole unità di lavorazione in uscita. È costituito un registro con pagine numerate e vidimate da ARPAE - Servizio Territoriale di Rimini nel quale sono

annotate codici EER di rifiuti sottoposti ad inertizzazione utilizzati per la formazione del lotto non che il codice EER utilizzato per l'allontanamento.

- Nel caso in cui vengano sottoposti a trattamento solo rifiuti speciali non pericolosi, è consentito l'allontanamento con cod. EER non pericoloso.
- Nel caso in cui vengano sottoposti alla sola miscelazione (R12-D13), e non anche a trattamento, rifiuti di cui anche uno solo sia identificato quale rifiuto speciale pericoloso, l'allontanamento del rifiuto ottenuto da tale attività (di sola miscelazione) deve obbligatoriamente essere identificato con cod. EER pericoloso.
- Nel caso in cui vengano sottoposti a miscelazione solo rifiuti speciali pericolosi, l'allontanamento del rifiuto ottenuto da tale attività deve obbligatoriamente essere identificato con cod. EER pericoloso;

o) relativamente alle attività di inertizzazione/stabilizzazione rifiuti D9 (che non sia solo omogeneizzazione e quindi miscelazione R12-D13):

- L'attività è svolta per singole unità di lavorazione in uscita. È costituito un registro con pagine numerate e vidimate da ARPAE - Servizio Territoriale di Rimini nel quale sono annotate codici EER di rifiuti sottoposti ad inertizzazione utilizzati per la formazione della unità di trattamento, nonché il cod. EER utilizzato per l'allontanamento.
- L'attività è svolta con l'obiettivo di ottenere un rifiuto inertizzato con caratteristiche corrispondenti alle omologhe aperte negli impianti di successiva destinazione.
- Annualmente sono rinnovate le omologhe negli impianti di destinazione per tipologia di rifiuti inertizzati/stabilizzati.
- Nel caso in cui vengano sottoposti a trattamento (inertizzazione/stabilizzazione) solo rifiuti speciali non pericolosi, è consentito l'allontanamento con cod. EER non pericoloso;
- Nel caso in cui vengano sottoposti a trattamento (inertizzazione/stabilizzazione) rifiuti ottenuti da attività di miscelazione (R12-D13) di cui anche uno solo sia identificato quale rifiuto speciale pericoloso, l'allontanamento del rifiuto finale ottenuto da tale attività potrà essere identificato con cod. EER pericoloso o non pericoloso secondo il criterio di classificazione di cui Allegato I alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 all.D alla Parte IV;
- L'attività di miscelazione R12-D13
  - di rifiuti non pericolosi tra di loro e/o
  - non pericolosi e pericolosi tra di loro e/o
  - tra rifiuti pericolosi di diversa pericolosità HP tra di loro

e il conseguente trattamento con chemicals specifici di base, secondo quanto prestabilito anche dalle prove pilota di laboratorio e finalizzata alla stabilizzazione/inertizzazione, è consentita nelle apposite vasche indicate in tabella 1, a mezzo escavatore o altri mezzi meccanici idonei.

- nel caso in cui si intenda ammettere al trattamento chimico-fisico di inertizzazione/stabilizzazione (D9, R12) un rifiuto che abbia caratteristiche tali da comportarsi come un "reagente indotto" nei confronti degli altri rifiuti facenti parte del mix, dovrà essere verificate le seguenti condizioni:
  - il rifiuto sia compatibile con tutti gli altri rifiuti facenti parte dell'unità di trattamento (condizione questa comune a tutti gli altri rifiuti del mix);
  - la presenza nel mix di tale rifiuto sia già stata prevista sin dall'inizio della costituzione dell'unità di trattamento;
  - il suo contributo al processo chimico-fisico come reagente, sia esso solo parziale o in toto, non sia l'unico ma debba avvalersi anche di quello di altri chemicals di base che vanno in ogni caso aggiunti al mix facenti parte della "ricetta" individuata, eventualmente determinata dalle prove pilota eseguite dal Laboratorio interno della Rovereta Srl.

p) Relativamente alle operazioni di trattamento termico (D9-R12), la società Rovereta S.r.l

effettua il processo di trattamento termico ad una temperatura massima di 600 °C nella zona di reazione dell'essiccatore/desorbitore. Il controllo della temperatura in tale zona è acquisito tramite un sistema di rilevazione e registrazione in continuo cartaceo o informatizzato. Il range delle temperature dell'impianto installato, in riferimento alle zone di processo, è il seguente:

**Tab.2**

Temperatura °C	Zona di Preriscaldamento	Zona di Reazione	Zona di combustione
Temperatura misurata al tamburo	150 ÷ 300 °C	400 ÷ 600 °C	200 ÷ 300 °C

- lo stoccaggio (D15/R13) del materiale avviato al trattamento termico della linea di “chimico- fisico” avviene nelle aree V8 - V9 - V10 e V11;
- i codici EER ammessi alla linea di trattamento sono indicati nella colonna 1 del sub allegato A1.;
- l'impianto di trattamento termico è utilizzato per i rifiuti contenenti inquinanti costituiti da idrocarburi aventi atomi di carbonio  $4 \leq C \leq 40$  provenienti da:
  1. trattamento di soil washing;
  2. trattamento di inertizzazione;
  3. rifiuti provenienti dall'esterno;
- in accordo con l'Allegato I alla parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e con il Regolamento UE 1357/2014 recepito dalla normativa italiana, non sono ammessi a essiccazione termica, sia in D9 che in R12, i rifiuti classificati con le seguenti frasi di pericolo:
  1. HP1 "Esplosivo": rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, a una pressione e una velocità tale da causare danni nell'area circostante Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi;
  2. HP2 "Comburente": rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie;
  3. HP3 "Infiammabile":
    - Rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60°C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 56°C e inferiore o pari a 75°C;
    - Rifiuto solido o liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra a contatto con l'aria;
    - Rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;
    - Rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20°C a pressione normale di 101,3 kPa;
    - Rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;
    - Altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.
  4. HP9 "Infettivo": rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.

5. HP12 “Liberazioni di gas a tossicità acuta”: rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l’acqua o con un acido.
  6. HP15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente.
- q) ogni cumulo di rifiuto o di materiale EoW (anche in attesa di certificazione) è dotato di cartellonistica indicativa, integrata da idonea documentazione che lo identifichi puntualmente;
  - r) nelle operazioni di carico e scarico e di trasferimento dei rifiuti sono adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
  - s) tutte le operazioni manuali sono eseguite dagli operatori in condizioni di massima sicurezza;
  - t) l’area del centro, i piazzali, sono mantenuti costantemente puliti ed in condizioni da non costituire pericolo per la salute e per l’igiene;
  - u) l’adiacente viabilità pubblica interessata dall’area di accesso è assoggettata alle norme del codice della strada che riporta fra gli atti vietati (art. 15) “... *insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze, apportare o spargere fango o detriti a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi o diramazioni...*”;
  - v) per gli apparecchi ed ai PCB contenuti, è obbligatorio:
    - avviare allo smaltimento finale gli apparecchi contenenti PCB nonché i PCB stessi, entro sei mesi dal loro ricevimento;
    - comunicare semestralmente all’ARPAE - SAC di Rimini gli impianti di destinazione degli apparecchi contenenti PCB e del PCB in esso contenuto, qualora tali parametri siano superiori ai limiti prescritti dalle normative vigenti;
    - trasmettere l’estratto del contratto da cui si evinca l’impianto di destinazione dei rifiuti suddetti, gli obblighi contrattuali assunti dalla ditta che gestisce l’impianto di destinazione relativi al ritiro dei rifiuti stessi, le quantità di rifiuti ritirati e le scadenze temporali;
  - w) sono fatte salve le autorizzazioni, concessioni e permessi di altri Enti ed Amministrazioni, nonché i diritti di terzi.

## **C1.3 MODIFICHE RICHIESTE DAL GESTORE**

### ***C1.3.1 MODIFICHE IN SEDE DI RIESAME DI AIA***

Di seguito si riporta l'elenco delle modifiche proposte dal gestore in sede di riesame (**DET-AMB-2022-5598 del 02/11/2022**) ed accolte all'Autorità competente:

- Trasformazione dell’essiccatore da impianto di recupero (R5) a impianto per il pretrattamento finalizzato al recupero/smaltimento (D9-R12);
- Rinuncia attività di recupero R3, R4, R5 ed R8 dalle attività di (4) cernita, selezione, bonifica/lavaggio manuali, eventuale pressatura attualmente autorizzate alle operazioni D9, R3, R4, R5, R8-R12 Operazioni svolte: cernita e separazione di rifiuti, bonifica e lavaggio degli imballaggi e delle attrezzature fuori uso classificate come rifiuto, riduzione volumetrica e pressatura;
- Riduzione quantitativi autorizzati alle attività di soil washing e biopila (D8-D9, R12-R5) da 106.000 ton/anno a 86.000 ton/anno dovuto alla riduzione dell’utilizzo del soil washing, nell’ottica di miglioramento continuo dell’attività, finalizzato alla riduzione degli impatti ambientali;
- Inserimento, nell’attività di recupero bioremediation (R5, R12), del codice rifiuto 191209 minerali (ad esempio sabbie, rocce);
- Chiarimento/integrazione dello svolgimento delle operazioni D13, come da seguente descrizione del ciclo produttivo;

- Eliminazione, dall'elenco dei codici EER autorizzati allo stoccaggio (R13-D15), dei seguenti codici rifiuto:

<b>Codice EER</b>	<b>DEFINIZIONE</b>
<b>03 03 05</b>	fanghi prodotti dai processi di disinchiostrazione nel riciclaggio della carta
<b>03 03 07</b>	scarti dalla separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
<b>03 03 09</b>	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
<b>03 03 11</b>	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10
<b>07 07 03*</b>	solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
<b>07 07 07*</b>	fondi e residui di reazione, alogenati
<b>16 09 01*</b>	permanganati, ad esempio permanganato di potassio
<b>16 09 02*</b>	cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio
<b>17 04 01</b>	rame, bronzo, ottone
<b>17 04 02</b>	alluminio
<b>17 04 03</b>	piombo
<b>17 04 04</b>	zinco
<b>17 04 06</b>	stagno
<b>17 04 10*</b>	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
<b>18 01 06*</b>	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
<b>18 01 07</b>	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06
<b>19 07 02*</b>	percolato di discarica, contenente sostanze pericolose
<b>19 07 03</b>	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02
<b>19 10 01</b>	rifiuti di ferro e acciaio
<b>19 10 02</b>	rifiuti di metalli non ferrosi
<b>19 10 05*</b>	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
<b>19 12 06*</b>	legno contenente sostanze pericolose
<b>20 01 13*</b>	solventi
<b>20 01 14*</b>	acidi
<b>20 01 15*</b>	sostanze alcaline
<b>20 01 27*</b>	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
<b>20 01 28</b>	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 28
<b>20 01 29*</b>	detergenti contenenti sostanze pericolose
<b>20 01 30</b>	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
<b>20 01 33*</b>	batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
<b>20 01 34</b>	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

- Inserimento, per tutti i codici rifiuto attualmente autorizzati all'operazione D14 (sconfezionamento, riconfezionamento), dell'attività R12 al fine di poter procedere allo sconfezionamento e/o riconfezionamento anche per i rifiuti destinati a successive operazioni di recupero interne o presso terzi autorizzati;

L'impianto di essiccazione potrà essere utilizzato anche per la disidratazione termica dei fanghi ottenuti dal trattamento di soil washing, siano essi da considerare rifiuti o non rifiuti (end of waste). Nel primo caso l'operazione sarà registrata nel registro di carico / scarico dei rifiuti come R12 o D9, nel secondo sarà registrato il funzionamento dell'essiccatore ed il quantitativo di fango non rifiuto

lavorato.

Le attività di recupero autorizzate sulla linea di cernita, selezione, bonifica/lavaggio manuali sono finalizzate alla separazione merceologica delle varie frazioni che compongono i rifiuti lavorati e non sono svolte nell'ottica di ottenere del materiale Eow.

Infatti, storicamente, i rifiuti separati sono stati, successivamente, gestiti ancora come rifiuti prodotti da tali operazioni.

### **CI.3.2 MODIFICHE NON SOSTANZIALI**

Con **Determinazione n. DET-AMB-2024-4912 del 11/09/2024** è stata rilasciata la Modifica Non Sostanziale di AIA che attiene alle seguenti modifiche:

1. Correzione refusi / errori materiali contenuti nel provvedimento autorizzativo vigente;
2. Adeguamento dei limiti derogati allo scarico in pubblica fognatura alle caratteristiche dei rifiuti liquidi ricevuti, senza appesantire il carico al depuratore finale. In particolare, tenuto conto dell'andamento delle lavorazioni, basate sul trattamento di rifiuti provenienti principalmente dal settore petrolchimico, alla luce della deroga già presente per il parametro COD e dato atto che la principale sostanza organica ossidabile residua nell'acqua di scarico è costituita da idrocarburi, solventi, ed emulsioni degli stessi, rilevabili anche come tensioattivi, la ditta propone di modificare le attuali deroghe per un volume massimo annuo di 50.000 m<sup>3</sup>, passando da:

<b>Parametri</b>	<b>UM</b>	<b>S1*</b>
BOD <sub>5</sub> (come O <sub>2</sub> )	mg/l	≤1.000
COD (come O <sub>2</sub> )	mg/l	≤5.000
Cloruri	mg/l	≤5.000
Tensioattivi totali (MBAS+BIAS)	mg/l	≤ 25
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	mg/l	≤ 80

a:

<b>Parametri</b>	<b>UM</b>	<b>S1*</b>
BOD <sub>5</sub> (come O <sub>2</sub> )	mg/l	≤1.000
COD (come O <sub>2</sub> )	mg/l	≤7.000
Cloruri	mg/l	≤5.000
Tensioattivi totali (MBAS+BIAS)	mg/l	≤ 25
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	mg/l	≤ 100
Solfati	mg/l	≤3.000
Idrocarburi	mg/l	≤ 50
Fenoli	mg/l	≤ 10
Solventi Organici Aromatici	mg/l	≤ 4
Boro	mg/l	≤ 10

3. Adeguamenti a matrice trattamenti per operazioni di miscelazione ed inertizzazione finalizzate al recupero (come da Suballegato A1 - Matrice Trattamenti Rev. Agosto 2024): laddove già autorizzata l'operazione D13 in "sezione 1- sezione chimico-fisica", avere autorizzata anche l'operazione R12 sempre in sezione 1 (se non già presente); inoltre, sempre per gli stessi rifiuti, avere autorizzate in "sezione 7 - miscelazione" (se non già presente) le operazioni D13 e R12 (queste ultime tutte di nuova introduzione, in quanto non presenti nell'A.I.A. vigente).  
Le operazioni "R12" e "D13" già autorizzate o richieste nella modifica in sezione 1 della Matrice sono da intendersi come miscelazioni preliminari per il successivo trattamento chimico-fisico internamente all'impianto Rovereta, da cui scaturiranno rifiuti, individuati dagli opportuni codici EER (es. "19.03.XX"), da destinare allo smaltimento (in caso di trattamento D13 e successivo D9) o al recupero (in caso di trattamento R12) presso impianti terzi all'uopo autorizzati.  
Le operazioni "D13" già autorizzate e le operazioni "D13" e "R12" richieste nella modifica in sezione 7 della Matrice sono da intendersi come miscelazioni da cui scaturiranno rifiuti, individuati dagli opportuni codici EER (es. "19.02.XX"), da destinare allo smaltimento (in caso di miscelazione D13) o al recupero (in caso di miscelazione R12) presso impianti terzi all'uopo autorizzati.  
La ditta intende uniformare il più possibile le operazioni di trattamento autorizzate per tutti i rifiuti che già erano autorizzati con operazione D13 (nella Sezione 1), affiancando, laddove non presente, anche l'operazione R12 (in Sezione 1: non cambia la natura del trattamento ma è finalizzato al successivo recupero). Per i rifiuti già autorizzati in Sezione 1 con l'operazione D13 è stata inoltre richiesta, laddove non già presente, l'autorizzazione anche in Sezione 7 (sempre in D13). Nella stessa Sezione 7, per tutti i rifiuti già autorizzati (o da autorizzare con la modifica) in D13, è stata richiesta la possibilità di effettuare miscelazione con operazione R12: si tratta sempre di una miscelazione ma finalizzata a successivo recupero anziché smaltimento. La logica di questa richiesta di modifica della Sezione 7 è che numerosi rifiuti ritirati per operazioni di trattamento chimico-fisico possono già avere caratteristiche idonee per il successivo invio a destinazione finale e pertanto potrebbero essere gestiti con miscelazione che genera rifiuti identificati da codice "19.02.XX" da destinare allo smaltimento o al recupero presso terzi: in tali casi si chiede di poter optare per la semplice miscelazione, senza necessità di addizione reagenti, al fine di preparare il rifiuto per la successiva destinazione di trattamento finale, sia essa finalizzata al recupero (R12) o allo smaltimento (D13).
4. Inserimento codice rifiuto 190801 residui di vagliatura e codice 100401\* scorie della produzione primaria e secondaria (tale rifiuto proviene esclusivamente dalla metallurgia termica del piombo e non da triturazione di batterie) per stoccaggio e trattamento;
5. Inserimento di 4 baie alle operazioni R13-D15 per i codici EER 170601\* e 170605\*. La ditta ritiene non necessario effettuare operazioni di pulizia e ripristino delle baie V8-V9-V10-V11 dopo lo stoccaggio di rifiuti con codice EER 170601\* e 170605\*, in quanto questi saranno ritirati e gestiti esclusivamente confezionati. In questo modo non vi sarà alcuna possibilità di contaminazione delle baie che possa compromettere l'ottenimento di EoW in caso di successivo utilizzo delle stesse ai fini di biopila.

**Il Provvedimento di Modifica Non Sostanziale di AIA di cui alla DET-AMB-2025-1361 del 07/03/2025** attiene all'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e di quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, in adempimento alla norma transitoria di cui all'Art.3, comma 3, del D.Lgs. n.102/2020 (che prevede, fra l'altro, *che i Gestori degli stabilimenti o delle installazioni (AIA) in esercizio al 28/08/2020, in cui le sostanze o le miscele pericolose sono utilizzate nei cicli*

produttivi da cui originano le emissioni, presentino una domanda di autorizzazione entro il giorno 1 gennaio 2025), ai fini dell'adeguamento alle disposizioni del rinnovato Art.271, comma 7 bis, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i..

La ditta comunica che non utilizza tali sostanze nel ciclo produttivo, ma che nel laboratorio a servizio dell'attività sono utilizzate come reagenti le seguenti sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene:

Tipo Prodotto	Utilizzo	Ind. Pericolo	Quantità kg	Arrivo prodotto	Stoccaggio in Stabilimento	Modalità Utilizzo
Composite 5	RL	H360D H351 H373	15	Bottiglia	In confezioni in laboratorio	TQ
Crude oil	RL	H351 H412 H335 H336 H360D H370 H304 H319 H225 H315 H302 H312 H332 H372	30	Bottiglia	In confezioni in laboratorio	TQ
Cromato di Potassio	RL	H350I H340 H319 H315 H335 H317 H410	0,2	Bottiglia	In confezioni in laboratorio	TQ

La ditta dichiara che tali sostanze non possono essere sostituite in quanto tali reagenti sono previsti da metodiche ufficiali di analisi per parametri necessari al monitoraggio e sono utilizzati in laboratorio e sotto cappe aspirate, convogliate ai punti di emissione autorizzati **E11A** ed **E11B**.

La valutazione del rischio associata all'esposizione ad agenti chimici per gli operatori è stata effettuata in ultima istanza nel corso del 2021 e, nel rispetto della normativa applicabile in materia D.lgs. 81/08 Titolo IX Capo II, deve essere adeguata / aggiornata a seguito di modifiche nell'utilizzo delle sostanze o a seguito di aggiornamenti normativi in materia.

Pertanto, dato atto quanto comunicato dalla ditta in merito alle sostanze classificate come H340-H350-H360 e dato atto che le stesse non sono inserite nel ciclo produttivo, che le quantità utilizzate sono ca. 45 kg/anno e che vengono stoccate all'interno di confezioni in laboratorio, si apporteranno le seguenti modifiche all'AIA vigente:

1. Tabella 5 e Tabella 18: i parametri da ricercare per i punti di emissione E11A ed E11B, in quanto le analisi di laboratorio vengono eseguite sotto entrambe le cappe, saranno soggetti alle stesse verifiche dei parametri delle emissioni in atmosfera;
2. Nella tabella a) al punto D3.3.5 viene modificata la frequenza annuale di campionamento, che diventa uguale per entrambi i punti di emissione denominati E11A ed E11B;

3. Così come previsto dal D.Lgs. 152/06 art. 271 comma 7-bis l'azienda, a cadenza quinquennale, dovrà presentare una relazione atta alla valutazione dell'utilizzo di sostanze alternative considerando rischi, fattibilità tecnica ed economica di queste.

**Il presente Provvedimento di Modifica Non Sostanziale di AIA** attiene l'adeguamento dell'autorizzazione in applicazione del DM n. 127/2024 (ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2) unicamente ai rifiuti attualmente gestiti in impianto e che hanno le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed elencati alla Tabella 1 punti 1 e 2 dell'allegato 1 del DM n. 127/2024 (si veda **allegato C4**).

Al riguardo, si riportano le seguenti considerazioni:

1. Utilizzare i criteri di cessazione di qualifica di rifiuto di cui al D.M.124/2024 per i rifiuti recuperati con le attività di Bioremediation e di Soil Washing (EoW ai sensi del D.L.gs 152/06 art 184 ter comma 3) non può essere accettato per le seguenti motivazioni:

Il D.M. 127/2024 norma il recupero di rifiuti non pericolosi, dove specificatamente definisce:

Art. 2.

*Definizioni*

*1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le seguenti:*

*a) «rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione»: i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, ove elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del presente regolamento;*

*b) «altri rifiuti inerti di origine minerale»: i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/ Ce ed elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 2, del presente regolamento;*

*c) «rifiuti inerti»: i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana;*

Tale definizione risulta in netto contrasto con le attività di Bioremediation (linea 2) e Soil Washing (linea 3) compiute dalla ditta e basate proprio sulle trasformazioni fisiche-chimiche (evaporazione, ossidazione e solubilità in soluzioni acquose) dei contaminanti contenuti nei rifiuti.

Inoltre, sempre ai sensi del succitato D.M.:

*Art. 3 Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto*

*1. Ai fini dell'articolo 1, comma 1, e ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1.*

Ai sensi di tale definizione, non è prevista la produzione di EoW ai sensi dell'art. 184 ter comma 3, effettuata dalla ditta con la linea di Bioremediation (2) e di Soil Washing (3).

Infine, ai sensi dell'Allegato 1 lettera c:

*Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dalle lettere a) e b) dell'articolo 2, finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avviene mediante fasi meccaniche e, quali, a mero titolo esemplificativo: la frantumazione, la vagliatura/selezione granulometrica, la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.*

*Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri definiti nelle successive tabelle 2 e 3. Il recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico, si consegua il rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento.*

Le attività di recupero bioremediation e soil washing compiute dalla ditta non possono considerarsi esclusivamente attività meccaniche.

- Oltre a quanto fin qui considerato, utilizzare i parametri e i limiti della tabella 2 del D.M. 127/2024 negli allegati C1 e C2 risulta non accettabile, in quanto, la scelta fatta nel D.M. di ricercare un numero inferiore di parametri rispetto alla Tabella 1 allegato 5 parte IV del D.L.gs 152/06 è da ritenersi direttamente collegata alla tipologia di rifiuti ammessi al recupero. Pertanto, i rifiuti considerati nel D.M.127/2024, data la loro provenienza e caratteristica intrinseca, hanno una probabilità di presenza verosimilmente quasi nulla dei contaminanti considerati nella tabella del D.L.gs 152/06, ma non nel D.M.127/24.

Il fatto che in detto D.M. non sia previsto il recupero di rifiuti identificati con codice EER 17 05 04 provenienti da siti oggetto di bonifica è da ritenersi dirimente, in quanto in un'area oggetto di bonifica la probabilità di contaminazione con altre sostanze risulta non prevedibile.

Inoltre, il D.M. 127/2024 prevede venga operato un tipo di recupero/trattamento che modifica esclusivamente la granulometria e l'allontanamento esclusivamente di "contaminanti grossolani" (separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate), ma non la variazione della concentrazione dei contaminanti di cui alla tabella sopracitata del D.L.gs 152/06.

Per quanto fin qui descritto, si ritiene che l'adeguamento al D.M. 127/2024 è da ritenersi accettabile esclusivamente se la ditta svolge recupero di rifiuti non pericolosi scrupolosamente aderente a quanto disposto nel D.M. 127/2024 in una linea di trattamento dedicata (linea 8), come considerato nel presente atto.

## **C2 VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI, CRITICITA' INDIVIDUATE, OPZIONI CONSIDERATE**

La Tab.3 presenta in modo sintetico la correlazione tra aspetti ambientali ed attività nell'ambito del ciclo produttivo.

**Tab.3**

Fase	Consumi			Emissioni			
	Energia	Materie prime	Acqua	Acque reflue	Emissioni in aria	Rifiuti	Rumore
Depurazione	X	X	X	X	X		X

Fase	Consumi			Emissioni			
	Energia	Materie prime	Acqua	Acque reflue	Emissioni in aria	Rifiuti	Rumore
chimico-fisica							
Separazione centrifuga	X	X	X		X	X	X
Inertizzazione	X	X			X	X	X
Bioremediation	X				X	X	X
Soil washing	X	X	X	X	X	X	X
Recupero ai sensi del D.M. 127/2024	X				X	X	X
Operazioni manuali di selezione-cernita	X		X		X	X	X
Scarico e stoccaggio	X				X		X
Equalizzazione	X				X		

## C2.1 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Di seguito si riporta lo schema semplificato delle emissioni

**Fig. 9**





Fig. 10

*Collegamenti al combustore termico rigenerativo (CTR) E12*



Con l'obiettivo di ottimizzare il costo energetico complessivo dello stabilimento, è in opera un by-pass tra i due Combustori (CTR1 e CTR2) in modo tale che, a seconda delle operazioni gestionali in corso, possano asservire entrambi o solo uno dei due sistemi operativi in esercizio, sempre nel rispetto dei valori limiti degli inquinanti di cui alla successiva Tab.4. Il gestore ha inoltre facoltà, a propria discrezione, di mettere "fuori esercizio" il combustore non ritenuto strettamente necessario (ad esempio per inattività dei sistemi operativi ad esso collegati), senza l'obbligo di dare comunicazione agli Enti di Controllo preposti, salvo che tale operazione non venga causata da guasti che richiedono interventi di straordinaria manutenzione con i sistemi operativi in esercizio. Le emissioni convogliate in atmosfera sono autorizzate a condizione del pieno rispetto delle condizioni sotto riportate.

**Tab. 4 Quadro complessivo delle emissioni convogliate**

Punto	Fase di lavorazione	Sistema di contenimento	Portata massima Nm <sup>3</sup> /h	Durata* ore/g	Durata g/a	Temp. °C	Altezza dal suolo m	Sezione emissione m <sup>2</sup>
E1	Combustore termico rigenerativo	PC+S	15.000	24	250	80	10	0,28
E2	Soil Washing	FT + A	26.000	16	250	Amb.	12,4	0,16
E4	Scarico terreni V15 V16 V17 V18	A	7.000	24	250	Amb.	7	0,126
E5	Vasche stoccaggio V13 V14	A	7.000	24	250	Amb.	3	0,16
E7	Aspirazione su ZONE A B C D E V2 V3 V4 V5 V6 V7	FT + A	26.000	24	250	Amb.	20	0,28
E8	Caldaia produzione vapore (Pot. Termica nomin: 2,3 MW <sub>th</sub> )	/	3.000	24	250	150	8	0,159
E9	Gruppo elettrogeno F.E.M. 2	/	900	1h/mese (emergenza)	250	150	2	0,018
E11A	Cappa laboratorio (150)	/	1600	16	252	Amb.	10	0,196
E11B	Cappa laboratorio (180)	/	1600	16	252	Amb.	10	0,196
E11C	Cappa laboratorio	/	800	16	252	Amb.	10	0,08
E11D	Cappa laboratorio	/	800	16	252	Amb.	10	0,125

Punto	Fase di lavorazione	Sistema di contenimento	Portata massima Nm <sup>3</sup> /h	Durata* ore/g	Durata g/a	Temp. °C	Altezza dal suolo m	Sezione emissione m <sup>2</sup>
E12	Combustore termico rigenerativo (Trattamento Termico)	PC+S	30.000	24	250	80	10.50	1.13

LEGENDA: FT= filtro a tessuto, A = adsorbitore a carboni attivi, PC = postcombustore, S = scrubber

**Tab. 5 Emissioni convogliate – valori limite per gli inquinanti emessi in atmosfera (VLE):**

Inquinante	U.M.	E1	E2	E4	E5	E7	E8 b)	E9 a)	E11A c)	E11B c)	E11C	E11D	E12
Polveri totali/Materiale Particellare	mg/Nm <sup>3</sup>	5	10	---	---	10	5	---	---	---	---	---	5
Sostanze organiche sotto forma di vapori e gas espresse come carbonio organico totale (TOC)	mg/Nm <sup>3</sup>	30	30	30	30	30	---	---	150	150	---	---	30
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	15	---	---	---	---	35	---	---	---	---	---	15
Composti inorganici del Cloro (espressi come HCl)	mg/Nm <sup>3</sup>	---	---	---	---	---	---	---	30	30	---	30	---
Acido Nitrico e i suoi sali (espressi come HNO <sub>3</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	---	---	---	---	---	---	---	5	5	5	5	---
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	100	---	---	---	---	350	---	---	---	---	---	200
Monossido di Carbonio (CO)	mg/Nm <sup>3</sup>	---	---	---	---	---	100	---	---	---	---	---	---

LEGENDA:

- Impianto di combustione rientrante nel novero dell'art. 272 comma 1 in quanto presente nell'allegato IV parte I alla lettera bb): "Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla Parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel". Tali controlli, opportunamente documentati, dovranno essere annotati su un registro con pagine numerate, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- Tenore di ossigeno di riferimento 3%. L'emissione rientra nella definizione contenuta nell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. come scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, i cui limiti si considerano automaticamente rispettati per un corretto funzionamento dell'impianto e per la sua alimentazione a metano o GPL. Tali controlli, opportunamente documentati, dovranno essere annotati su un registro con pagine numerate, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- Il punto di emissione E11A viene utilizzato con le stesse modalità e reagenti del punto di emissione E11B, pertanto gli vengono imposti gli stessi limiti di emissione.

Per la verifica dei limiti di emissione in atmosfera fissati nella presente AIA vengono utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi (Tab.6).

**Tab. 6 - Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni**

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni >20 mg/m <sup>3</sup> )
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Acido Cloridrico e composti inorganici del Cloro (espressi come HCl)	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Nitrico e i suoi sali (espressi come HNO <sub>3</sub> )	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico.
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH <sub>4</sub> )	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

**Tab. 7 - FORMAT 1 PER CAMPIONAMENTI PERIODICI**  
**(nell'esempio la determinazione della portata dell'effluente gassoso)**

DITTA						
SEDE DELLA PROVA						
FASE DI LAVORAZIONE						
SIGLA EMISSIONE						
Prelievo n.....del.....dalle ore.....alle ore.....						
Metodo						
DATI CAMINO						
Geometria del camino (circolare, rettangolare, irregolare)		Diametro m		Sezione m <sup>2</sup>		
DATI PER IL CALCOLO DEGLI AFFONDAMENTI (sempre centro escluso)						
Selezionare la regola (regola generale, regola tangenziale, discrezione)		n. bocchettoni effettivi		n. affondamenti		
DATI LINEA DI PRELIEVO						
K Darcy in formula		Lunghezza testa sonda cm		Flangia (z) cm		
Affondamento n°	affondamento reale in camino cm	$\Delta p$ misurato mm di H <sub>2</sub> O	Temp °C	Velocità calcolata da dp m/s	Velocità misurata m/s	note
ESITI MISURE PORTATA "Q" (calcolata dal delta P)						
Q effettiva h	Q normalizzata (101,3kPa, 0°C) Nmc/h	Q secca normalizzata (101,3 kPa, 0° C, gas secco) Nm <sup>3</sup> /h		Q in autorizzazione (101,3 kPa, 0° C, gas secco) Nm <sup>3</sup> /h		
Note al prelievo						
Apparecchiature funzionanti: al momento del prelievo _____ nelle 24 ore precedenti _____ Produzione in atto al momento del prelievo, tipo ____ quantità _____						

Nota: Si possono utilizzare anche format graficamente e/o con impaginazioni diverse da quelli proposti, ma devono comunque contenere le voci e i dati richiesti presenti nei format proposti.

**Tab. 8 - FORMAT 2 PER CAMPIONAMENTI PERIODICI**  
**(nell'esempio Materiale Particellare)**

DITTA	
SEDE DELLA PROVA	
FASE DI LAVORAZIONE	
SIGLA EMISSIONE	
Prelievo n.....del.....	
Metodo	
Ossigeno di riferimento se previsto in autorizzazione %	Portata in autorizzazione (101,3 kPa, 273 K, gas secco) Nm <sup>3</sup> /h
Prova eseguita	MPT1
ORA INIZIO MISURE	
ORA FINE MISURE	
MINUTI EFFETTIVI PRELIEVO	
SIG.A SUPPORTO	
LITRI INIZIALI (l)	
LITRI FINALI (l)	
VOLUME ASPIRATO (l)	
VELOCITA' AL PRELIEVO (m/s)	
UGELLO (mm)	
TEMPERATURA FUMI (°C)	
FLUSSO REALE (l/min)	
FLUSSO TEORICO (l/min)	
ERRORE FLUSSO (%)	
PRESSIONE ATMOSFERICA (Pascal)	
TEMP. POMPA (°C)	
TARA FILTRO (mg)	
CONC. O <sub>2</sub> EFFLUENTE %	
VOLUME ASPIRATO (Nm <sup>3</sup> )	

Frequenza dei campionamenti

Il gestore dell'impianto in oggetto effettua gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio (allegato 5).

Obblighi:

- Ad ogni fermata degli impianti di abbattimento dotati di sistema di verifica di funzionamento con registrazione, deve essere effettuata, a cura del gestore, annotazione su un apposito registro con pagine numerate e vidimate da ARPAAE – Servizio Territoriale di Rimini indicante le motivazioni dell'interruzione sui tracciati di registrazione. Ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento deve essere annotata.
- Ogni fermata per guasto degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera superiore a 4 ore, deve essere tempestivamente comunicata (via fax) all'Autorità Competente ARPAAE - SAC di Rimini ed ARPAAE – Servizio Territoriale di Rimini, indicando data e ora di presunta riattivazione;
- Per quanto riguarda ciascuna delle emissioni E1 ed E12 collegate ai 2 C.T.R., in caso di raggiungimento di una concentrazione pari al 45÷50 % del L.I.E. (limite inferiore di esplosività), allarme "Altissima concentrazione", con l'attivazione della procedura di blocco impianto e l'apertura di tutte le valvole di commutazione e del by-pass, l'azienda dovrà dare tempestiva comunicazione scritta ad ARPAAE – SAC di Rimini e ad ARPAAE – Servizio Territoriale di Rimini, e annotare nel citato registro la data l'ora di inizio e la durata dell'evento (o in alternativa l'ora di fine evento).

Indicazioni operative:

relativamente alla rete "Radielli" (Rif. D2.4.2 Rete Radielli)

- I supporti adsorbenti utilizzati per i campionatori diffusivi devono essere idonei all'adsorbimento dei composti organici volatili.
- La frequenza di sostituzione e analisi dei campionatori deve avere cadenza settimanale per ogni punto di prelievo.
- Dovranno essere comunicati per mezzo PEC da inviarsi ad ARPAAE – SAC di Rimini e ad ARPAAE – Servizio Territoriale di Rimini eventuali problematiche legate alla gestione dei radielli durante i periodi di monitoraggio (es.: smarrimenti, danneggiamenti, variazione dei periodi di esposizione, ecc...).

La frequenza di sostituzione e analisi dei campionatori deve avere cadenza settimanale per ogni punto di prelievo. I parametri da ricercare sono: benzene, toluene, xileni, etilbenzene, trimetilbenzene, idrocarburi (<C12, >C12). La metodica di campionamento e analisi deve essere quella prevista dalla "Fondaz. Maugeri – IRCCS", attualmente: *Composti Organici Volatili (COV) desorbiti con CS<sub>2</sub> - edizione 01/2003* (o la versione più recente).

Inoltre, con riferimento alla planimetria 3D revisione 2 del 04/07/2022 (in sostituzione alla planimetria 3D revisione 1 del 23/03/2021):

- Al fine di contenere le emissioni odorigene derivanti dalla movimentazione dei rifiuti, la tensostruttura costituente l'area operativa coincidente con le vasche V2 - V3 (EX ZONA E rif. Plan. 3D Rev. 1) dovrà essere dotata di un sistema di aspirazione confluyente al punto di emissione E7 con portata attualmente autorizzata di 26.000 Nm<sup>3</sup>/h.
- Confinamento e captazione odori dell'area adibita alle operazioni di scarico dei rifiuti (ZONA C). Al fine di contenere le emissioni odorigene derivanti dalla movimentazione dei rifiuti, la tensostruttura costituente la ZONA C dovrà essere dotata di un sistema di aspirazione confluyente al punto di emissione E7 con portata attualmente autorizzata di 26.000 Nm<sup>3</sup>/h.
- Adeguamento dell'area destinata a stoccaggio rifiuti sfusi e/o confezionati anche al trattamento dei terreni per bioremediation. Ogni biopila reversibile deve essere dotata di sistema centralizzato per l'aspirazione aria convogliata al punto di emissione E7 autorizzato per 26.000 Nm<sup>3</sup>/h.

- L'area carico e scarico rifiuti liquidi (EX ZONA F - rif. Plan. 3D Rev. 1) è dotata di un sistema di aspirazione confluyente nel punto di emissione identificato dalla sigla E1 – combustore termico rigenerativo;
- L'area adibita alla bonifica mezzi/cisterne che viaggiano in ADR, consistente nell'attività di lavaggio, coincide con la vasca V3 - (EX ZONA E - rif. Plan. 3D Rev. 1). Le operazioni di lavaggio dovranno essere eseguite nell'area confinata dotata di sistemi di captazione degli odori (EX ZONA E).

## C2.2 PRELIEVI E SCARICHI IDRICI

### C2.2.1 Prelievi

Il prelievo dell'acqua necessario allo svolgimento dell'attività, avviene dall'acquedotto pubblico. È disponibile per il prelievo anche un pozzo, concessionato ad uso antincendio, il cui uso è legato solamente alle condizioni di emergenza.

- È consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque per usi domestici nel rispetto del regolamento del gestore del servizio idrico;
- È consentito lo scarico delle acque dei pluviali (meteoriche) e le acque di seconda pioggia nella pubblica fognatura di acque bianche (scarichi S2 e S3) che recapita nel Torrente Ausella senza obblighi di controlli;
- Le acque reflue industriali e le acque di prima pioggia provenienti dall'impianto di depurazione che scaricano in pubblica fognatura (S1) dovranno rispettare i seguenti valori limite di emissione:

**Tab. 9 Emissioni in pubblica fognatura – valori limite per gli inquinanti emessi**

Parametri	UM	S1*
Solidi sospesi totali	mg/l	≤200
BOD <sub>5</sub> (come O <sub>2</sub> )	mg/l	≤1.000*
COD (come O <sub>2</sub> )	mg/l	≤7.000*
Cloruri	mg/l	≤5.000*
Tensioattivi totali (MBAS+BIAS)	mg/l	≤ 25*
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	mg/l	≤ 100*
Azoto nitrico (come N)	mg/l	≤30
Fosforo totale (come P)	mg/l	≤10
Idrocarburi totali	mg/l	≤ 50*
Arsenico	mg/l	≤0,5
Cadmio	mg/l	≤0,02
Cromo totale	mg/l	≤4
Cromo VI	mg/l	≤0,20
Mercurio	mg/l	≤0,005
Nichel	mg/l	≤4
Piombo	mg/l	≤0,3
Rame	mg/l	≤0,4
Zinco	mg/l	≤1,0
Fenoli	mg/l	≤ 10*

Parametri	UM	S1*
Solventi organici aromatici	mg/l	≤ 4*
Solfati	mg/l	≤ 3.000*
Boro	mg/l	≤ 10*

\* I limiti dei seguenti parametri sono fissati in deroga tramite contratto annuale con il Gestore del Servizio Idrico. Le deroghe di cui alla tabella precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore 50.000 mc/anno. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta presenta una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Il Gestore del Servizio Idrico si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse. Qualora si vengano a creare situazioni diverse connesse allo scarico di tali sostanze, sarà facoltà del Gestore del Servizio Idrico modificare i limiti dei parametri legiferati a cui la Rovereta Srl si dovrà comunque attenere.

### C2.2.2 Scarichi idrici

- Le acque per usi domestici scaricano in pubblica fognatura;
- Sono ammessi lo stoccaggio nelle vasche VA1 e TK11 ed il successivo riutilizzo all'interno dell'impianto, delle acque di seconda pioggia e delle acque di scarico dal trattamento chimico - fisico, riducendo quindi la necessità di risorsa idrica primaria.
- Le acque di prima pioggia non subiscono nessuna modifica rispetto alla fase intermedia;
- Le acque reflue industriali provenienti dall'impianto di depurazione (S1) scaricano in pubblica fognatura (S1).

### C2.3 RIFIUTI PRODOTTI

A titolo indicativo si presentano le prestazioni dell'impianto in termini di rifiuti prodotti (dati estratti dall'andamento storico dell'impianto così come dettagliato nella relazione tecnica allegata all'istanza) per il triennio 2017-2019, ritenuto significativo, tenuto conto che l'attività dell'impianto, nel biennio 2020-2021, non si è potuta svolgere appieno.

ELENCO EER	RIFIUTI PRODOTTI (KG)		
	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
061302*	38940	56960	47950
120117	128970	230	0
130802*	175350	0	0
150101	1560	40	300
150102	1410	90	0
150103	116220	129020	59360
150104	20	20	0
150106	100	0	0
150110*	171030	96360	67210
150202*	41874	69820	50063
150203	14970	4110	11970
160213*	10	0	390
160214	170	0	0
160305*	0	0	230

ELENCO EER	RIFIUTI PRODOTTI (KG)		
	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019
160306	0	0	28620
160505	0	210	0
160601*	0	1000	0
170101	2600	1666920	3900
170201		2800	0
170202	1150	1700	740
170203	25060	22040	6930
170204*	582390	2495	420
170302	15	413180	100160
170401	29420	0	0
170405	5549670	38180	1265
170503*	0	135370	0
170504	14000	1379180	0
170603*		1920	440
170604	2034250	12820	4430
170904	31520	914340	449120
190203	679200	0	0
190207*	1380	0	0
190304*	22381990	29824650	7468410
190305	15581840	19687690	6755870
191202	70060	118330	33040
191204	17840	13900	1800
191209	1404660	0	0
191301*	18220	10550	17380
191302	7740780	3525610	668560
200121*	10	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>56856679</b>	<b>58129535</b>	<b>15778558</b>


## C2.4 EMISSIONI SONORE

### C2.4.1 Caratterizzazione del sito

Il comune di Coriano ha approvato con delibera di consiglio comunale n.03 del 30/03/2020 il Piano di Classificazione Acustica Comunale ai sensi della Legge Regionale 9 maggio 2001 n. 15, art. 3. Al sito in esame ed ai ricettori R1 ed R2 è attribuita la Classe V, i cui limiti di immissione assoluti sono pari a 70 dBA in periodo di riferimento diurno e 60 dBA in periodo di riferimento notturno. Ai ricettori R3 ed R4 è attribuita la Classe III, i cui limiti di immissione assoluti sono pari a 60 dBA in periodo di riferimento diurno e 50 dBA in periodo di riferimento notturno. Il ricettori R5 è invece

appartenente allo Stato di San Marino ed è classificato in Classe III.

**Fig. 11**  
**ESTRATTO PIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DI CORIANO**




Limiti previsti dal DPCM 14/11/1997 (Art. 3):

- Classe V - aree prevalentemente industriali: Diurno 70 dB Notturmo 60 dB
- Classe III - aree di tipo misto: Diurno 60 dB Notturmo 50 dB

#### C2.4.2 Descrizione delle fonti rumorose

Con riferimento alla relazione tecnica redatta dal Tecnico competente in acustica allegata alla domanda di A.I.A. (il posizionamento delle sorgenti sonore, la sigla identificativa e la breve descrizione delle sorgenti sono riportati nell'Allegato 3C), nonché delle successive integrazioni presentate, si descrivono in seguito le principali fonti di rumore appartenenti alla ditta Rovereta S.r.l. (Fig. 12). Lo stabilimento della ditta Rovereta S.r.l., in realtà rappresenta l'accorpamento tra lo stabilimento Petroltecnica S.p.A. ed uno stabilimento adiacente (ex ditta Celli), acquisito da Petroltecnica ed attualmente vuoto, allo scopo di ottimizzare e migliorare l'organizzazione delle lavorazioni già svolte da Petroltecnica sfruttando l'ampliamento superficiale a disposizione.

Fig.12



## SORGENTI SONORE

SORGENTE
S1 - Ventilatore E12
S2 - Filtro E12
S3 - Ventilatori aria comburente E12
S4 - Camino E12
S5 - Camino ingresso aria E12
S6 - Portone sala lavorazione
S7 - Ventilatore E1
S8 - Ventilatori ingresso aria E1
S9 - Filtro E1
S10 - Camino E1
S11 - Ventilatore aspirazione impianto oli
S12 - Ventilatore filtro collettore 5
S13 - Ventilatore E4
S14 - Camino E4
S15 - Pala meccanica
S16 - Scarico mezzo pesante
S17 - Ventilatore E5
S18 - Camino E5
S19 - Compressori (civico 34)
S20A - Ventilatore 1 E7
S20B - Ventilatore 2 E7
S20C - Ventilatore 3 E7
S20D - Ventilatore 4 E7
S21 - Camino E7
S22 - Compressori (civico 32)
S23 - Ruspa cingolata
S24 - Muletto gasolio
S25 - Ventilatore E2
S26 - Camino E2
S27 - Porta soil washing

Le sorgenti sonore sono rappresentate:

- 1) dai vari impianti fissi presenti nel sito per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti, quali:
  - impianti per il trattamento dei terreni e rifiuti solidi (impianto soil washing e disidratazione fanghi);
  - linea di trattamento rifiuti liquidi (impianto chimico-fisico);
  - linea di trattamento oli e fanghi (impianto di centrifugazione);
  - linea di trattamento rifiuti fangosi (impianto di inertizzazione);
  - impianti di trattamento emissioni in aria.



Fig.14 e Fig. 15

RICETTORE	DESTINAZIONE	DISTANZA (m)	IMMAGINE
R2	Civile abitazione connessa ad attività produttiva	55 (facciata del ricettore dal confine di proprietà)	
R3	Civile abitazione a carattere rurale	175 (facciata del ricettore dal confine di proprietà)	
R4	Civile abitazione a carattere rurale	235 (facciata del ricettore dal confine di proprietà)	
R5 (San Marino)	Civile abitazione a carattere rurale	310 (facciata del ricettore dal confine di proprietà)	



RICETTORE	DESTINAZIONE	DISTANZA (m)	IMMAGINE
<b>R6</b>	Civile abitazione connessa ad attività produttiva (al momento non presidiato)	40 (facciata del ricettore dal confine di proprietà)	
<b>R7</b>	Civile abitazione connessa ad attività produttiva (al momento non presidiato)	15 (facciata del ricettore dal confine di proprietà)	
<b>R8</b>	Ufficio (al momento non presidiato)	20 (facciata del ricettore dal confine di proprietà)	

#### C2.4.4 Emissioni Sonore. Misurazioni e Livelli

Il software utilizzato, denominato Sound Plan, è descritto nel paragrafo precedente. Il modello è stato implementato inserendo dapprima gli edifici esistenti, considerando le altezze degli edifici e la tipologia di materiali con cui sono costruiti. Sono stati posizionati dei ricevitori ad 1 m dalle facciate per valutare la presenza delle aperture relative ad ambienti sensibili, ma nel contempo ottenere informazioni sul rumore esterno comprensivo della riflessione sulla facciata stessa. Sono state inserite le sorgenti sonore attuali, schematizzate come sorgenti (puntiformi ed areali) e calibrate (mediante posizionamento di ricevitore apposito) sulla base dei rilievi effettuati.

Per la situazione sopra descritta i risultati sono riportati nel paragrafo successivo sotto forma di mappe. calcolate all'altezza di 4 m dal terreno e tabelle con i valori ai singoli ricettori (calcolati tenendo conto della riflessione dovuta alle facciate). i cui ricevitori sono stati posizionati alla distanza di 1 m in esterno alle facciate e alle altezze di 1.8 m (GF = piano terra) e 4.8 m (1.FL = piano primo) (Fig. 16)

Fig.16



I transiti invece sono stati valutati inserendo nel modello di simulazione in base al loro numero utilizzando, come valore di emissione sonora, quella fornita nel database del programma di simulazione.

#### C2.4.5 Verifica dei Limiti di immissione assoluti

Nella tabella successiva si riportano sia il calcolo del rumore ambientale ai ricettori sensibili, ovvero la somma energetica del contributo di Rovereta Srl con il rumore di fondo calcolato, che il confronto con la zonizzazione acustica del comune di Coriano.

**Tab.10 Calcolo del rumore ambientale ai ricettori sensibili PERIODO DIURNO**

Ricevitore	Piano	Dir	LD dB(A)	Limite D dB(A)	Verifica
CNF 1	GF	0	71,2	70,0	SI*
CNF 2	GF	0	56,9	70,0	SI
CNF 3	GF	0	59,3	70,0	SI
CNF 4	GF	0	51,3	70,0	SI
R1	GF	SE	48,4	70,0	SI
R1	1.FL	SE	49,2	70,0	SI
R1	GF	NE	50,8	70,0	SI
R1	1.FL	NE	50,8	70,0	SI
R2	GF	SE	52,4	70,0	SI
R2	1.FL	SE	52,8	70,0	SI
R3	GF	N	42,6	60,0	SI
R3	1.FL	N	43,3	60,0	SI
R3	GF	W	41,3	60,0	SI
R3	1.FL	W	41,7	60,0	SI
R4	GF	N	42,3	60,0	SI
R4	1.FL	N	43,0	60,0	SI
R4	GF	W	42,1	60,0	SI
R4	1.FL	W	43,1	60,0	SI
R5	GF	E	44,8	60,0	SI
R5	1.FL	E	45,1	60,0	SI

**Tab.11 calcolo del rumore ambientale ai ricettori sensibili PERIODO NOTTURNO**

Ricevitore	Piano	Dir	LN dB(A)	Limite N dB(A)	Verifica
CNF 1	GF	0	68,3	60,0	SI*
CNF 2	GF	0	54,7	60,0	SI

Ricevitore	Piano	Dir	LN dB(A)	Limite N dB(A)	Verifica
CNF 3	GF	0	59,3	60,0	SI
CNF 4	GF	0	50,6	60,0	SI
R1	GF	SE	39,4	60,0	SI
R1	1.FL	SE	40,9	60,0	SI
R1	GF	NE	39,1	60,0	SI
R1	1.FL	NE	40,8	60,0	SI
R2	GF	SE	40,9	60,0	SI
R2	1.FL	SE	42,2	60,0	SI
R3	GF	N	39,5	50,0	SI
R3	1.FL	N	40,1	50,0	SI
R3	GF	W	37,7	50,0	SI
R3	1.FL	W	38,3	50,0	SI
R4	GF	N	41,6	50,0	SI
R4	1.FL	N	42,3	50,0	SI
R4	GF	W	41,3	50,0	SI
R4	1.FL	W	42,3	50,0	SI
R5	GF	E	40,6	50,0	SI
R5	1.FL	E	41,0	50,0	SI

#### C2.4.6 Verifica dei Limiti di immissione differenziali

Si riportano le tabelle con il rumore di stabilimento ottenuto dalle simulazioni confrontato con i limiti di applicabilità del differenziale. I limiti di applicabilità si riferiscono alla situazione a finestre aperte. La non applicabilità del differenziale prevede che il rumore ambientale sia inferiore al limite sia nella situazione a finestre aperte sia chiuse. Il limite di applicabilità a finestre chiuse è di 35 dBA in periodo diurno, inferiore di 15 dB al limite a finestre aperte. Poiché la situazione analizzata sta valutando l'impatto ai ricettori di sorgenti molto distanti e che si propagano principalmente per via aerea, si è valutato che la situazione a finestre aperte fosse la più critica per i ricettori. Per le considerazioni appena esposte si è ritenuto sufficiente eseguire il confronto solo con i limiti di applicabilità indicati nel decreto per la situazione "a finestre aperte". Il limite di applicabilità è riferito a valori rilevati all'interno di ambienti abitativi. Poiché i rilievi ed i valori sono stati effettuati e calcolati tutti in esterno, il limite si considera verificato per valori fino a circa 3 dB superiori al limite di applicabilità, in modo da valutare la perdita di energia che l'onda sonora subisce nel passaggio tra ambiente esterno ed abitativo. (Tab.12 e Tab.13).

**Tab.12 e Tab.13**

#### PERIODO DIURNO

Ricevitore	Piano	Dir	LD dB(A)	Limite D dB(A)	Verifica
R1	GF	NE	48,7	53,0	SI
R1	1.FL	NE	49,1	53,0	SI

Ricevitore	Piano	Dir	LD dB(A)	Limite D dB(A)	Verifica
R1	GF	SE	43,2	53,0	SI
R1	1.FL	SE	46,2	53,0	SI
R2	GF	SE	50,0	53,0	SI
R2	1.FL	SE	50,9	53,0	SI
R3	GF	N	42,2	53,0	SI
R3	1.FL	N	43,3	53,0	SI
R3	GF	W	40,2	53,0	SI
R3	1.FL	W	41,1	53,0	SI
R4	GF	W	42,1	53,0	SI
R4	1.FL	W	43,1	53,0	SI
R4	GF	N	42,3	53,0	SI
R4	1.FL	N	43,1	53,0	SI
R5	GF	E	44,6	53,0	SI
R5	1.FL	E	44,9	53,0	SI

#### PERIODO NOTTURNO

Ricevitore	Piano	Dir	LN dB(A)	Limite N dB(A)	Verifica
R1	GF	NE	39,1	43,0	SI
R1	1.FL	NE	40,8	43,0	SI
R1	GF	SE	39,4	43,0	SI
R1	1.FL	SE	40,9	43,0	SI
R2	GF	SE	40,9	43,0	SI
R2	1.FL	SE	42,2	43,0	SI
R3	GF	N	39,5	43,0	SI
R3	1.FL	N	40,1	43,0	SI
R3	GF	W	37,7	43,0	SI
R3	1.FL	W	38,3	43,0	SI
R4	GF	W	41,3	43,0	SI
R4	1.FL	W	42,3	43,0	SI
R4	GF	N	41,6	43,0	SI
R4	1.FL	N	42,3	43,0	SI
R5	GF	E	40,6	43,0	SI
R5	1.FL	E	41,0	43,0	SI

## C2.5 PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE

A protezione del suolo e delle acque sotterranee:

- Tutta la pavimentazione dell'impianto, sia all'esterno che all'interno, è in asfalto o calcestruzzo.
- I maggiori volumi dei rifiuti liquidi sono stoccati in serbatoi fuori terra dotati di bacini di contenimento.
- Quando interrate, le vasche sono in calcestruzzo e rivestite in vetroresina e le cisterne metalliche sono collocate dentro una vasca di contenimento in calcestruzzo.
- I fusti contenenti i materiali contaminati sono chiusi ermeticamente e stoccati in un locale chiuso.
- I serbatoi interrati vengono sottoposti alle prove di tenuta. Le vasche di contenimento sono in calcestruzzo con pareti rivestite in vetroresina.
- Le sostanze aventi classificazione H340-H350-H360 vengono utilizzate per gli esami di laboratorio e non entrano nel ciclo produttivo dell'attività, pertanto il loro utilizzo e stoccaggio è confinato in ambito specifico (il laboratorio) con tutte le precauzioni del caso e in quantità modeste, pari a circa 45 kg/anno.

## C2.6 ENERGIA

Per quanto concerne il consumo di energia e combustibili le Tab.14 e 15 riassumono l'andamento per il triennio 2017-2019:

**Tab.14 e Tab.15**  
**Bilancio energetico**

Dati	Simbolo	Unità di misura	Valore			Riferimento a registrazioni / documenti SG
			2017	2018	2019	
Consumo di energia termica (gasolio)	NG	litri/anno	54.900	71.428	34.000	per mezzi interni
Consumo di energia termica (metano)	NG1	Smc/anno	389.182	448.546	305.875	vapore + combustori E1 E12
Consumo di energia elettrica Prelevata dalla rete	EE	kWh/anno	903.486	887.420	672.798	

Parametro	Definizione	Valore			Unità di misura
		2017	2018	2019	
Pt	Rifiuti in ingresso	128.580.937	117.711.604	33.369.085	kg/anno

Calcolo degli indicatori: formule e risultati

Parametro	Definizione	Unità di misura	Formula di calcolo	Risultato		
				2017	2018	2019
NGJ	Consumo specifico medio energia termica riferito al materiale lavorato	MJ/kg	$NGJ = NG * 42,63 / Pt$	0,0070	0,0075	0,0202
EEJ	Consumo specifico medio di energia elettrica, riferito al materiale lavorato	GJ/kg	$EEJ = (EE-PER) * 3,6 * 10^{-3} / Pt$	0,00005	0,00005	0,00005
TEJ	Consumo specifico totale medio di energia, riferito al materiale lavorato	GJ/kg	$TEJ = NGJ + EEJ$	0,0071	0,0076	0,0202

Si prevede che il bilancio rimanga sostanzialmente lo stesso in termini di consumi specifici, essendo il consumo totale funzione della quantità e qualità dei rifiuti trattati.

A partire dalla messa a regime del CTR (combustore termico rigenerativo – emissione E1) si è aggiunto il vettore gas naturale.

Sulla base della potenza nominale del combustore si ha un consumo medio orario (su base giornaliera) di circa 10 Smc/h di gas naturale.

Ipotizzando circa 8.000 ore annue di funzionamento (si è calcolato il valore medio tra le 80 ore settimana di funzionamento a regime con consumo 12 Smc/h e le restanti 88 ore con consumo 7,5 Smc/h) si ottiene un consumo di circa 153,88 GJ.

La messa in funzione del CTR aumenta il consumo energetico totale di soli 153,88 GJ, pari a circa il 3 % del consumo energetico senza di esso.

## C2.7 MATERIE PRIME

Viene presentato il consumo di materie prime avvenuto durante lo svolgimento dell'attività nell'arco dell'anno solare 2017.

Il bilancio di materia viene completato dall'utilizzo di reagenti nella misura di circa 1.122 kg specificamente (Tab.16):

**Tab. 16**

PRODOTTO	KG CONSUMO ANNO 2017	Utilizzo
CALCE IDRATA	334.370	per imp. Inertizzazione
OSSIDO DI CALCIO	11.020	per imp. Inertizzazione
SABBIA(SIBELCO)	592.420	per imp. Inertizzazione
CEMENTO (SACCHI)	60.800	per imp. Inertizzazione
SOLFATO ALLUMINIO	3.640	per imp. Tratt. Liquidi
ACIDO CLORIDRICO	18.920	per imp. Tratt. Liquidi
CALCE IDRATA	25.970	per imp. Tratt. Liquidi
POLIELETTR. CAT. HECTORFLOC CL 950	3.250	per imp. Tratt. Liquidi
HIDROFLOC AS 10 (Alluminato di sodio)	22.100	per imp. Tratt. Liquidi
HIDROFLOC CL 137 P	25	per imp. Tratt. Liquidi
HIDROFLOC CL 1901	2.100	per imp. Tratt. Liquidi
HIDROFLOC A3605	325	per imp. Tratt. Liquidi
HECTORSORB WT8 (carbone attivo in polvere)	300	per imp. Tratt. Liquidi
CARBONI ATTIVI PER ACQUA	16.000	per imp. Tratt. Liquidi
CARBONI ATTIVI PER ARIA	30.400	Per emissioni atmosfera
TOTALE	1.121.640	

L'azienda presume che almeno il 50-60% dei reagenti possono essere sostituiti con altrettanti rifiuti da ammettere al trattamento, in modo tale da evitare uno spreco di materia prima di qualità e contestualmente di effettuare in maniera economica delle operazioni di smaltimento su prodotti gestiti

come rifiuto.

La ditta utilizza inoltre nel laboratorio a servizio dell'attività come reagenti le seguenti sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (rif. art 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.):

<b>Tipo Prodotto</b>	<b>Utilizzo</b>	<b>Ind. Pericolo</b>	<b>Quantità kg</b>	<b>Arrivo prodotto</b>	<b>Stoccaggio in Stabilimento</b>	<b>Modalità Utilizzo</b>
Composite 5	RL	H360D H351 H373	15	Bottiglia	In confezioni in laboratorio	TQ
Crude oil	RL	H351 H412 H335 H336 H360D H370 H304 H319 H225 H315 H302 H312 H332 H372	30	Bottiglia	In confezioni in laboratorio	TQ
Cromato di Potassio	RL	H350I H340 H319 H315 H335 H317 H410	0,2	Bottiglia	In confezioni in laboratorio	TQ

## **C2.8 SICUREZZA E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI**

L'impianto non è soggetto alle norme riguardanti gli impianti a rischio di incidente rilevante D.lg. 334/99 Direttiva 96/82/CE.

A dimostrazione di ciò l'azienda ha effettuato la verifica riguardante le capacità di stoccaggio e lavorazione di sostanze pericolose presenti tra quelle riconducibili ai codici EER potenzialmente ritirabili e trattabili.

Il combustore termico è dotato di diversi dispositivi di sicurezza passiva ed alcune procedure di sicurezza attiva per minimizzare i rischi derivanti dal trasporto di correnti gassose contenenti elevate concentrazioni di solventi.

## **C2.9 CONFRONTO CON LE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI**

Per la valutazione delle BAT la ditta ha tenuto in considerazione i seguenti documenti di riferimento: Con Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018 sono state pubblicate le nuove conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BATc, Best Available Techniques) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Si riporta di seguito il posizionamento dello stabilimento Rovereta rispetto alle nuove BATc.

BAT 1	Per migliorare la prestazione ambientale complessiva, la BAT consiste nell'istituire e applicare un sistema di gestione ambientale avente tutte le caratteristiche: sistema di gestione integrato (SGI) qualità, ambiente (QA) certificato da un Ente esterno accreditato (attualmente Certquality)	APPLICATA
BAT 2	Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva dell'impianto, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate	APPLICATA
BAT 3	Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua e in atmosfera, la BAT consiste nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi che comprenda tutte le caratteristiche richieste	APPLICATA
BAT 4	Al fine di ridurre il rischio ambientale associato al deposito dei rifiuti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate	APPLICATA
BAT 5	Al fine di ridurre il rischio ambientale associato alla movimentazione e al trasferimento dei rifiuti, la BAT consiste nell'elaborare e attuare procedure per la movimentazione e il trasferimento.	APPLICATA
BAT 6	Per quanto riguarda le emissioni nell'acqua identificate come rilevanti nell'inventario dei flussi di acque reflue (cfr. BAT 3), la BAT consiste nel monitorare i principali parametri di processo (ad esempio flusso, pH, temperatura, conduttività, BOD delle acque reflue) nei punti fondamentali (ad esempio all'ingresso e/o all'uscita del pretrattamento, all'ingresso del trattamento finale, nel punto in cui le emissioni fuoriescono dall'installazione)	APPLICATA
BAT 7	La BAT consiste nel monitorare le emissioni nell'acqua almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.	APPLICATA solo nei punti corrispondenti alle attività della ditta precisando che non vi sono scarichi su corpo superficiale
BAT 8	La BAT consiste nel monitorare le emissioni convogliate in atmosfera almeno alla frequenza indicata di seguito e in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, la BAT consiste nell'applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.	APPLICATA solo nei punti corrispondenti alle attività della ditta
BAT 9	la BAT consiste nel monitorare le emissioni diffuse di composti organici nell'atmosfera derivanti dalla rigenerazione di solventi esausti, dalla decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP, e dal trattamento fisico-chimico di solventi per il recupero del loro potere calorifico, almeno una volta l'anno, utilizzando una o una combinazione delle tecniche indicate.	NON APPLICABILE in quanto la ditta non svolge attività indicate in detta BAT.
BAT 10	La BAT consiste nel monitorare periodicamente le emissioni di odori.	APPLICATA

BAT 11	La BAT consiste nel monitorare, almeno una volta all'anno, il consumo annuo di acqua, energia e materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue.	APPLICATA
BAT 12	Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori	APPLICATA
BAT 13	Per prevenire le emissioni di odori, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate.	APPLICATA
BAT 14	Al fine di prevenire le emissioni diffuse in atmosfera - in particolare di polveri, composti organici e odori - o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate	APPLICATA ad eccezione al punto h Programma di rilevazione e riparazione delle perdite (LDAR, Leak Detection And Repair)
BAT 15	La BAT consiste nel ricorrere alla combustione in torcia (flaring) esclusivamente per ragioni di sicurezza o in condizioni operative straordinarie (per esempio durante le operazioni di avvio, arresto ecc.) utilizzando entrambe le tecniche indicate.	NON APPLICABILE in quanto non vi sono flussi di gas combustibili emessi
BAT 16	Per ridurre le emissioni nell'atmosfera provenienti dalla combustione in torcia, se è impossibile evitare questa pratica, la BAT consiste nell'usare entrambe le tecniche indicate.	NON APPLICABILE in quanto non vi sono flussi di gas combustibili emessi
BAT 17	Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore e delle vibrazioni che includa tutti gli elementi riportati.	APPLICATA
BAT 18	Per prevenire le emissioni di rumore e vibrazioni, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'applicare una o una combinazione delle tecniche indicate	APPLICATA
BAT 19	Al fine di ottimizzare il consumo di acqua, ridurre il volume di acque reflue prodotte e prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua, o se ciò non è possibile per ridurle, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate.	APPLICATA
BAT 20	Al fine di ridurre le emissioni nell'acqua, la BAT per il trattamento delle acque reflue consiste nell'utilizzare una combinazione adeguata delle tecniche indicate	APPLICATA
BAT 21	Per prevenire o limitare le conseguenze ambientali di inconvenienti e incidenti, la BAT consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate di seguito, nell'ambito del piano di gestione in caso di incidente (cfr. BAT 1)	APPLICATA

BAT 22	Ai fini dell'utilizzo efficiente dei materiali, la BAT consiste nel sostituire i materiali con rifiuti.	APPLICATA
BAT 23	Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la BAT consiste nell'applicare entrambe le tecniche indicate.	APPLICATA
BAT 24	Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la BAT consiste nel riutilizzare al massimo gli imballaggi, nell'ambito del piano di gestione dei residui (cfr. BAT 1)	NON APPLICABILE la ditta non produce residui o scarti gestibili come imballaggi
BAT 25	Al fine di ridurre le emissioni in atmosfera di polveri e metalli inglobati nel particolato, PCDD/F e PCB diossina-simili, la BAT consiste nell'applicare la BAT 14d e nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate.	APPLICATA ad eccezione dei punti a ciclone e d'iniezione d'acqua nel frantumatore perchè non presenti
BAT 26	Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva e prevenire le emissioni dovute a inconvenienti e incidenti, la Bat consiste nell'applicare la Bat 14 g e tutte le tecniche previste da detta BAT	NON APPLICABILI la ditta non svolge attività indicata in detta BAT.
BAT 27	Al fine di prevenire le deflagrazioni e ridurre le emissioni in caso di deflagrazione, la Bat consiste nell'applicare la tecnica «a» e una o entrambe le tecniche "b" e "c" indicate nella tabella di cui al paragrafo relativo della decisione UE.	NON APPLICABILI la ditta non tratta rifiuti esplosivi
BAT 28	Al fine di utilizzare l'energia in modo efficiente, la Bat consiste nel mantenere stabile l'alimentazione del frantumatore.	NON APPLICABILI la ditta non utilizza frantumatore
BAT 29	Al fine di prevenire le emissioni di composti organici nell'atmosfera o, se ciò non è possibile, di ridurle, la Bat consiste nell'applicare la Bat 14d, la Bat 14h e nell'utilizzare la tecnica «a» e una o entrambe le tecniche "b" e "c" indicate nella tabella di cui al paragrafo relativo della decisione UE.	NON APPLICABILI la ditta non svolge attività indicata in detta BAT.
BAT 30	Per prevenire le emissioni dovute alle esplosioni che si verificano durante il trattamento di RAEE contenenti VFC e/o VHC la Bat consiste nell'utilizzare una delle tecniche indicate nella tabella di cui al paragrafo relativo della decisione UE.	NON APPLICABILI la ditta non svolge attività indicata in detta BAT.
BAT 31	Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la Bat consiste nell'applicare la Bat 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate nella tabella di cui al paragrafo relativo della decisione UE.	NON APPLICABILI la ditta non svolge attività indicata in detta BAT.
BAT 31	Al fine di ridurre le emissioni di mercurio nell'atmosfera, la Bat consiste nel raccogliere le emissioni di mercurio alla fonte, inviarle al sistema di abbattimento e monitorarle adeguatamente.	NON APPLICABILI la ditta non svolge attività indicata in detta BAT.

BAT 33	Per ridurre le emissioni di odori e migliorare la prestazione ambientale complessiva, la Bat consiste nel selezionare i rifiuti in ingresso, in modo da garantire che siano adatti al trattamento, ad esempio in termini di bilancio dei nutrienti, umidità o composti tossici che possono ridurre l'attività biologica.	APPLICATA unicamente alle attività di recupero/smaltimento bioremediation e accettabilità rifiuti
BAT 34	Per ridurre le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri, composti organici e composti odorigeni, incluso H <sub>2</sub> S e NH <sub>3</sub> , la Bat consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito: Adsorbimento, Biofiltro, Filtro a tessuto, Ossidazione termica, Lavaggio a umido (wet scrubbing)	APPLICATA
BAT 35	Al fine di ridurre la produzione di acque reflue e l'utilizzo d'acqua, la Bat consiste nell'utilizzare tutte le tecniche di seguito indicate: Segregazione dei flussi di acque Ricircolo dell'acqua, Riduzione al minimo della produzione di percolato	APPLICATA ad eccezione del punto relativo alla riduzione al minimo della produzione di percolato
BAT 36	Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera e migliorare la prestazione ambientale complessiva, la Bat consiste nel monitorare e/o controllare i principali parametri dei rifiuti e dei processi.	NON APPLICABILE la ditta non svolge attività indicata in detta BAT.
BAT 37	Per ridurre le emissioni diffuse di polveri, odori e bioaerosol nell'atmosfera provenienti dalle fasi di trattamento all'aperto, la Bat consiste nell'applicare una o entrambe le tecniche indicate nella tabella di cui al paragrafo relativo della decisione UE.	NON APPLICABILE la ditta non svolge attività indicata in detta BAT.
BAT 38	Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera e migliorare la prestazione ambientale complessiva, la Bat consiste nel monitorare e/o controllare i principali parametri dei rifiuti e dei processi.	NON APPLICABILE la ditta non svolge attività indicata in detta BAT.
BAT 39	Al fine di ridurre le emissioni nell'atmosfera, la Bat consiste nell'applicare entrambe le tecniche di seguito indicate: Segregazione dei flussi di scarichi gassosi, Ricircolo degli scarichi gassosi	APPLICATA ad esclusione dei post combustori
BAT 40	Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la Bat consiste nel monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di pre accettazione e accettazione.	APPLICATA ad eccezione dei rifiuti di cui alla BAT2
BAT 41	Per ridurre le emissioni di polveri, composti organici e NH <sub>3</sub> nell'atmosfera, la Bat consiste nell'applicare la Bat 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate nella tabella di cui al paragrafo relativo della decisione UE: Adsorbimento, Biofiltro, Filtro a tessuto, Lavaggio a umido (wet scrubbing).	APPLICATA
BAT 42	Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la Bat consiste nel monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di preaccettazione e accettazione.	NON APPLICABILE la ditta non svolge attività indicata in detta BAT.

BAT 43	Al fine di ridurre la quantità di rifiuti da smaltire, la Bat consiste nell'utilizzare una o entrambe le tecniche indicate nella tabella di cui al paragrafo 4.2.1 della decisione UE.	NON APPLICABILE la ditta non svolge attività indicata in detta BAT.
BAT 44	Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la Bat consiste nell'applicare la Bat 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate nella tabella di cui al paragrafo 4.2.2 della decisione UE.	NON APPLICABILE la ditta non svolge attività indicata in detta BAT.
BAT 45	Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la Bat consiste nell'applicare la Bat 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate nella tabella di cui al paragrafo 4.3.1 della decisione UE: Adsorbimento, Condensazione criogenica, Ossidazione termica, Lavaggio a umido (wet scrubbing)	APPLICATA ad eccezione della Condensazione criogenica perchè non effettuata.
BAT 46	Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva della rigenerazione dei solventi esausti, la Bat consiste nell'utilizzare una o entrambe le tecniche indicate nella tabella di cui al paragrafo 4.4.1 della decisione UE. Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la Bat consiste nell'applicare la Bat 14d e utilizzare una combinazione delle tecniche indicate nella tabella di cui al paragrafo 4.4.2 della decisione UE.	NON APPLICABILE la ditta non svolge attività indicata in detta BAT.
BAT 47	Per ridurre le emissioni di composti organici nell'atmosfera, la Bat consiste nell'applicare la Bat 14d e utilizzare una combinazione delle tecniche indicate nella tabella di cui al paragrafo 4.4.2 della decisione UE.	NON APPLICABILE la ditta non svolge attività indicata in detta BAT.
BAT 48	Per migliorare la prestazione ambientale complessiva del trattamento termico del carbone attivo esaurito, dei rifiuti di catalizzatori e del terreno escavato contaminato, la Bat consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate nella tabella di cui al paragrafo 4.6.1 della decisione UE: Recupero di calore dagli scarichi gassosi dei forni, Forno a riscaldamento indiretto, Tecniche integrate nei processi per ridurre le emissioni nell'atmosfera,	APPLICATA ad eccezione del punto a recupero di calore dagli scarichi gassosi dei forni perchè non presenti
BAT 49	Per ridurre le emissioni di HCl, HF, polveri e composti organici nell'atmosfera, la Bat consiste nell'applicare la Bat 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate nella tabella di cui al paragrafo 4.6.2 della decisione UE: Filtro a tessuto, Lavaggio a umido (wet scrubbing), Adsorbimento, Condensazione, Ossidazione, termica	APPLICATA ad eccezione del punti a ciclone b. precipitatore elettrostatico f. condensatore perchè non presenti
BAT 50	Per ridurre le emissioni nell'atmosfera di polveri e composti organici rilasciati nelle fasi di deposito, movimentazione e lavaggio, la Bat consiste nell'applicare la Bat 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate nella tabella di cui al paragrafo 4.7.1 della decisione UE: Adsorbimento, Filtro a tessuto, Lavaggio a umido (wet scrubbing)	APPLICATA
BAT 51	Per migliorare la prestazione ambientale complessiva e ridurre le emissioni convogliate di PCB e composti organici nell'atmosfera, la Bat consiste nell'utilizzare tutte le tecniche indicate nella tabella di cui al paragrafo 4.8.1 della decisione UE.	NON APPLICABILE la ditta non svolge attività indicata in detta BAT.

BAT 52	Al fine di migliorare la prestazione ambientale complessiva, la Bat consiste nel monitorare i rifiuti in ingresso nell'ambito delle procedure di pre accettazione e accettazione.	APPLICATA
BAT 53	Per ridurre le emissioni di HCl, NH e composti organici nell'atmosfera, la Bat consiste nell'applicare la Bat 14d e utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate: Adsorbimento, Biofiltro, Ossidazione termica, Lavaggio a umido (wet scrubbing)	APPLICATA ad eccezione del punto b. biofiltro per mancanza di spazio

## **C2.10 PROPOSTA DEL GESTORE**

### a) piano di miglioramento

La configurazione attuale è già in grado di rispettare tutte le prestazioni previste dall'analisi delle migliori tecniche disponibili ed il gestore ritiene che il progetto di modifica costituisca di per sé un importante piano di miglioramento.

### b) piano di gestione di fine vita dell'impianto

Al termine dell'attività di stoccaggio e trattamento rifiuti verranno rimosse tutte le strutture in carpenteria esistenti (serbatoi vari, componenti degli impianti), tutte le apparecchiature e macchinari dei vari impianti nonché le tubazioni e gli impianti elettrici asserviti.

La rimozione dei recipienti interrati avverrà nel rispetto delle direttive che normano questa attività (bonifica, taglio, riduzione di volume) al fine di prevenire danni a persone e cose.

La rete fognaria esistente verrà completamente rimossa per i tratti relativi allo scarico delle acque depurate ed eventualmente sostituita per i tratti di scarico acque bianche e acque nere in base alla nuova destinazione d'uso dell'area.

Tutti i detriti e i rifiuti provenienti dall'attività di smantellamento dell'impianto verranno inviati ad idoneo impianto atto alla gestione di rifiuti pericolosi provenienti da attività di bonifica seguendo, in ogni caso, la legislazione vigente al momento della dismissione dell'impianto.

## **C3 VALUTAZIONE DELLE OPZIONI E DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO PROPOSTI DAL GESTORE CON IDENTIFICAZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO RISPONDENTE AI REQUISITI IPPC**

L'assetto impiantistico proposto dal Gestore della Rovereta S.r.l. utilizza uno schema produttivo che, come emerge dalle precedenti considerazioni, evidenzia il rispetto degli indici prestazionali proposti nelle MTD di settore. Questo aspetto assicura a priori l'utilizzo delle tecniche cosiddette MTD. Le tecniche utilizzate dall'Azienda nel processo produttivo figurano anche nelle Linee Guida precedentemente richiamate.

Le attività svolte presso l'impianto di trattamento sono descritte attraverso procedure e istruzioni di lavoro. Tale documentazione viene gestita come documentazione del Sistema di Gestione Ambientale (Manuale Ambientale, Procedure gestionali, Procedure operative).

Attraverso il rispetto delle modalità operative descritte nella procedura di accettazione e stoccaggio dei rifiuti, vengono garantite le seguenti condizioni:

- caratterizzazione del rifiuto attraverso le prove analitiche condotte dal laboratorio esterno accreditato o laboratorio interno;
- accettazione del codice EER, in base alle disposizioni autorizzative dell'azienda;
- adeguata formazione del personale addetto all'accettazione del rifiuto;
- stoccaggio del rifiuto in zone apposite dell'impianto identificate in planimetria;
- identificazione del rifiuto in stoccaggio, con segnaletica indicante il codice del rifiuto;

Le aree di stoccaggio sono omogenee e ben definite per famiglie di rifiuti, identificate nella planimetria di impianto.

All'uopo vengono installate opportune targhe indicanti tipologie e caratteristiche dei rifiuti presenti. I contenitori di rifiuti pericolosi sono identificati con cartelli indicanti natura e caratteristiche di pericolo (già in fase di conferimento ai sensi della normativa ADR).

Per il contenimento delle emissioni convogliate in aria sono presenti impianti di abbattimento che permettono di ridurre in maniera consistente i limiti settoriali.

Le operazioni potenzialmente connesse alle emissioni di vapori in aria si svolgono in locali

confinati e adeguatamente mantenuti in depressione e collegati a sistemi di aspirazione.

La vasca di stoccaggio dei fanghi posta all'esterno, è provvista di apposita copertura che viene aperta solo nei momenti di carico e scarico dei fanghi.

Le centrifughe oli e fanghi, dove potrebbe concentrarsi un livello significativo di sostanze organiche volatili, è mantenuto in depressione attraverso interventi di carattere strutturale e prassi gestionali, in modo da garantire l'aspirazione dell'aria verso punti di emissione dotati di impianto di abbattimento.

E' garantito in modo sistematico il controllo e la manutenzione dei sistemi di abbattimento, attraverso la sostituzione dei carboni attivi, con frequenza stabilita sulla base della portata, della sezione e della concentrazione dell'inquinante e da verifiche di funzionalità da parte di laboratorio interno.

L'acqua rappresenta un impatto significativo per l'attività dell'Azienda e sono stati adottati accorgimenti per poter avere un risparmio del consumo di acqua ed una razionalizzazione del suo utilizzo.

I rifiuti prodotti sono per la maggior parte riutilizzati nel ciclo produttivo o conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento.

Per i rifiuti pericolosi più significativi sono state identificate le sostanze pericolose e redatte le schede di sicurezza.

I maggiori volumi dei rifiuti liquidi sono stoccati in serbatoi fuori terra dotati di bacini di contenimento.

Quando interrate: le vasche sono in calcestruzzo e rivestite in vetroresina e le cisterne metalliche sono collocate dentro una vasca di contenimento in calcestruzzo.

Un'eventuale contaminazione del suolo e delle acque di falda è verificata mediante il monitoraggio di 3 pozzi piezometrici posti all'interno dell'area di pertinenza dello stabilimento.

Per le azioni finalizzate al contenimento ed al rispetto dei valori di legge relative alle immissioni rumorose si evidenzia che alcune sorgenti ai confini di proprietà possono compromettere il rispetto dei limiti di legge se non fossero inserite alcune mitigazioni. Le sorgenti individuate e oggetto di potenziali interventi mitigativi sono:

- La sorgente **S1A**: aspiratore asservito all'emissione convogliata denominata E2 – Soil Washing.
- Sorgente **S1B**: camino asservito all'emissione convogliata denominata E2 – Soil Washing.
- La sorgente **S3A**: aspiratore asservito all'emissione convogliata E1 Combustore Termico Rigenerativo (C.T.R.).
- La sorgente **S3B**: camino aspiratore asservito all'emissione convogliata E1 Combustore Termico Rigenerativo (C.T.R.).
- La sorgente **S6A**: aspiratore asservito all'emissione convogliata denominata E5 – Vasca terreni e fanghi D15.

**Vista la documentazione presentata si evidenzia che l'assetto impiantistico proposto (di cui alle planimetrie allegate alla domanda di autorizzazione e relative integrazioni, depositate agli atti) risulta accettabile e rispondente ai requisiti IPPC.**

## **D SEZIONE DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUE CONDIZIONI DI ESERCIZIO LIMITI E PRESCRIZIONI AUTORIZZATIVE**

### **D1 PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO**

Le prescrizioni, i limiti e le condizioni d'esercizio di seguito specificati devono essere rispettati alla data di validità del presente atto.

### **D2 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO**

#### **D2.1 FINALITÀ**

La ditta Rovereta S.r.l. è tenuta a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione D.

È fatto divieto di contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto senza preventivo assenso dell'Autorità Competente ARPAE – SAC di Rimini (fatti salvi i casi previsti dall'art. 29-octies, comma 1, D.Lgs 152/2006 s.m.i. - Parte II - Titolo I).

#### **D2.2 CONDIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO**

- a) Il gestore è tenuto a rispettare i limiti, le condizioni, le prescrizioni e gli obblighi della presente sezione. Deve inoltre essere assicurata la sussistenza e il mantenimento in funzione delle migliori tecniche disponibili, così come descritte al paragrafo corrispondente.
- b) L'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente ed il personale addetto.
- c) Tutte le strutture e gli impianti dovranno essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e dovrà essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.
- d) Il Gestore dell'impianto deve fornire all'autorità ispettiva l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.
- e) Il Gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti.
- f) È sottoposta a preventiva comunicazione/autorizzazione ogni modifica del ciclo produttivo, compreso l'aumento della capacità produttiva massima che comporti la variazione del numero, della quantità e qualità delle emissioni.

#### **D2.3 COMUNICAZIONI E REQUISITI DI NOTIFICA GENERALI**

- a) Il Gestore è tenuto trasmettere annualmente (entro il 30 aprile dell'anno successivo) al portale AIA-IPPC istituito dalla Regione Emilia Romagna, come stabilito con Determina Regionale n° 1063 del 02/02/2011, un **report annuale**; il suddetto report dovrà essere compilato secondo le istruzioni del Portale o, in assenza di specifiche indicazioni, dovrà contenere le seguenti informazioni:
  - i risultati dei controlli previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo;
  - le metodiche e le modalità di campionamento adoperate;
  - un'analisi della situazione annuale e confronto con le situazioni pregresse;
  - un riassunto delle variazioni impiantistiche eventualmente effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
  - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impianto nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle Migliori

Tecniche Disponibili, ed eventuali proposte di miglioramento del controllo e dell'attività nel tempo;

- la documentazione attestante le certificazioni ambientali possedute o ottenute;
- in caso, nel corso dell'anno, si siano verificate emissioni eccezionali, di cui è stata comunque fatta comunicazione ad ARPAE – SAC di Rimini e all'APA EST – Servizio Territoriale di Rimini, secondo quanto previsto alla sezione D.2.2, dovrà esserne riportata indicazione nel report, indicando anche le condizioni operative a cui fa riferimento l'emissione e le cause dell'irregolarità;

Dovrà essere allegata, se necessario, apposita cartografia che consenta di visualizzare tutti i punti monitorati.

La relazione annuale dovrà essere strutturata in modo tale da consentire una lettura sinottica dei dati ambientali che permetta di effettuare i necessari confronti e le opportune correlazioni del medesimo parametro e della medesima matrice ambientale nel tempo, così come le opportune correlazioni tra parametri di matrici ambientali diverse (es. scarichi idrici, emissioni in atmosfera).

- b) Qualora il gestore ritenesse di sospendere la propria attività produttiva, (ad esclusione delle sospensioni programmate es: ferie, manutenzioni, ecc.), dovrà comunicarlo con congruo anticipo tramite PEC ad ARPAE – SAC di Rimini e ad APA EST – Servizio Territoriale di Rimini (aorn@cert.arpa.emr.it) e Comune di Coriano. Dalla data di tale comunicazione potranno essere sospesi gli autocontrolli prescritti all'Azienda, ma il gestore dovrà comunque assicurare che l'impianto rispetti le condizioni minime di tutela ambientale. APA EST – Servizio Territoriale di Rimini provvederà comunque ad effettuare la propria visita ispettiva programmata con la cadenza prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo in essere, al fine della verifica dello stato dei luoghi, dello stoccaggio di materie prime e rifiuti, ecc.
- c) Il Gestore, qualora decida di cessare l'attività, è tenuto a comunicare preventivamente tale decisione, e successivamente confermare con PEC ad ARPAE – SAC di Rimini, ad APA EST – Servizio Territoriale di Rimini e al Comune di Coriano la data prevista di termine dell'attività. Prima di effettuare i lavori di dismissione e ripristino del sito, il Gestore deve trasmettere all'Autorità Competente SAC-ARPAE di Rimini un Piano di decommissioning, il cui contenuto minimo dev'essere conforme all'Appendice 1 - Schema del piano di dismissione (decommissioning), contenuto nelle Linee guida per lo sviluppo del piano di monitoraggio e controllo. Revisione 2022, LG SNPA n.48/2023.
- d) Il gestore deve comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'impianto (come definite dall'art. 5, comma 1, lettera l, D.Lgs 152/2006 s.m.i. - Parte II - Titolo I) ad ARPAE – SAC di Rimini e ad ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini. Tali modifiche saranno valutate dall'Autorità Competente (ARPAE – SAC di Rimini) ai sensi dell'art. dall'art. 29-octies, D.Lgs 152/2006 s.m.i. - Parte II - Titolo I. L'Autorità Competente ARPAE – SAC di Rimini, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dall'art. 5, comma 1, lettera l-bis, D.Lgs 152/2006 s.m.i. - Parte II - Titolo I, ne dà notizia al gestore entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui all'art. 29-nonies c.1 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. - Parte II - Titolo I.
- e) Qualora in fase di autocontrollo, si verifichi un superamento di un limite stabilito dall'autorizzazione per le diverse matrici ambientali o il superamento del valore di portata per le emissioni in atmosfera riportato nelle tabelle del seguente paragrafo D2.4, deve essere data comunicazione entro e non oltre 7 giorni dall'evidenza del valore anomalo, ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e ad APA Est – Servizio Territoriale di Rimini. A seguire, nel minimo tempo tecnico, devono essere documentate con breve

relazione scritta, da inviare ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e ad APA Est – Servizio Territoriale di Rimini, le cause di tale superamento e le azioni poste in essere per rientrare nei limiti.


- f) Il Gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla “*verifica di sussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento*” di cui all’art. 29-ter comma 1 lettera m) del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. s.m.i. Parte Seconda ogni qualora intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall’installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo e acque sotterranee.
- g) Visto l’Art.271, comma 7-bis del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., i gestori dell’impianto nel quale sono utilizzate le sostanze cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340-H350-H360) dovranno, ogni 5 anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione, inviare una relazione all’autorità competente con la quale analizzeranno la possibilità di disponibilità alternative, considerando rischi, fattibilità tecnica ed economica alla sostituzione delle sostanze predette. L’Autorità competente, sulla base della su nominata relazione, potrà richiedere la presentazione di aggiornamento o rinnovo dell’autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel suddetto comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il Gestore è tenuto a presentare, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all’adeguamento alle disposizioni del suddetto comma, allegando alla stessa domanda la relazione aggiornata.
- h) Per i medi impianti di combustione, il gestore dello stabilimento deve adempiere a quanto prescritto all’art. 273-bis comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

#### D2.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il Combustore Termico Rigenerativo e la corrispondente emissione in atmosfera E12 sono asserviti al trattamento delle emissioni provenienti esclusivamente dall’impianto di trattamento termico.

**Fig. 17**

*Collegamenti al combustore termico rigenerativo (CTR) E12*



Con l'obiettivo di ottimizzare il costo energetico complessivo dello stabilimento, è consentita la messa in opera di un by-pass tra i due Combustori (CTR1 e CTR2) in modo tale che, a seconda delle operazioni gestionali in corso, possano asservire entrambi o solo uno dei due sistemi operativi in esercizio, sempre nel rispetto dei valori limiti degli inquinanti di cui alla successiva Tab.18.

Il gestore ha inoltre facoltà, a propria discrezione, di mettere "fuori esercizio" il combustore non ritenuto strettamente necessario (ad esempio per inattività dei sistemi operativi ad esso collegati), senza l'obbligo di dare comunicazione agli Enti di Controllo preposti, salvo che tale operazione non venga causata da guasti che richiedono interventi di straordinaria manutenzione con i sistemi operativi in esercizio.

Le emissioni convogliate in atmosfera sono autorizzate a condizione del pieno rispetto delle condizioni sotto riportate.

**Tab.17 Quadro complessivo delle emissioni convogliate**

Punto	Fase di lavorazione	Sistema di contenimento	Portata massima Nm <sup>3</sup> /h	Durata* ore/g	Durat a g/a	Temp. °C	Altezza dal suolo m	Sezione emissione m <sup>2</sup>
E1	Combustore termico rigenerativo	PC+S	15.000	24	250	80	10	0,28
E2	Soil Washing	FT + A	26.000	16	250	Amb.	12,4	0,16
E4	Scarico terreni V15 V16 V17 V18	A	7.000	24	250	Amb.	7	0,126
E5	Vasche stoccaggio V13 V14	A	7.000	24	250	Amb.	3	0,16
E7	Aspirazione su ZONE A B C D E V2 V3 V4 V5 V6 V7	FT + A	26.000	24	250	Amb.	20	0,28
E8	Caldaia produzione vapore (Pot. Termica nomin: 2,3 MW <sub>th</sub> )	/	3.000	24	250	150	8	0,159
E9	Gruppo elettrogeno F.E.M. 2	/	900	1h/mese (emergenza)	250	150	2	0,018
E11A	Cappa laboratorio (150)	/	1600	16	252	Amb.	10	0,196
E11B	Cappa laboratorio (180)	/	1600	16	252	Amb.	10	0,196
E11C	Cappa laboratorio	/	800	16	252	Amb.	10	0,08
E11D	Cappa laboratorio	/	800	16	252	Amb.	10	0,125

Punto	Fase di lavorazione	Sistema di contenimento	Portata massima Nm <sup>3</sup> /h	Durata* ore/g	Durat a g/a	Temp. °C	Altezza dal suolo m	Sezione emissione m <sup>2</sup>
E12	Combustore termico rigenerativo (Trattamento Termico)	PC+S	30.000	24	250	80	10.50	1.13

LEGENDA: FT =filtro a tessuto; A = adsorbitore carboni attivi; PC = postcombustore; S = scrubber

**Tab.18 Emissioni convogliate – valori limite per gli inquinanti emessi in atmosfera (VLE):**

Inquinante	U.M.	E1	E2	E4	E5	E7	E8 b)	E9 a)	E11A c)	E11B c)	E11C	E11D	E12
Polveri totali/Materiale Particellare	mg/Nm <sup>3</sup>	5	10	---	---	10	5	---	---	---	---	---	5
Sostanze organiche sotto forma di vapori e gas espresse come carbonio organico totale (TOC)	mg/Nm <sup>3</sup>	30	30	30	30	30	---	---	150	150	---	---	30
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	15	---	---	---	---	35	---	---	---	---	---	15
Composti inorganici del Cloro (espressi come HCl)	mg/Nm <sup>3</sup>	---	---	---	---	---	---	---	30	30	---	30	---
Acido Nitrico e i suoi sali (espressi come HNO <sub>3</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	---	---	---	---	---	---	---	5	5	5	5	---
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	mg/Nm <sup>3</sup>	100	---	---	---	---	350	---	---	---	---	---	200
Monossido di Carbonio (CO)	mg/Nm <sup>3</sup>	---	---	---	---	---	100	---	---	---	---	---	---

LEGENDA:

- Impianto di combustione rientrante nel novero dell'art. 272 comma 1 in quanto presente nell'allegato IV parte I alla lettera bb): "Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'allegato X alla Parte quinta del presente decreto, e di potenza termica inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel."
- Tenore di ossigeno di riferimento 3%. L'emissione rientra nella definizione contenuta nell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. come scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, i cui limiti si considerano automaticamente rispettati per un corretto funzionamento dell'impianto e per la sua alimentazione a metano o GPL. Comunque l'efficienza e l'idoneità alle vigenti normative e regolamenti tecnici del suddetto impianto termico devono essere verificate con cadenza annuale da un tecnico competente. Tali controlli, opportunamente documentati, dovranno essere annotati su un registro con pagine numerate, a disposizione dei competenti organi di controllo.
- Il punto di emissione E11A viene utilizzato con le stesse modalità e reagenti del punto di emissione E11B, pertanto gli vengono imposti gli stessi limiti di emissione.

a) Periodi di applicazione dei valori limite.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

b) Prescrizioni in caso di guasti e anomalie tali da non garantire il rispetto dei valori limite.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- I. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- II. la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- III. il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- IV. le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA Est – Serv. Terr. di Rimini), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA EST Servizio Territoriale Sez. di Rimini), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- I. da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico rullino cartaceo, etc.);
- II. dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinarie degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

c) Prescrizioni relative agli autocontrolli.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE di Rimini, firmate dal responsabile dell'impianto (o suo delegato) e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli monitoraggi di competenza del gestore, devono essere da costui tempestivamente comunicate ad ARPAE S.A.C. e per conoscenza all'APA EST Servizio Territoriale di Rimini. I risultati di tali monitoraggi, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

Il gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile. In tali casi, l'Autorità Competente impartisce al gestore prescrizioni dirette al ripristino della conformità, fissando un termine per l'adempimento, e stabilisce le condizioni per l'esercizio dell'impianto fino al ripristino. La continuazione dell'esercizio non è in tutti i casi concessa se la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti può determinare un pericolo per la salute umana o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Nel caso in cui il gestore non osservi la prescrizione entro il termine fissato si applica, per tale inadempimento, la sanzione prevista all'articolo 279, comma 2.

d) Prescrizioni relative alla messa in esercizio e messa a regime degli impianti nuovi o modificati.

Ove applicabile: secondo quanto stabilito dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo APA EST Servizio Territoriale di Rimini al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio con almeno 15 giorni di anticipo degli impianti nuovi o modificati;
- Si considera adeguato un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto pari a 10 giorni a partire dalla data di messa a regime un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti omogeneamente su tale periodo (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno intermedio scelto dalla azienda);
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime. Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
- I dati relativi alle emissioni ovvero i risultati delle analisi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime; tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad ARPAE Rimini e Comune di Coriano le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Eventuali proroghe della data di messa a regime degli impianti autorizzati, potranno essere concesse da questa Amministrazione a seguito di motivata richiesta presentata anticipatamente rispetto alla scadenza sopra indicata; tale richiesta deve essere inviata per conoscenza al Comune di Coriano e ad ARPAE di Rimini. Le richieste, presentate secondo le suddette modalità, volte ad ottenere proroga del termine di messa a regime non superiore ai 90 (novanta) giorni dalla data originariamente fissata, saranno da considerarsi immediatamente accolte anche in assenza di specifico atto da parte Autorità Competente.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono più di 60 giorni. L'Autorità Competente (Arpae SAC) può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore, in fase di presentazione dell'istanza di autorizzazione.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che

siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

e) Prescrizioni relative ai metodi di prelievo e analisi

La Portata volumetrica di ogni emissione prevista in autorizzazione, espressa in Nm<sup>3</sup>/h, si intende riferita alle condizioni di:

- Temperatura 0 °C
- Pressione 0,1013 MPa
- Gas secco

Alla Portata volumetrica di emissione autorizzata è associato una incertezza di misura pari al 10% del valore medio misurato.

I valori limite di emissione in aria degli inquinanti previsti in autorizzazione, espressi in:

- mg/Nm<sup>3</sup>
- a gas secco
- 0 °C
- 0,1013 MPa.

Ove previsto un tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso secco (es.: 3 % in volume) si utilizza la seguente formula:

$$E_R = \frac{21 - O_R}{21 - O_M} \times E_M$$

Nella quale:

- E<sub>R</sub> (mg/Nm<sup>3</sup>) = concentrazione di emissione calcolata al tenore di ossigeno di riferimento;
- E<sub>M</sub> (mg/Nm<sup>3</sup>) = concentrazione di emissione misurata,
- O<sub>R</sub> (vol. %) = tenore di ossigeno di riferimento;
- O<sub>M</sub> (vol. %) = tenore di ossigeno misurato.

Il Gestore dell'impianto è tenuto a rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della presente autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti ed autocontrolli

periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

f) Punto di prelievo: progettazione del punto di misura e campionamento.

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti. I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). E' facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza tecnica.

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito nella seguente Tabella 19:

**Tab.19 Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto**

<b>Condotti Circolari</b>		<b>Condotti Rettangolari</b>		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato

Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	
----------------	-----------------------------	----------------	---------	--

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

g) Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal

pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

**Tab.20 - Strutture per l'accesso al punto di prelievo**

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

#### h) Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

L'art. 268 comma 1 lettera q) del D.Lgs. n. 152/2006 indica che i valori limite di emissione sono stabiliti in riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di

esercizio più gravose e, se espressi in concentrazione, si intendono stabiliti come media oraria.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso). Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (APA Est - Servizio Territoriale).

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).

i) Metodi di misura, campionamento ed analisi delle emissioni

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, previsti nella Tabella seguente, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni, e devono essere utilizzati i metodi previsti dalla seguente tabella fino ad aggiornamento normativo previsto dal Dlgs. 152/2006 art. 271 (Tab.21).

**Tab.21 - Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni**

<b>Parametro/Inquinante</b>	<b>Metodi di misura</b>
Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O <sub>2</sub> )	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni >20 mg/m <sup>3</sup> )
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub>	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

<b>Parametro/Inquinante</b>	<b>Metodi di misura</b>
Acido Cloridrico e composti inorganici del Cloro (espressi come HCl)	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Nitrico e i suoi sali (espressi come HNO <sub>3</sub> )	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico).
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH <sub>4</sub> )	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC - Rimini), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA Est - Serv. Terr. di Rimini) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

j) Incertezza delle misurazioni e conformità ai valori limite

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione, così come descritta e riportata nel metodo stesso.

Il valore dell'incertezza estesa ad un livello di fiducia del 95% è sottratto al risultato di concentrazione. Nel caso in cui l'operazione desse luogo ad un valore  $\leq 0$  si conviene debba essere utilizzato IL/2 dove IL è il Limite Inferiore di rilevabilità del metodo.

I dati relativi ai campionamenti periodici dovranno essere raccolti secondo i format 1 e 2 di seguito indicati in Tab.22 - 23 e conservati presso l'impianto a disposizione dell'Autorità di Controllo.

k) Frequenza dei campionamenti

Il Gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni atmosferiche con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione. La determinazione della concentrazione di ciascun inquinante deve essere accompagnata dalla propria incertezza estesa ad un livello di fiducia del 95%. In alternativa per la stima dell'errore complessivo di campionamento ed analisi si fa riferimento all'Appendice 4 del manuale UNICHIM N° 158.

I dati relativi ai campionamenti periodici dovranno essere raccolti con le voci presenti nel format 1 e 2 di seguito indicati (Tabelle. 22 e 23) e conservati presso l'impianto a disposizione dell'Autorità di Controllo.

**Tab.22 - FORMAT 1 PER CAMPIONAMENTI PERIODICI**  
(nell'esempio la determinazione della portata dell'effluente gassoso)

DITTA						
SEDE DELLA PROVA						
FASE DI LAVORAZIONE						
SIGLA EMISSIONE						
Prelievo n.....del..... dalle ore.....alle ore.....						
Metodo						
DATI CAMINO						
Geometria del camino (circolare, irregolare)		Diametro m		Sezione m <sup>2</sup>		
DATI PER IL CALCOLO DEGLI AFFONDAMENTI (sempre centro escluso)						
Selezionare la regola (regola generale, regola tangenziale, discrezione)		n. bocchettoni effettivi		n. affondamenti		
DATI LINEA DI PRELIEVO						
K Darcy in formula		Lunghezza testa sonda cm		Flangia (z) cm		
Affondamento n°	affondamento reale in camino cm	$\Delta p$ misurato mm di H <sub>2</sub> O	Temp °C	Velocità calcolata da dp m/s	Velocità misurata m/s	note

ESITI MISURE PORTATA "Q" (calcolata dal delta P)						
Q effettiva h	Q normalizzata (101,3 kPa, 0°C) Nmc/h	Q secca normalizzata (101,3 kPa, 0° C, gas secco) Nmc/h	Q in autorizzazione (101,3 kPa, 0° C, gas secco) Nmc/h			
Note al prelievo						
Apparecchiature funzionanti: al momento del prelievo _____ nelle 24 ore precedenti _____ Produzione in atto al momento del prelievo, tipo ____ quantità ____						

**Nota:** Si possono utilizzare anche format graficamente e/o con impaginazioni diverse da quelli proposti, ma devono comunque contenere le voci e i dati richiesti presenti nei format proposti.

**Tab. 23- FORMAT 2 PER CAMPIONAMENTI PERIODICI**  
*(nell'esempio Materiale Particellare)*

DITTA	
SEDE DELLA PROVA	
FASE DI LAVORAZIONE	
SIGLA EMISSIONE	
Prelievo n.....del.....	
Metodo	
Ossigeno di riferimento se previsto in autorizzazione %	Portata in autorizzazione (101,3 kPa, 273 K, gas secco) Nm <sup>3</sup> /h
Prova eseguita	MPT1
ORA INIZIO MISURE	
ORA FINE MISURE	
MINUTI EFFETTIVI PRELIEVO	
SIG.A SUPPORTO	
LITRI INIZIALI (l)	
LITRI FINALI (l)	
VOLUME ASPIRATO (l)	

VELOCITA' AL PRELIEVO (m/s)	
UGELLO (mm)	
TEMPERATURA FUMI (°C)	
FLUSSO REALE (l/min)	
FLUSSO TEORICO (l/min)	
ERRORE FLUSSO (%)	
PRESSIONE ATMOSFERICA (Pascal)	
TEMP. POMPA (°C)	
TARA FILTRO (mg)	
CONC. O2 EFFLUENTE %	
VOLUME ASPIRATO (Nm3)	
<i>Note al prelievo: Apparecchiature funzionanti al momento del prelievo nelle 24 ore precedenti _____</i> <i>Produzione in atto al momento del prelievo, tipo _____ quantità _____</i>	

**Nota:** Si possono utilizzare anche format graficamente e/o con impaginazioni diverse da quelli proposti, ma devono comunque contenere le voci e i dati richiesti presenti nei format proposti.

Per calcolare i flussi di massa degli inquinanti misurati mediante campionamenti periodici espressi in g/anno si utilizzano le informazioni ricavate di seguito indicate:

- media di tutti i valori di concentrazione dell'inquinante a 0°C e 101,3 kPa, espressa in mg/m<sup>3</sup>, utilizzando i valori a cui non è stata applicata la detrazione dell'intervallo di confidenza al 95%;
- media delle portate a 0°C e 101,3 kPa, espressa in m<sup>3</sup>/h misurate durante ogni campionamento periodico;
- numero di ore di funzionamento effettivo dell'impianto

Si utilizza la seguente formula:

$$E = C * PF * h * 1/1.000$$

Dove:

E = (g/anno) emissione annua dell'inquinante

C = (mg/m<sup>3</sup>) concentrazione media dell'inquinante, come media annuale di tutti i valori di concentrazione dell'inquinante a 0°C, 0,1013 MPa a cui non è stata applicata la detrazione dell'intervallo di confidenza al 95%.

PF =(m<sup>3</sup>/h) portata media, come media annuale delle portate misurate a 0°C e 101,3 kPa

h = numero ore annuo di funzionamento effettivo dell'impianto

#### 1) Altre prescrizioni

- La data, l'orario, i risultati delle misure, il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi, dovranno essere annotati su un Registro e mantenuti a disposizione per tutta la durata della presenta AIA;

- Ad ogni fermata degli impianti di abbattimento dotati di sistema di verifica di funzionamento con registrazione, deve essere effettuata, a cura del gestore, annotazione indicante le motivazioni dell'interruzione sui tracciati di registrazione. Ogni interruzione del funzionamento degli impianti di abbattimento deve essere annotata nell'apposita sezione nel Registro in dotazione dell'azienda;
- Ogni fermata per guasto degli impianti di depurazione fumi superiore a 4 ore, deve essere tempestivamente comunicata (via PEC) all'Autorità Competente (ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e ARPAE - Servizio Territoriale di Rimini), indicando data e ora di presunta riattivazione;
- Il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse di polveri.
- Per quanto riguarda ciascuna delle emissioni E1 ed E12 collegate ai 2 C.T.R., in caso di raggiungimento di una concentrazione pari al 45÷50 % del L.I.E. (limite inferiore di esplosività), allarme “*Altissima concentrazione*”, con l'attivazione della procedura di blocco impianto e l'apertura di tutte le valvole di commutazione e del by-pass, l'azienda dovrà dare tempestiva comunicazione scritta ad ARPAE – SAC di Rimini e ad APA Est –Servizio Territoriale di Rimini, e annotare nel citato registro la data l'ora di inizio e la durata dell'evento (o in alternativa l'ora di fine evento).

Inoltre:

- L'efficienza e l'idoneità della caldaia collegata all'emissione E8 deve essere verificata con cadenza annuale da un tecnico competente. Tali controllo, opportunamente documentato, dovrà essere annotato su un registro con pagine numerate a disposizione dei competenti organi di controllo.
- Non sono previsti controlli per le emissioni E9 (gruppo elettrogeno di emergenza).

#### D2.4.1 Controllo depressione capannoni

Dovranno essere adottate le seguenti modalità operative:

- 1) la misurazione dei COV totali all'interno ed all'esterno di ogni singolo capannone avviene con intervalli prestabiliti di 10 minuti l'una dall'altra; pertanto, per ogni punto monitorato, sono determinati 144 dati/giorno, pari complessivamente a 576 rilievi giornalieri digitalizzati;
- 2) i dati rilevati giornalmente sono registrati nella scheda interna del PID e consultabili in modo diretto. Tali dati sono conservati per un periodo di 1 (una) settimana prima della loro cancellazione;
- 3) in caso di controllo da parte degli enti preposti, in base alla situazione rilevata, è consentita l'analisi univoca della situazione in essere.
- 4) nel caso si riscontri una situazione di allerta ( $COV \geq 15$  ppm per un periodo temporale inferiore o pari a 2,5 ore/giorno) il gestore dovrà adottare azioni mirate al fine di risolvere/limitare l'eventuale problematica occorsa;
- 5) nel caso si riscontri una situazione di anomalia, ovvero qualora venisse superato il limite max di COV totali  $\geq 15$  ppm per un periodo temporale maggiore di 2,5 ore/giorno, anche se tale fatto non costituisce un'emissione certa di odori e/o di altro nell'ambiente circostante che possa essere lesiva per l'uomo, l'impresa deve darne comunicazione sia ad ARPAE – SAC di Rimini che ad APA Est –Servizio Territoriale di Rimini) entro 24 ore dall'evento mediante PEC (aorn@cert.arpa.emr.it), mettendo inoltre immediatamente in atto tutte le azioni previste nella Tab.24 al fine di risolvere/limitare l'eventuale problematica occorsa;

- 6) il gestore provvede alla taratura mensile delle modalità di controllo del PID ed alla verifica annuale della corretta funzionalità della strumentazione presso la casa costruttrice;
- 7) il gestore conserva e / o registra le attività di calibrazione, pulizia e manutenzione periodica dei due sistemi fissi di misurazione PID.
- 8) Nell'impianto dev'essere mantenuto un registro<sup>1</sup> degli eventi potenzialmente critici per la produzione di emissioni odorigene, nel quale per ogni evento vengono annotate le seguenti informazioni: tipologia dell'evento, data e ora di inizio e di fine dell'evento, causa dell'eventuale emissione odorigena, misure di contenimento o mitigazione adottate. Tale registro viene annualmente verificato al fine di identificare, ove applicabile, eventuali azioni di miglioramento per ridurre la frequenza degli eventi critici o per ottimizzare le misure di contenimento delle emissioni.
- 9) nel caso si riscontri una situazione di allerta (COV > 15 ppm per un periodo temporale inferiore o pari a 2,5 ore/giorno) il gestore dovrà adottare le azioni mirate indicate nella Tab.24 al fine di risolvere/limitare l'eventuale problematica occorsa;
- 10) nel caso si riscontri una situazione di anomalia, ovvero qualora venisse superato il limite max di COV totali superiore a 15 ppm per un periodo temporale maggiore di 2,5 ore/giorno, anche se tale fatto non costituisce un'emissione certa di odori e/o di altro nell'ambiente circostante che possa essere lesiva per l'uomo, l'impresa deve darne comunicazione sia ad ARPAE – SAC di Rimini che ad APA Est – Servizio Territoriale di Rimini) entro 24 ore dall'evento mediante PEC, mettendo inoltre immediatamente in atto tutte le azioni previste nella Tab.24 al fine di risolvere/limitare l'eventuale problematica occorsa;
- 11) il gestore dovrà provvedere alla taratura mensile delle modalità di controllo del PID ed alla verifica annuale della corretta funzionalità della strumentazione presso la casa costruttrice;
- 12) il gestore deve conservare e/o registrare le attività di calibrazione, pulizia e manutenzione periodica dei due sistemi fissi di misurazione PID. Se tali attività sono già in essere in quanto previste quali attività gestionali interne (es. procedure interne di qualità, certificazioni ambientali, ecc...), la ditta deve comunicare il riferimento della procedura adottata nonché le modalità ivi contenute.

**Tab.24**

<b>Dati Rilevati</b>	<b>Status in essere</b>	<b>Situazione</b>	<b>Azioni da intraprendere</b>
COV interni > COV esterni < 15 ppm	Emissioni odorigene nella norma	<b><u>REGOLARE</u></b>	<b>NESSUNA AZIONE</b>

<sup>1</sup> Vedi doc. "Integrazioni del 21 febbraio 2022" § 5) Piano Gestione Odori *lett. b)* pag. 5

Dati Rilevati	Status in essere	Situazione	Azioni da intraprendere
COV interni < COV esterni <15ppm	Emissioni odorigene nella norma	<b><u>REGOLARE</u></b> Sotto attenzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificare il corretto funzionamento dei PID</li> <li>- Verificare il corretto funzionamento dei sistemi di aspirazione/abbattimento interni alle aree operative</li> <li>- Stabilire l'operatività o meno degli impianti nei momenti della rilevazione dei dati</li> <li>- Limitare i tempi di apertura degli accessi alle aree operative</li> <li>- Limitare le lavorazioni manuali e/o scarichi nelle immediate vicinanze delle aperture dei capannoni</li> <li>- Controllare/monitorare le operazioni in campo</li> <li>- Altro (da definire volta per volta a seconda delle situazioni operative)</li> </ul>
COV esterni >15 ppm Tempo < 2,5 h/g	Emissioni odorigene nella norma in quanto inferiori ai parametri temporali prestabiliti	<b><u>REGOLARE</u></b> Situazione di allerta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedere operativamente come nel caso precedente</li> <li>- Tenere costantemente sotto controllo i valori dei COV per l'intero periodo (72 ore)</li> </ul>
COV esterni > 15 ppm Tempo > 2,5 h/g	Emissioni odorigene oltre il limite quantitativo e temporale prestabilito	<b><u>EVENTO ANOMALO</u></b> <b><u>PORRE SOTTO OSSERVAZIONE</u></b> Possibile criticità odorigena	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedere operativamente come nel caso precedente</li> <li>- Stabilire, se possibile, il contributo delle eventuali fonti di inquinamento esterne (es: correlandosi con i dati meteo e i rilievi dei Radielli interni)</li> <li>- In rapporto alle rilevanze, dare disposizioni operative/controllo, al fine di risolvere la problematica occorsa.</li> </ul>

#### D2.4.2 Rete Radielli

Il gestore deve mantenere l'attuale rete di monitoraggio interna al sedime per il controllo degli inquinanti in aria, costituita da **3 (tre)** campionatori passivi (tipo Radiello®) posizionati come riassunto in Tab.25 (PTL1-PTL2-PTL3). Il quarto radiello (PTL 4-B) è stato posizionato al confine EST (lato ditta IPIR – F.lli Zangheri) interno al sedime, come da prescrizione di Riesame di AIA (par. D2.4.2), cui la ditta ha dato adempimento con nota acquisita al Prot. Arpae n. PG/2022/211937 del 27/12/2022.

**Tab.25**

Denominazione Punto	Coordinate Nord	Coordinate Est	Descrizione
PTL 1	43°59'13" N	12°31'05" E	In prossimità dell'ingresso carraio ditta Rovereta S.r.l. fronte pesa - lato Nord.

<b>PTL 2</b>	43°59'12" N	12°31'05" E	In prossimità delle vasche di stoccaggio coperte zona "L" e la zona "V13-V14". Lato Nord-Est.
<b>PTL 3</b>	43°59'10" N	12°31'03" E	Confine con la ex ditta "Calcestruzzi Coriano S.r.l." lato Sud.
<b>PTL 4-B</b>	43°59'14" N	12°31'06" E	Confine ditta Zangheri Zona Punto Emissione E7

Si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni:

- I supporti adsorbenti utilizzati per i campionatori diffusivi devono essere idonei all'adsorbimento dei composti organici volatili.
- La frequenza di sostituzione e analisi dei campionatori deve avere cadenza settimanale per ogni punto di prelievo.
- Dovranno essere comunicati per mezzo PEC da inviarsi ad ARPAE – SAC di Rimini e ad APA Est – Servizio Territoriale di Rimini eventuali problematiche legate alle gestione dei radielli durante i periodi di monitoraggio (es.: smarrimenti, danneggiamenti, variazione dei periodi di esposizione, ecc...).

La frequenza di sostituzione e analisi dei campionatori deve avere cadenza settimanale per ogni punto di prelievo. I parametri da ricercare sono: benzene, toluene, xileni, etilbenzene, trimetilbenzene, idrocarburi (<C12, >C12). La metodica di campionamento e analisi deve essere quella prevista dalla "Fondaz. Maugeri – IRCCS", attualmente: *Composti Organici Volatili (COV) desorbiti con CS<sub>2</sub> - edizione 01/2003* (o la versione più recente).

#### D2.4.3 Gestione odori ed emissioni diffuse.

Il Gestore ha presentato la *Relazione Tecnica di Livello 2 - Impatto Odorigeno* ai sensi della Determina Dirigenziale DET-2018-426 del 18/05/2018 "Approvazione della Circolare interna recante la Linea Guida 35/DT - Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm" – Rev. 0. di Arpa (rif. Allegato 11 alla domanda AIA e sue successive integrazioni del 21/02/2022), nonché ha predisposto il documento: *Allegato 12 - Piano di Gestione Odori* (15/03/2021 e sue successive integrazioni).

Le seguenti misure di mitigazione delle emissioni odorigene dovranno essere attuate entro 6 (sei) mesi dal rilascio del nuovo atto autorizzativo:

- I. irrorazione delle aree di lavoro, in corrispondenza delle sorgenti odorigene, con miscele di enzimi e batteri o con altre soluzioni deodoranti nebulizzate (saranno utilizzate soluzioni deodoranti industriali non inquinanti a bassa tossicità per l'ambiente, contenenti solo agenti emulsionanti biodegradabili, approvate USDA);
  - II. realizzazione di un sistema di captazione dell'aria dalle vasche VP1, VP2, VP3 e VP5 convogliato ad uno dei punti di emissione esistenti dotato di idoneo sistema di trattamento;
  - III. interventi straordinari di pulizia e deodorizzazione delle strutture di ricevimento/stoccaggio/trattamento rifiuti (aree di ricezione rifiuti, vasche/baie/cisterne);
- a) Le segnalazioni provenienti dal territorio possono essere registrate dall'impianto se direttamente pervenute, altrimenti possono essere ricevute indirettamente dagli Enti pubblici che le ricevono (Comune, Arpa, AUSL). Le segnalazioni saranno poi confrontate con le lavorazioni in atto nelle giornate oggetto di segnalazione e con il registro degli eventi anomali di cui al punto b) del documento "Integrazioni del 21 febbraio 2022" § 5) Piano

*Gestione Odori* (pag. 5)<sup>2</sup> per individuare attività che possano essere causa delle segnalazioni stesse.

Il registro sarà tenuto da Rovereta S.r.l., mentre gli Enti pubblici che ricevono le segnalazioni ne informeranno l'impianto nei casi in cui possa essere considerato tra le cause.

- b) Il Gestore dovrà effettuare la verifica dei risultati ottenuti dai modelli di calcolo come segue:
- I. Le ricadute al suolo delle emissioni odorigene, effettuate tramite modello di calcolo, saranno presentate annualmente all'interno del report annuale entro il 30 aprile, relative ai campionamenti effettuati nell'anno solare precedente.
  - II. Per i primi tre anni dovrà essere eseguito un monitoraggio a cadenza semestrale, uno in periodo estivo ed uno in periodo invernale, al fine di valutare la presenza di variabilità nell'emissione delle sorgenti con il variare della temperatura dell'aria: se la variabilità sarà inferiore a  $\pm 30\%$  (incertezza media per le misure di odore con la norma UNI EN 13725:2022), si procederà a ridurre il monitoraggio da semestrale ad annuale previo assenso dell'Autorità Competente.

Il campionamento e l'analisi delle emissioni odorigene saranno eseguiti conformemente alla norma UNI EN 13725:2022 "*Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica e della portata di odore*", come previsto dalle linee guida disponibili in ambito nazionale.

- III. Le sorgenti che mostrano una portata di odore inferiore alle 200 O<sub>U<sub>e</sub></sub> a secondo per due anni consecutivi, non saranno successivamente monitorate;
- IV. Se le concentrazioni ai recettori si manterranno sempre inferiori a 3 O<sub>U<sub>e</sub></sub>/m<sup>3</sup> al 98° percentile, non si renderà necessario applicare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quelle indicate al punto d);
- V. In caso di superamento ai recettori del valore di attenzione di 3 O<sub>U<sub>e</sub></sub>/m<sup>3</sup>, dovranno essere attuate ulteriori misure di mitigazione quali:
  1. manutenzione e ottimizzazione dei sistemi di confinamento e copertura;
  2. interventi di manutenzione straordinaria o ottimizzazione dei sistemi di abbattimento;
  3. interventi di manutenzione straordinaria delle apparecchiature di processo.

Queste misure di mitigazione saranno oggetto, entro 90 giorni dalla consegna del report annuale con i risultati (30 luglio dello stesso anno), di proposte di intervento che saranno oggetto di modifica da parte del gestore ai sensi dell'art. 29 *nonies* del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. Titolo II, per permetterne la valutazione da parte dell'Autorità Competente.

Si prescrive inoltre:

- Al fine di contenere le emissioni odorigene derivanti dalla movimentazione dei rifiuti, dovrà essere mantenuto in piena efficienza il sistema di aspirazione a servizio della tensostruttura costituente la ZONA E confluyente al punto di emissione E7 con portata attualmente autorizzata di 26.000 Nm<sup>3</sup>/h.
- Confinamento e captazione odori dell'area adibita alle operazioni di scarico dei rifiuti (ZONA C). Al fine di contenere le emissioni odorigene derivanti dalla movimentazione dei rifiuti, dovrà essere mantenuto in piena efficienza il sistema di aspirazione a servizio della tensostruttura costituente la ZONA C confluyente al punto di emissione E7 con portata attualmente autorizzata di 26.000 Nm<sup>3</sup>/h.

---

<sup>2</sup> Il registro annota le situazioni anomale di cui al punto precedente e identifica le attività in atto nelle ore precedenti il verificarsi dell'evento anomalo. Annota inoltre le situazioni potenzialmente in grado di produrre emissioni odorigene quali perdita di materiale da veicoli in piazzale e situazioni di emergenza (sfiati non controllati, perdite impianti etc.). Nel registro sarà riportata una breve descrizione delle condizioni e delle azioni da mettere in campo per evitare il protrarsi delle condizioni o il succedersi nuovamente.

- Le aree destinate al trattamento dei terreni per bioremediation (V4-V5-V8-V9-V10-V12-V15-V16-V17-V18-V23-V24) devono essere attrezzate affinché ogni biopila reversibile sia collegata al sistema centralizzato per l'aspirazione aria convogliata al punto di emissione E7 autorizzato per 26.000 Nm<sup>3</sup>/h.
- Dovrà essere mantenuto in piena efficienza il sistema di aspirazione a servizio dell'area carico e scarico rifiuti liquidi (ZONA F) confluyente nel punto di emissione identificato dalla sigla E1 – combustore termico rigenerativo;
- L'area adibita alla bonifica mezzi/cisterne che viaggiano in ADR, consistente nell'attività di lavaggio, coincide con la vasca V3 - ZONA E. Le operazioni di lavaggio dovranno essere eseguite nell'area confinata dotata di sistemi di captazione degli odori (ZONA E).

## D2.5 EMISSIONI IN ACQUA

- È consentito lo scarico in pubblica fognatura di acque per usi domestici nel rispetto del regolamento del gestore del servizio idrico;
- È consentito lo scarico delle acque dei pluviali (meteoriche) e le acque di seconda pioggia nel collettore di acque bianche (Scarichi denominati S2 e S3) che recapita direttamente nel Torrente Ausella senza obblighi di controlli (Rif. Alleg. 3B1 Planimetria linee acque bianche e piezometri e 3B3 Planimetria acque bianche prima pioggia - Rev. 2 del 16/02/2022);
- E' ammesso unicamente lo scarico S1 derivante da: impianto di trattamento chimico-fisico che raccoglie le acque di processo, di dilavamento e di prima pioggia.
- Le acque reflue industriali e le acque di prima pioggia provenienti dall'impianto di depurazione che scaricano in pubblica fognatura (Scarico denominato S1 - rif. Planimetria 3B2 - Linea acque nere e scarico impianto trattamento liquidi Rev. 2 del 16/02/2022) dovranno rispettare i seguenti valori limite di emissione:

**Tab.26 Emissioni in pubblica fognatura – valori limite per gli inquinanti emessi**

Parametri	UM	S1*
Solidi sospesi totali	mg/l	≤200
BOD <sub>5</sub> (come O <sub>2</sub> )	mg/l	≤1.000*
COD (come O <sub>2</sub> )	mg/l	≤7.000*
Cloruri	mg/l	≤5.000*
Tensioattivi totali (MBAS+BIAS)	mg/l	≤ 25*
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	mg/l	≤ 100*
Azoto nitrico (come N)	mg/l	≤30
Fosforo totale (come P)	mg/l	≤10
Idrocarburi totali	mg/l	≤ 50*
Arsenico	mg/l	≤0,5
Cadmio	mg/l	≤0,02
Cromo totale	mg/l	≤4
Cromo VI	mg/l	≤0,20
Mercurio	mg/l	≤0,005
Nichel	mg/l	≤4
Piombo	mg/l	≤0,3
Rame	mg/l	≤0,4

Zinco	mg/l	≤1,0
Fenoli	mg/l	≤ 10*
Solventi organici aromatici	mg/l	≤ 4*
Solfati	mg/l	≤ 3.000*
Boro	mg/l	≤ 10*

\*I limiti dei seguenti parametri sono fissati in deroga tramite contratto annuale con il Gestore del Servizio Idrico. Le deroghe di cui alla tabella precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore 50.000 m<sup>3</sup>/anno. Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Il Gestore del Servizio Idrico si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse. Qualora si vengano a creare situazioni diverse connesse allo scarico di tali sostanze, sarà facoltà del Gestore del Servizio Idrico modificare i limiti dei parametri legiferati a cui la Rovereta Srl si dovrà comunque attenere.

- d) Gli scarichi delle acque meteoriche e delle acque di seconda pioggia dovranno essere convogliati direttamente nel Torrente Ausella, senza transitare nel collettore di fognatura pubblica che attraversa lo stabilimento (Verbale della CdS ns. Prot. n. 42159 del 04/05/2022).
- e) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a evitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- f) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
  - sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
  - n. 3 vasche prima pioggia (PP1 da 5 mc, PP2 da 12 mc, PP3 da 20 mc);
  - n. 3 pozzetti deviatori sulle linee di scarico delle acque di prima pioggia;
  - misuratore di portata sulla linea di scarico dell'impianto di trattamento chimico-fisico piombato da HERA, avente caratteristiche idonee alla tipologia del refluo, installato da personale qualificato nel settore e validato da ditta in possesso di Certificato d'Accreditamento ISO17025:2005;
  - pozzetto di prelievo costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- g) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di HERA. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del Titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.
- h) Al fine di garantire la corretta misura del volume di scarico è prescritta la verifica specialistica e certificata di funzionalità del misuratore di portata allo scarico almeno ogni due anni (o tempistica inferiore eventualmente prescritta dalla scheda tecnica dello strumento), effettuata da personale avente comprovata esperienza nel settore certificazione per tarature UNI CEI EN ISO17025:2005 – requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova/taratura e di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità ISO9001:2015 conforme alle norme europee, in corso di validità. Il rapporto di verifica dello strumento dovrà essere tempestivamente inviato a HERA che provvederà alla prevista piombatura.
- i) Le vasche di prima pioggia devono essere dotate di un sistema che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- j) Lo svuotamento delle vasche prima pioggia dovrà essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata delle pompe atte allo svuotamento non dovrà superare 0,5 l/sec.

- k) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del Titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- l) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno delle vasche ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- m) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- n) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- o) HERA ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non dovranno essere scaricati in fognatura.
- p) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- q) Il Titolare è tenuto a presentare a HERA denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- r) Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato è attivo e che corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. La dichiarazione di fine lavori dovrà essere trasmessa entro 24 mesi a partire dalla data di rilascio dell'Atto Autorizzativo.
- s) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel proprio parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere ad ARPAE la revoca dell'Autorizzazione.
- 1) Metodi di campionamento ed analisi delle emissioni delle acque provenienti dall'impianto di depurazione in pubblica fognatura

Per la verifica dei valori limite di emissione devono essere utilizzati:

- Metodi UNI/UNI EN/UNICHIM
- Metodi normati e/o ufficiali
- Altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente ARPAE – SAC di Rimini sentito l'Organo di Controllo (APA Est – Servizio Territoriale di Rimini).

Per la verifica con metodi di misura manuali dei valori limite degli inquinanti emessi in pubblica fognatura fissati nella presente AIA si suggeriscono metodi richiamati nella Tab.27 e loro eventuali aggiornamenti.

**Tab. 27 metodi di misura dei valori limite degli inquinanti emessi in pubblica fognatura**

<b>Parametro/inquinante</b>	<b>Metodi indicati</b>
Solidi sospesi totali	APAT IRSA CNR 29/2003 2090 B- STANDARD METHODS 2540 D (20th ed.)
BOD <sub>5</sub> (come O <sub>2</sub> )	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5120 metodo A - STANDARD METHODS 5210-B (20 thed.) APAT IRSA CNR 29/2003 510
COD (come O <sub>2</sub> )	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5130 - M10R707.0-APAT-IRSA CNR 29/2003 n.5130
Cloruri	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4020 – EPA 9012/96 – APAT – IRSA CNr 4090 man 29/2003
Tensioattivi anionici (MBAS)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5170
Tensioattivi non ionici (BIAS)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n. 5180 – UNI 10511-1 MOD
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4030 - M10R250.0- APAT 29/2003 - 4030A2
Azoto nitrico (come N)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4020 - APAT CNR IRSA 4040 Man29 (2003)-Azoto nitrico: UNI 9813 (1991)
Fosforo totale (come P)	APAT-IRSA CNR 29/2003 n.4060 - APAT IRSA CNR 29/2003 3010 - 3020 - UNI EN 1189:1999 - ISO 11885/96 – EPA 6010 C2007 – APAT IRSA CNR 4110/A2 MAN29/2003
Idrocarburi totali	APAT IRSA CNR Q29/2003 n.5160 A1 e A2 - STANDARD METHODS 5520 B, F (20th ed.) – EPA 8015 D:2003 – APAT IRSA CNR 5160B MAN29/2003
Arsenico	APAT IRSA CNR Q29/2003 n.3080 - EPA 6010 C2007 – EPA6020
Cadmio	APAT IRSA CNR Q29/2003 n.3120- EPA 7130/1986 - EPA 6010 C2007 – EPA6020
Cromo totale	APAT IRSA CNR Q29/2003 n.3150 - EPA 6010 C2007 – EPA6020
Cromo VI	APAT IRSA CNR Q29/2003 n.3150 – APAT IRSA CNR 3150 MAN29/2003 – EPA 7199
Mercurio	APAT IRSA CNR Q29/2003 n.3200 - EPA 6010 C2007 – EPA6020
Nichel	APAT IRSA CNR Q29/2003 n.3220 - EPA 6010 C2007 – EPA6020
Piombo	APAT IRSA CNR Q29/2003 n.3230- EPA 7420/1986 - EPA 6010 C2007 – EPA6020
Rame	APAT IRSA CNR Q29/2003 n. 3250 – EPA 7210/1986 - EPA 6010 C2007 – EPA6020
Zinco	APAT IRSA CNR Q29/2003 n. 3320 – EPA 7950/1986 - EPA 6010 C2007 – EPA6020
Fenoli	APAT IRSA CNR Q29/2003 n. 5070B – APAT IRSA CNR 5070/A1:2003 – Dr. Lange LCK345 10/93
Solventi organici aromatici	APAT IRSA CNR Q29/2003 n. 5140 – EPA 5021+8260B – UNI 10899 – EPA 5021° 2003 + EPA 8260C 2006
Solventi organici azotati	EPA 8270 1990 – EPA 8015D:2003
Solfati	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003
Boro	ISO 15587-1:2002 + UNI ENI ISO 17294-2:2023

I campionamenti ai fini degli autocontrolli devono essere effettuati nel pozzetto di campionamento denominato *SI - Pozzetto di campionamento e campionatore* posto a monte del punto di immissione in pubblica fognatura, così come evidenziato nella planimetria allegata alla domanda AIA (rif. *Planimetria 3B2 - Linea acque nere e scarico impianto trattamento liquidi* Rev. 2 del 16/02/2022) con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione. Il pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere realizzato in conformità a quanto previsto dal Manuale UNICHIM 92 del Febbraio 1975, realizzato in posizione facilmente accessibile, visibile e riconoscibile (con apposita segnaletica e/o cartellonistica), mantenuto in buone condizioni di pulizia e manutenzione.

Lo scarico deve essere provvisto di misuratore di portata, le cui caratteristiche dovranno essere comunicate al Gestore del sistema fognario. Le determinazioni analitiche sono riferite ad un campione medio orario prelevato nell'arco delle 3 ore mediante l'utilizzo di un campionatore in automatico all'uopo destinato.

#### Incertezza delle misurazioni e conformità ai valori limite

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, con esclusione di quanto riportato nel paragrafo 2.4 – Emissioni in atmosfera al punto *i*), i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche di riferimento per la matrice considerata. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato (VLE) quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a “Risultato della Misurazione  $\pm$  Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Nel caso in cui l'operazione desse luogo ad un valore  $\leq 0$  si conviene debba essere utilizzato  $IL/2$  dove  $IL$  è il valore assoluto del Limite Inferiore di rilevabilità del metodo.

- a) Il gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle emissioni produttive in pubblica fognatura con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione.
- b) I dati relativi ai campionamenti periodici dovranno essere raccolti e conservati presso l'impianto a disposizione dell'Organo di Controllo APA Est - Servizio Territoriale di Rimini.
- c) Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e/o quantità degli scarichi dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità Competente (ARPAE – SAC di Rimini), ad APA Est – Servizio Territoriale di Rimini ed al Gestore del Servizio Idrico.
- d) Nel caso di alterazione delle caratteristiche delle acque immesse in fognatura urbana, guasti o altri fatti imprevedibili ed imprevedibili che possono costituire occasione di pericolo per la salute pubblica, per gli impianti fognari depurativi pubblici e/o per l'ambiente, il Titolare dello scarico è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità Competente (ARPAE – SAC di Rimini), ad APA Est – Servizio Territoriale di Rimini ed al Gestore del Servizio Idrico tramite PEC entro le 24 ore successive, per consentire la tempestiva adozione di misure necessarie.
- e) E' consentito l'utilizzo, come “acque di processo”, anche delle acque di prima pioggia, qualora queste presentino caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche che, a giudizio

- della ditta Rovereta S.r.l., possano essere utilizzate tal quali in una delle linee operative autorizzate (ad esempio nel trattamento di inertizzazione/stabilizzazione dei rifiuti);
- f) E' consentito l'utilizzo, nel caso di "fuori servizio" dell'impianto di Soil Washing, del sedimentatore (identificato come TK12) e del sistema di disidratazione ad esso annesso, quest'ultimo costituito da n. 2 Centrifughe Dekanter della capacità idraulica di 60 m<sup>3</sup>/h cadauna (identificate come DK1 e DK2);

## D2.6 EMISSIONI NEL SUOLO

*D2.6.1 Valutazione ai sensi dell'art. 22 § 2 della direttiva 2010/75/UE (IED) – D.Lgs. n° 152/2006 art. 5 lettera v-bis – D.M. 95 del 15/04/2019 (ex D.M. n° 272 del 13/11/2014) e art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/2006.*

Dall'esame della documentazione contenuta nell'allegato n° 18 - *Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento* (versione del 24/03/2021), secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n° 245 del 16/03/2015, il Gestore al paragrafo 5 - *Conclusioni* (pag. 23): *"In base all'analisi effettuata nella presente relazione, che ha tenuto conto di tutte le sostanze pericolose presenti nel ciclo produttivo dello stabilimento Rovereta (materie prime, ausiliari, rifiuti trattati), e delle modalità di stoccaggio, movimentazione e utilizzo, si esclude la possibilità di contaminazione di suolo e sottosuolo e quindi non si rende necessario approfondire con misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee attraverso la relazione di riferimento"*.

Inoltre al fine della salvaguardia delle acque sotterranee e di tenere monitorata la prima falda e tenuto conto dell'art. 29 sexies comma 6 bis, è già presente una rete piezometrica, costituita da da 3 (tre) piezometri, attraverso i quali eseguire analisi con cadenza semestrale con il profilo analitico contenuto nella sez. D3.8 Tabella 28

### *D2.6.2 Rete piezometrica*

Per controllare eventuali contaminazioni del suolo e delle acque sotterranee:

- a) la Rovereta S.r.l dovrà effettuare il monitoraggio delle acque di falda prelevate dalla rete formata da tre piezometri denominati P1, P2Bis, P3Bis, presenti all'interno dell'area di pertinenza dell'azienda (Rif. Alleg. 3B1 - *Planimetria linee acque bianche e piezometri*).
- b) Rovereta S.r.l. dovrà rispettare (rif. Tab.28) i seguenti valori limite:

**Tab.28**

Parametri	U.M.	P1 (lato RSM)	P2 Bis (lato Ausella)	P3 Bis (lato ex Celli)
Idrocarburi ( $\sum C<12+C>12$ ) come n-esano	µg/l	350	350	350
Benzene	µg/l	1	1	1
Etilbenzene	µg/l	50	50	50
Toluene	µg/l	15	15	15
Para-xilene	µg/l	10	10	10
Piombo	µg/l	10	10	10

#### 1. Metodi di analisi

Per la verifica con metodi di misura manuali dei valori limite si suggeriscono metodi richiamati nella tabella seguente:

**Tab.29**

Parametro/inquinante	Metodi indicati
Idrocarburi C<12 (come n-esano)	EPA 8015B, EPA 8260, EPA 8440
Idrocarburi C>12 (come n-esano)	EPA 8015B, EPA 8270C, EPA 8440
Benzene	EPA 8260B
Etilbenzene	EPA 8260B
Toluene	EPA 8260B
Para-xilene	EPA 8260B
Piombo	IRSA –CNR 3230 metodo B

Per la verifica dei valori limite sopracitati possono anche essere utilizzati:

- Metodi UNI/UNI EN/UNICHIM
- Metodi normati e/o ufficiali
- Altri metodi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente ARPAE – SAC di Rimini sentito l’Organo di Controllo (APA Est – Servizio Territoriale di Rimini).

#### Incertezza delle misurazioni e conformità ai valori limite

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, con esclusione di quanto riportato nel paragrafo 2.4 – Emissioni in atmosfera al punto i), i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche di riferimento per la matrice considerata. Qualora l’incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato (VLE) quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (cioè l’intervallo corrispondente a “Risultato della Misurazione ± Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Nel caso in cui l’operazione desse luogo ad un valore  $\leq 0$  si conviene debba essere utilizzato IL/2 dove IL è il valore assoluto del Limite Inferiore di rilevabilità del metodo.

- Il gestore dell’impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle acqua di falda prelevata dalla rete formata da tre piezometri (P1, P2Bis, P3Bis) presenti all’interno dell’area di pertinenza dell’azienda con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione
- I dati relativi ai campionamenti periodici dovranno essere raccolti e conservati presso l’impianto a disposizione dell’Autorità di Controllo.

#### **D2.7 EMISSIONI SONORE**

1. Il Gestore deve verificare periodicamente lo stato di usura degli impianti, intervenendo prontamente qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico e provvedendo alla loro sostituzione quando ritenuto necessario.
2. Provvedere ad effettuare una nuova previsione/valutazione di impatto acustico nel caso di modifiche all’impianto che modifichino le emissioni sonore dello stabilimento.
3. Il comune di Coriano ha approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30/03/2020 il Piano di Classificazione Acustica Comunale ai sensi della Legge Regionale n° 9 maggio 2001 n. 15. Al sito in esame ed ai ricettori R1-R2-R6-R7-R8 è attribuita la

Classe V - *Aree prevalentemente industriali*, i cui limiti di immissione assoluti sono pari a 70 dBA in periodo di riferimento diurno e 60 dBA in periodo di riferimento notturno.

Ai ricettori R3 ed R4 è attribuita la Classe III - *Aree di tipo misto*, i cui limiti di immissione assoluti sono pari a 60 dBA in periodo di riferimento diurno e 50 dBA in periodo di riferimento notturno. Il ricettore R5 è invece appartenente allo Stato di San Marino e può essere classificato in Classe III.


Inoltre deve rispettare anche i valori limite differenziali di immissione così come previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997 che sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi dei ricettori sotto indicati e contenuti nell'Allegato 6 - *Documentazione previsionale di impatto acustico* e sue successive integrazioni del 21/02/2022.

- Utilizzare i seguenti punti di misura (ricettori) per effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni rumorose, in riferimento alle valutazioni di impatto acustico agli atti identificati nella figura e nella tabella sotto riportate:

**Tab. 30 ricettori per misure autocontrollo delle proprie emissioni rumorose**

<b>RICETTORI</b>	<b>DESTINAZIONE / TIPOLOGIA</b>	<b>DISTANZA (m)</b>
<b>R1</b>	Civile abitazione connessa ad att. prod.va	65 (facciata del ricettore dal confine di proprietà)
<b>R2</b>	Civile abitazione connessa ad att. prod.va	55 (facciata del ricettore dal confine di proprietà)
<b>R3</b>	Civile abitazione a carattere rurale	175 (facciata del ricettore dal confine di proprietà)
<b>R4</b>	Civile abitazione a carattere rurale	235 (facciata del ricettore dal confine di proprietà)
<b>R5</b> (San Marino)	Civile abitazione a carattere rurale	310 (facciata del ricettore dal confine di proprietà)
<b>R6</b>	Civile abitazione connessa ad att. prod.va (al momento non presidiato)	40 (facciata del ricettore dal confine di proprietà)
<b>R7</b>	Civile abitazione connessa ad att. prod.va (al momento non presidiato)	15 (facciata del ricettore dal confine di proprietà)
<b>R8</b>	Ufficio (al momento non presidiato)	20 (facciata del ricettore dal confine di proprietà)

**Fig. 18**



5. Il monitoraggio dovrà essere attuato secondo le tecniche e le modalità indicate nel D.M.16/03/98; in particolare si ricorda che dovranno non essere considerate le misure condotte durante eventi sonori, singolarmente identificabili di natura eccezionale. Le modalità di misura che permettono la riproducibilità dei rilievi fonometrici devono essere desunte il più possibile dalla documentazione di impatto acustico che fa parte integrante della domanda AIA. In ogni caso la strumentazione dovrà essere posizionata ad altezza ricevente ovvero a 1,5 m da terra e/o, quando sono presenti finestre di un ricevente abitativo, ad altezza corrispondente a questo ultimo. In caso di sostituzione di impianti che costituiscono una delle sorgenti sonore fisse individuate quali sorgenti principali se la macchina possiede caratteristiche di emissione sonora non superiore a quella sostituita è possibile acquisire e conservare l'apposita certificazione senza provvedere a nuove misure.
6. Il gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni rumorose con la periodicità stabilita nel piano di monitoraggio alla Sez. D3.3.9
7. Nel caso in cui le suddette verifiche emergessero valori non conformi ai limiti normativi vigenti, dovranno essere immediatamente predisposti i necessari e/o ulteriori interventi di mitigazione e/o insonorizzazione acustica, opportunamente documentati e relazionati, riportando le caratteristiche sia dei materiali e dei dispositivi e degli accorgimenti predisposti, inviando relativa relazione acustica all'Autorità Competente (ARPAE – SAC Rimini), attestante il rispetto dei limiti acustici.

Inoltre si ritiene opportuno:

8. di effettuare periodicamente per i macchinari già installati, manutenzioni ordinarie e/o straordinarie finalizzate al miglioramento dell'efficienza del contenimento della rumorosità.
9. si dovranno prediligere per tutte le installazioni e/o macchinari futuri sistemi, che a parità di prestazioni e/o rendimenti, siano particolarmente silenziosi o dotarli di sistemi di contenimento del rumore e/o di farli funzionare per brevi periodi di tempo.

## **D2.8 GESTIONE DEI RIFIUTI**

Vengono di seguito riportate le disposizioni relative alla gestione rifiuti

### *D2.8.1 Rifiuti autorizzati*

Ai fini della presente Autorizzazione si definisce:

**(1) Trattamento chimico-fisico rifiuti (R3-R12-D9-D13):** operazioni di smaltimento o di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, costituite in particolare da:

operazioni di recupero R12-R3:

- miscelazione,
- centrifugazione di rifiuti fangosi e/o oleosi (anche mediante eventuale utilizzo di flocculanti),

operazioni di smaltimento D13-D9:

- miscelazione
- depurazione chimico-fisica liquidi,
- centrifugazione di rifiuti fangosi e/o oleosi (anche mediante eventuale utilizzo di flocculanti),
- inertizzazione (ottenuta con l'utilizzo di idonei reagenti atti a stabilizzare/inertizzare il rifiuto; l'attività è svolta tenuto conto di specifiche formulazioni/dosaggi di tali reagenti, che possono essere opportunamente sostituiti da specifiche tipologie di rifiuto)
- trattamento termico (mediante essiccazione/desorbimento effettuato ad una temperatura massima di 600 °C).

I rifiuti ammessi a tale linea di trattamento sono indicati nella colonna 1 del sub allegato A1.

Dal trattamento derivano i seguenti:

- Materiali Eow indicati nell'allegato C3 di cui all'art. 184-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. costituiti da oli prodotti dalla centrifugazione di fanghi e morchie oleose, sono gestiti come miscele di idrocarburi assimilate al petrolio greggio quale materia prima destinata agli impianti di produzione (raffinerie e assimilabili) oppure come miscele di idrocarburi destinate alla formulazione di oli combustibili ATZ/BTZ (alto tenore di zolfo/ basso tenore di zolfo) in depositi autorizzati all'attività di miscelazione di combustibili, all'interno di depositi opportunamente autorizzati alla miscelazione di prodotti petroliferi e sotto la vigilanza dell'Agenzia delle Dogane.
- Reflui acquosi prodotti dalla depurazione dei rifiuti liquidi che possono essere scaricati in pubblica fognatura o in alternativa essere utilizzati anche per i consumi idrici di stabilimento, purché rispettino le prescrizioni previste nella presente sezione del presente provvedimento di riesame di AIA.

- Rifiuti liquidi derivanti dalle operazioni di trattamento chimico-fisiche, (ad esempio le emulsioni oleose prodotte dalla centrifugazione di fondami oleosi e non recuperabili con le tecniche in essere in stabilimento), che sono gestiti come rifiuti di propria produzione, con codice EER 19.XX.XX, o in alternativa con il codice EER 13.XX.XX., in quanto derivanti da operazioni di trattamento rifiuti. Essi possono essere avviati ad impianti di trattamento esterni. Sono in generale preferite le destinazioni che effettuino operazioni di recupero dei rifiuti.
- Rifiuti solidi generati dal trattamento termico (D9-R12), al fine di proseguire le operazioni di smaltimento / recupero internamente o inviare ad impianti terzi autorizzati i rifiuti pretrattati.
- Rifiuti solidi generati dai processi di trattamento chimico-fisico che sono gestiti come rifiuti di propria produzione, con codice EER 19.XX.XX, in quanto derivante da operazioni di trattamento rifiuti. La verifica viene effettuata attraverso ricerca analitica dei possibili contaminanti, anche in funzione delle caratteristiche dei rifiuti sottoposti a trattamento, per la verifica della pericolosità o meno del rifiuto, secondo quanto disposto dall'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06. Qualora il rifiuto sia inviato direttamente a discarica viene inoltre effettuato il test di cessione previsto dal DM 27/09/2010 e ss.mm.ii.; in alternativa sono effettuate le ricerche analitiche richieste dall'eventuale impianto di trattamento individuato come idoneo per il rifiuto in uscita. Sono in linea di principio privilegiati gli impianti terzi che effettuino operazioni di recupero sui rifiuti di risulta dal trattamento chimico-fisico, rispetto ad impianto terzi che effettuino operazioni di smaltimento.

**(2) Cernita e trattamento di bioremediation (D8-D13-R5-R12):** operazioni di trattamento biologico finalizzate allo smaltimento (D8-D13) o al recupero (R5-R12) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante attività di cernita manuale, vagliatura, miscelazione e da trattamento biologico (bioremediation), consistente nella realizzazione di una “biopila” nella quale, grazie a reazioni chimico-biologiche ossidative indotte/favorite da un flusso di aria, si ottiene l'abbattimento/rimozione/trasformazione delle sostanze organiche e idrocarburiche presenti nei rifiuti, finalizzato all'ottenimento di materiale Eow secondo le specifiche di cui all'allegato C1 al presente provvedimento di AIA.

Sono previste eventuali ulteriori operazioni preliminari quali operazioni di recupero R12-R5:

- vagliatura
- selezione granulometrica
- separazione della frazione metallica (deferrizzazione)
- separazione delle frazioni indesiderate
- cernita
- miscelazione

operazioni di smaltimento D13-D8:

- trattamento biologico equivalente a quello sopra descritto finalizzato ad agevolare il successivo smaltimento/recupero in altro impianto
- vagliatura
- selezione granulometrica

- separazione della frazione metallica (deferrizzazione)
- separazione delle frazioni indesiderate
- cernita
- miscelazione

I rifiuti ammessi a tale linea di trattamento sono quelli di cui alla specifica colonna della matrice dei trattamenti. In ogni caso possono essere ammessi al trattamento di bioremediation i rifiuti individuati nella colonna 2 del sub allegato A1 alle seguenti condizioni:

- A trattamento di bioremediation finalizzata al recupero R5, ferme restando le prescrizioni dettate all'allegato C1 al presente provvedimento di AIA, possono essere ammessi rifiuti costituiti da terreni contaminati da sostanze organiche (ad esempio idrocarburi, prodotti petroliferi, etc);
- A trattamento di bioremediation finalizzata allo smaltimento D8 per la riduzione del parametro TOC, possono essere ammessi rifiuti contaminati da sostanze organiche, purché il loro test di cessione sia già conforme ai limiti di cui alla tabella 6 del D.M. 27/09/2010 (criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica).
- Possono inoltre essere ammessi al trattamento nelle stesse aree utilizzate per la bioremediation anche i rifiuti non contaminati - con riferimento al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. Allegato 5, Tabella 1 - allo scopo di avviarli a recupero anziché a smaltimento in discarica. Al riguardo sono ribadite le prescrizioni di cui all'allegato C1 al presente provvedimento di AIA;

Dal trattamento di bioremediation sono prodotti :

- i materiali Eow indicati nell'allegato C1 di cui all'art. 184-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. derivanti dall'operazione di bioremediation cessano la qualifica di rifiuto qualora siano rispettate le seguenti condizioni e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 184-ter D. Lgs. 152/06 e s.m.i.:
  - nel caso in cui sia stato eseguito un trattamento R5 con il quale si sono raggiunti valori di concentrazione di contaminanti al di sotto dei limiti della Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il terreno può essere utilizzato, per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, riempimenti, livellamenti sia in siti ad uso verde/residenziale sia in siti industriali/commerciali;
  - nel caso in cui sia stato eseguito un trattamento R5 con il quale si sono raggiunti valori di concentrazione di contaminanti uguale/maggiori ai limiti della Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i. ma inferiori della Colonna B della Tabella medesima, il terreno può essere utilizzato esclusivamente per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, riempimenti, livellamenti in siti industriali/commerciali.
- rifiuti solidi generati dalle operazioni di cernita manuale e/o dalle operazioni di vagliatura costituiti ad esempio da teli in plastica utilizzati per le operazioni di trasporto, parti di platee, pozzetti, cavidotti ed altri materiali antropici presenti nelle aree oggetto di escavazione. Questi rifiuti devono essere gestiti come rifiuti di propria produzione, in quanto derivanti da operazioni di trattamento rifiuti, con EER

19 XX XX, ad eccezione delle macerie allontanate dal terreno da sottoporre a trattamento, che verranno identificate dal codice EER 17.09.03\* oppure 17.09.04.

- eventuali rifiuti generati dall'operazione di bioremediation gestiti come rifiuti di propria produzione, con codice EER 19.13.01\* o 19.13.02, in quanto derivanti da operazioni di bonifica dei terreni classificati come rifiuti. La verifica viene effettuata attraverso ricerca analitica dei possibili contaminanti, anche in funzione delle caratteristiche dei rifiuti sottoposti a trattamento, per la verifica della pericolosità o meno del rifiuto, secondo quanto disposto dall'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. Nel caso in cui sia stato eseguito un trattamento D8, il rifiuto sarà smaltito nelle relative discariche rispettando la vigente normativa ambientale.

**(3) Cernita e trattamento di soil washing (R5-R12):** operazioni di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, costituite in particolare da R12 raggruppamento, R12 cernita, R5 con operazione principale di lavaggio/vagliatura a umido con acqua e, se necessario, utilizzo di prodotti chimici adatti alla rimozione della contaminazione che attraverso ciclonatura ed attrizione consente il recupero della frazione sabbiosa. Sono previsti il trattamento chimico-fisico della soluzione di lavaggio per il suo riutilizzo e la disidratazione meccanica e termica dei fanghi, nelle linee dedicate. Sono previste eventuali ulteriori operazioni preliminari quali:

1. triturazione
2. selezione
3. separazione della frazione metallica (deferrizzazione)
4. separazione delle frazioni indesiderate

I rifiuti ammessi a tale linea di trattamento sono indicati nella colonna 3 del sub allegato A1.

In conformità alla disciplina dell'art. 73 del D.lgs. 152/2006, tra le misure individuate tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle risorse idriche, il trattamento di soil washing potrà prevedere l'utilizzo di acque provenienti dal trattamento chimico fisico a condizione che l'acqua in uscita dall'impianto di depurazione chimico-fisico da utilizzare nel ciclo soil washing rispetti i limiti previsti nella corrispondente tabella riportata al paragrafo C2.2 nel punto stabilito a monte in entrata all'impianto di soil washing.

Dal trattamento derivano i seguenti:

- i materiali Eow indicati nell'allegato C2 di cui all'art 184-ter del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. derivanti dal trattamento di soil washing cessano la qualifica di rifiuto qualora siano rispettate le seguenti condizioni e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 184-ter D. Lgs. 152/06 e s.m.i.:
- nel caso si siano raggiunti valori di concentrazione di contaminanti al di sotto dei limiti della Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le sabbie, le ghiaie e le argille potranno essere utilizzate sia in siti ad uso verde/residenziale, sia in siti industriali/commerciali;
- nel caso si siano raggiunti valori di concentrazione di contaminanti uguale/maggiori ai limiti della Colonna A della Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs.

152/06 e s.m.i. ma inferiori della Colonna B della Tabella medesima, le sabbie, le ghiaie e le argille potranno essere utilizzate esclusivamente in siti industriali/commerciali;

- rifiuti solidi generati dalle operazioni di cernita manuale e/o dalle operazioni di deferrizzazione costituiti ad esempio da teli in plastica utilizzati per le operazioni di trasporto, parti di platee, pozzetti, cavidotti ed altri materiali antropici presenti nelle aree oggetto di escavazione. Questi rifiuti devono essere gestiti come rifiuti di propria produzione, con EER 19 XX XX, in quanto derivanti da operazioni di trattamento rifiuti; ad eccezione delle macerie di grosse dimensioni allontanate dal terreno da sottoporre a trattamento, che verranno identificate dal codice EER 17.09.03\* oppure 17.09.04.
- fanghi di risulta dal soil washing non sottoposti alla fase di disidratazione termica, ma alla sola disidratazione meccanica (centrifugazione), che verranno gestiti come rifiuti di propria produzione, con codice EER 19.08.13\* o 19.08.14, in quanto derivanti dalla sezione di depurazione chimico-fisica del refluo di lavaggio terreni. Nel caso in cui i fanghi da soil washing fossero sottoposti a trattamento di disidratazione termica, ma non cessano la qualifica di rifiuto, questi verranno gestiti come rifiuti di propria produzione, con EER 19 XX XX. La verifica sarà effettuata attraverso ricerca analitica dei possibili contaminanti, anche in funzione delle caratteristiche dei rifiuti sottoposti a trattamento, per la verifica della pericolosità o meno del rifiuto, secondo quanto disposto dall'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i.
- i rifiuti inviati direttamente a discarica saranno sottoposti a test di cessione previsto dal DM 27/09/2010; in alternativa verranno effettuate le ricerche analitiche richieste dall'eventuale impianto di trattamento individuato come idoneo per il rifiuto in uscita.
- Le sabbie e le ghiaie derivanti dal trattamento di soil washing, qualora gestite come rifiuto saranno identificate con il codice EER 19 XX XX.

**(4) Cernita, selezione, bonifica/lavaggio manuale, eventuale pressatura (D9, R12):** operazioni di trattamento fisico finalizzate allo smaltimento (D9) o al recupero (R12) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante attività di cernita e separazione di rifiuti, bonifica e lavaggio degli imballaggi e delle attrezzature fuori uso classificate come rifiuto, riduzione volumetrica e pressatura. I rifiuti ammessi a tale linea di trattamento sono indicati nella colonna 4 del sub allegato A1.

Dal trattamento derivano rifiuti solidi gestiti come rifiuti di propria produzione, in quanto derivanti da operazioni di trattamento rifiuti. La verifica della pericolosità o meno del rifiuto viene effettuata attraverso ricerca analitica dei possibili contaminanti, anche in funzione delle caratteristiche dei rifiuti sottoposti a trattamento, secondo quanto disposto dall'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. I rifiuti potranno essere inviati ad impianti terzi privilegiando quelli che effettuino operazioni di recupero sui rifiuti di risulta dal trattamento chimico-fisico, rispetto ad impianto terzi che effettuino operazioni di smaltimento. Qualora i rifiuti debbano essere inviati direttamente a discarica saranno sottoposti a test di cessione previsto dal DM 27/09/2010 e ss.mm.ii.; in alternativa sono effettuate le ricerche analitiche richieste dall'eventuale impianto di trattamento individuato come idoneo per il rifiuto in uscita.

**(5) Ricondizionamento preliminare (D14-R12):** operazioni di trattamento fisico finalizzate allo smaltimento e recupero (D14-R12) di rifiuti pericolosi e non pericolosi, mediante interventi sui sistemi di contenimento dei rifiuti stessi (sconfezionamento / confezionamento / riconfezionamento) e travaso. I rifiuti ammessi a tale linea di trattamento sono indicati nella colonna 5 del sub allegato A1, nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo D.2.8.5 del presente provvedimento A.I.A. L'operazione prevista non prevede un cambio del codice EER assegnato al rifiuto. Da tale operazione possono essere generati rifiuti da imballaggio (15.01.XX). L'operazione di ricondizionamento può portare a una variazione del peso complessivo del rifiuto, a causa della modifica dell'imballaggio.

**(6) Deposito preliminare (D15) / messa in riserva (R13):** deposito preliminare di rifiuti pericolosi e non pericolosi, finalizzato allo smaltimento, e messa in riserva, finalizzata al recupero, senza modificazione degli stati fisici e chimici. In tali attività sono ammessi anche i rifiuti prodotti dalla ditta, in quanto la stessa ha rinunciato al deposito temporaneo. I rifiuti ammessi a tale linea di trattamento sono indicati nella colonna 6 del sub allegato A1 e sono localizzati nelle aree indicate in planimetrie di stabilimento.

**(7) Raggruppamento preliminare (D13):** operazioni di raggruppamento, non funzionali a trattamenti interni successivi, propeedeutica al conferimento presso impianto terzi;

A seguito della presente modifica non sostanziale di adeguamento al DM 127/2024, si ritiene di aggiungere la seguente ulteriore linea di trattamento, unicamente per i rifiuti di cui all'allegato 1 Tab. 1 del medesimo decreto:

**(8) Recupero rifiuti non pericolosi finalizzato alla produzione di aggregato recuperato ai sensi del D.M. 127/2024** mediante attività di cernita manuale, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica (deferrizzazione) e separazione delle frazioni indesiderate finalizzato all'ottenimento di materiale EoW, secondo le specifiche di cui all'allegato C4 al presente provvedimento di AIA.

Nello specifico la ditta potrà ammettere al recupero esclusivamente i seguenti rifiuti:

- 170101 Cemento
- 170102 Mattoni
- 170103 Mattonelle e ceramiche
- 170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
- 170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
- 170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica
- 170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
- 170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
- 010409 Scarti di sabbia e argilla
- 010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
- 010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
- 101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
- 120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116

- costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto
- 191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti).

I rifiuti ammessi a tale linea di trattamento sono indicati nella colonna 8 del sub allegato A1.

Si dispone, per le linee di trattamento sopra definite quanto segue:

- a) di ammettere allo stoccaggio ed al trattamento unicamente i rifiuti elencati nell'ALLEGATO A1 e nell'ALLEGATO A3 (*Elenco dei rifiuti speciali pericolosi contrassegnati con asterisco "\*" e rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 184 cc. 2, 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006 individuati mediante il C.E.R. di cui alla Decisione 2000/532/CE così come modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE, ammessi alle operazioni di miscelazione di rifiuti, in deroga a quanto disposto dall'art. 187 – comma 1 – del D.Lgs.152/06 s.m.i., ed alle operazioni di trattamento autorizzate ed indicate accanto ad ogni codice di rifiuto*) che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, limitatamente alle operazioni individuate per ogni singolo rifiuto;
- b) di ammettere alle operazioni di recupero (R3, R5, R12) e smaltimento (D8, D9, D13, D14), un quantitativo di rifiuti fino ad un massimo di **208.000 t/anno**;
- c) di ammettere alle operazioni di recupero (R3, R5, R12) e smaltimento (D8, D9, D13, D14), un quantitativo di **rifiuti pericolosi** fino ad un massimo di **140.000 t/a**, incluso nel quantitativo di cui al punto precedente;
- d) di ammettere al deposito preliminare (D15)/messa in riserva (R13), un quantitativo complessivo di rifiuti fino ad un massimo di **8.980 tonnellate (pari a 6.762 m<sup>3</sup>)**;
- e) di ammettere alle operazioni di recupero (R3, R5, R12, R13) e smaltimento (D8, D9, D13, D14, D15), comunque nel rispetto dei quantitativi massimi di cui ai punti precedenti, per ogni singola linea i quantitativi massimi indicati nella seguente tabella:

**Tab.31**

<b>TRATTAMENTI</b>	<b>QUANTITATIVO</b>
<b>Attività 1</b> - Trattamento chimico-fisico (D9-D13-R3-R12)	110.000 t/anno
<b>Attività 2</b> - Bioremediation (D8-D13-R5-R12)	86.000 t/anno *
<b>Attività 3</b> - Soil washing (R5-R12)	
<b>Attività 8</b> - Recupero ai sensi del D.M. 127/2024	
<b>Attività 4</b> - Operazioni manuali di cernita/selezione, bonifica/lavaggio, pressatura (D9-R12)	12.000 t/anno
<b>Attività 5</b> - Ricondizionamento preliminare R12-D14)	
<b>Attività 6</b> - Deposito preliminare (D15)/messa in riserva (R13)	8.980 tonnellate **
<b>Attività 7</b> - Raggruppamento preliminare (D13)	***

\* I quantitativi di rifiuti ammessi al trattamento di Bioremediation, Soil Washing e recupero ai sensi del D.M. 127/2024 (aggregati riciclati) non superano le 86.000 ton/anno, come somma dei tre trattamenti.

\*\* I quantitativi ricomprendono anche i rifiuti autoprodotti in quanto l'azienda ha rinunciato al deposito temporaneo.

\*\*\* Quantitativo compreso nel massimale di cui all'attività 1

### D2.8.2 Miscelazione dei rifiuti

È consentita, in deroga a quanto disposto dall'art. 187 - comma 1 - del D.Lgs. n. 152/2006, la miscelazione dei rifiuti, per le tipologie e con le modalità individuate nell'allegato "A1" che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento.

La miscelazione potrà avvenire solo ed esclusivamente nel rispetto delle condizioni di cui all'art.187 c.2 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. ed al fine di rendere più sicuro il recupero e/o lo smaltimento dei rifiuti.

Al fine di inquadrare tale attività in modo puntuale rispetto a quanto riportato negli allegati B e C della parte IV del D.Lgs 152/2006, si intende per miscelazione ogni tipo di operazione di raggruppamento e/o omogeneizzazione, con finalità di recupero R12 o smaltimento D13.

La ditta Rovereta s.r.l. garantisce la rintracciabilità dei rifiuti costituenti il mix di interesse anche mediante l'estrapolazione e/o identificazione, a richiesta dell'Organo di Controllo ARPAE - APA AREA Est Servizio Territoriale di Rimini, dal sistema informatico gestionale adottato, oltre che dai moduli interni previsti dalle procedure adottate e facenti parte integrale delle Certificazioni di Qualità Ambiente e Sicurezza in possesso della Ditta (ISO 9001 e ISO 14001), nonché dal previsto Registro Rifiuti di carico/scarico;

### D2.8.3 Configurazione impiantistica

Per la descrizione della configurazione dell'impianto si rimanda al dettaglio di cui al paragrafo C1.2

Per la Matrice Stoccaggi, che individua, per ogni cod. EER lo stato fisico, il sistema di stoccaggio e i dati principali di volume e peso degli stoccaggi, si rimanda all'allegato A3 "matrice stoccaggi" che è parte integrante della presente Autorizzazione.

- Entro il 31.07.2025 il gestore dell'impianto dovrà indicare ad Arpae (Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini e APA AREA Est Servizio Territoriale di Rimini) le vasche (V15\*, V16\*, V17\* o V18\*) e l'impianto utilizzato esclusivamente per la gestione dei rifiuti secondo quanto disposto dal D.M. 127/2024 o individuare le azioni atte ad evitare commistioni tra i rifiuti gestiti ai sensi del DM 127/2024 e gli altri rifiuti.

Di seguito viene altresì presentata la configurazione delle aree di stoccaggio D15 e R13 ammessi in azienda.

**Tab.32 – aree stoccaggio, tank e vasche - destinate alla gestione dei rifiuti**

Nome	Funzione area	Capacità m <sup>3</sup>	Descrizione operazioni	Stoccaggio rifiuti m <sup>3</sup>	Operazioni autorizzate
VA1	Vasche impianto trattamento liquidi	30	Vasca interrata a servizio impianto chimico-fisico sezione depurazione acque, trattamento chimico-fisico rifiuti liquidi	0	R3-D9
VA2		30	Vasca interrata a servizio impianto chimico-fisico sezione depurazione acque, trattamento chimico-fisico rifiuti liquidi	0	R3-D9
VA3		30	Vasca interrata a servizio impianto chimico-fisico sezione depurazione acque, trattamento chimico-fisico rifiuti liquidi	0	R3-D9

Nome	Funzione area	Capacità m <sup>3</sup>	Descrizione operazioni	Stoccaggio rifiuti m <sup>3</sup>	Operazioni autorizzate
VA4		10	Vasca interrata a servizio impianto chimico-fisico sezione centrifugazione, trattamento chimico-fisico rifiuti liquidi	0	R3-D9
VA5		10	Vasca interrata a servizio impianto chimico-fisico sezione centrifugazione, trattamento chimico-fisico rifiuti liquidi	0	R3-D9
VA6		10	Vasca interrata a servizio impianto chimico-fisico sezione centrifugazione, trattamento chimico-fisico rifiuti liquidi	0	R3-D9
VA7		10	Vasca interrata a servizio impianto chimico-fisico sezione centrifugazione, trattamento chimico-fisico rifiuti liquidi	0	R3-D9
VA8		1,8	Vasca interrata a servizio impianto chimico-fisico sezione centrifugazione, trattamento chimico-fisico rifiuti liquidi	0	R3-D9
VP1	Stoccaggio e omogeneizzazione rifiuti liquidi per trattamento	30	Vasca interrata di stoccaggio e omogeneizzazione/miscelazione rifiuti liquidi	30	D15-D13-R13-R12
VP2	Stoccaggio e omogeneizzazione rifiuti liquidi per trattamento	41	Vasca interrata di stoccaggio e omogeneizzazione/miscelazione rifiuti liquidi	41	D15-D13-R13-R12
VP3	Stoccaggio e omogeneizzazione rifiuti liquidi per trattamento	41	Vasca interrata di stoccaggio e omogeneizzazione/miscelazione rifiuti liquidi	41	D15-D13-D9-R13-R12
VP4	Deposito acqua antincendio	64	Vasca interrata di stoccaggio acqua antincendio	0	/
VP5a	Stoccaggio e omogeneizzazione rifiuti liquidi per trattamento	100	Vasca interrata di stoccaggio e omogeneizzazione/miscelazione rifiuti liquidi	100	D15-D13-R13-R12
VP5b	Stoccaggio e omogeneizzazione rifiuti liquidi per trattamento	50	Vasca interrata di stoccaggio e omogeneizzazione/miscelazione rifiuti liquidi	50	D15-D13-R13-R12
VP6	Stoccaggio e omogeneizzazione	180	Serbatoio per stoccaggio e omogeneizzazione/miscelazione rifiuti liquidi	180	D15-D13-R13-R12
	Omogeneizzazione e decantazione funzionale al trattamento		Decantazione funzionale al trattamento		D9-R3
VP7	Stoccaggio e omogeneizzazione	180	Serbatoio per stoccaggio e omogeneizzazione/miscelazione rifiuti liquidi	180	D15-D13-R13-R12

Nome	Funzione area	Capacità m <sup>3</sup>	Descrizione operazioni	Stoccaggio rifiuti m <sup>3</sup>	Operazioni autorizzate
	Omogeneizzazione e decantazione funzionale al trattamento		Decantazione funzionale al trattamento		D9-R3
VP8	Stoccaggio e omogeneizzazione	180	Serbatoi per stoccaggio e omogeneizzazione/miscelazione rifiuti liquidi	180	D15-D13-R13-R12
	Omogeneizzazione e decantazione funzionale al trattamento		Decantazione funzionale al trattamento		D9-R3
VP9	Stoccaggio e omogeneizzazione	180	Serbatoio per stoccaggio e omogeneizzazione/miscelazione rifiuti liquidi	180	D15-D13-R13-R12
	Omogeneizzazione e decantazione funzionale al trattamento		Decantazione funzionale al trattamento		D9-R3
TK9	Omogeneizzazione e decantazione funzionale al trattamento	1000	Serbatoio di decantazione rifiuti liquidi, anche oleosi	0	D9-R3-R12
TK10	Omogeneizzazione e decantazione funzionale al trattamento	1000	Serbatoio di decantazione rifiuti liquidi, anche oleosi	0	D9-R3-R12
TK11	Serbatoio acqua soil washing	50	Serbatoio di accumulo acqua per soil washing da riutilizzo scarico	0	R5
	Trattamento rifiuti liquidi		Serbatoio per reazioni a batch rifiuti liquidi Serbatoio per polmonatura trattamento chimico fisico rifiuti liquidi	0	D9
TK12	Sedimentatore soil washing	300	Chiarificatore acque del soil washing	0	R5
	Sedimentatore chimico-fisico liquidi		sedimentatore a servizio trattamento chimico fisico rifiuti liquidi	0	D9
TK13	Serbatoio fanghi soil washing	60	Serbatoio di fanghi liquidi soil washing (con eventuale ossidazione)	0	R5
	Trattamento rifiuti liquidi		Serbatoio per reazioni a batch rifiuti liquidi Serbatoio per polmonatura trattamento chimico fisico rifiuti liquidi	0	D9
S1	Trattamento rifiuti liquidi	20	Serbatoio intermedio di processo, a servizio impianto chimico-fisico, sezioni centrifugazione e depurazione acque	0	D9-R3
S2	Trattamento rifiuti liquidi	20	Serbatoio intermedio di processo, a servizio impianto chimico-fisico, sezioni centrifugazione e depurazione acque	0	D9-R3

Nome	Funzione area	Capacità m <sup>3</sup>	Descrizione operazioni	Stoccaggio rifiuti m <sup>3</sup>	Operazioni autorizzate
S3	Trattamento rifiuti liquidi	20	Serbatoio intermedio di processo, a servizio impianto chimico-fisico, sezioni centrifugazione e depurazione acque	0	D9-R3
S4	Trattamento rifiuti liquidi	20	Serbatoio intermedio di processo, a servizio impianto chimico-fisico, sezioni centrifugazione e depurazione acque	0	D9-R3
S5	Deposito intermedio oli da trattamento	50	Serbatoio interrato per olio di recupero. Semilavorato per ottenere EoW. Deposito Fiscale	0	R3
S6	Stoccaggio oli recuperati	180	Serbatoio per olio di recupero. Semilavorato per ottenere materia eow. Deposito Fiscale <ul style="list-style-type: none"> <li>● Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>● lotti EoW certificati</li> </ul>	0	R3
S7	Stoccaggio oli recuperati	180	Serbatoio per olio di recupero. Semilavorato per ottenere eow. Deposito Fiscale <ul style="list-style-type: none"> <li>● Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>● lotti EoW certificati</li> </ul>	0	R3
S8	Stoccaggio oli recuperati	180	Serbatoio per olio di recupero. Semilavorato per ottenere eow. Deposito Fiscale <ul style="list-style-type: none"> <li>● Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>● lotti EoW certificati</li> </ul>	180	R3
	Stoccaggio e omogeneizzazione		Serbatoi per stoccaggio e omogeneizzazione/miscelazione rifiuti liquidi		D15-D13-R13-R12
	Omogeneizzazione e decantazione funzionale al trattamento		Decantazione funzionale al trattamento		D9-R3
S9	Stoccaggio oli recuperati	180	Serbatoio per olio di recupero. Semilavorato per ottenere eow. Deposito Fiscale <ul style="list-style-type: none"> <li>● Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>● lotti EoW certificati</li> </ul>	180	R3
	Stoccaggio e omogeneizzazione		Serbatoi per stoccaggio e omogeneizzazione/miscelazione rifiuti liquidi		D15-D13-R13-R12
	Omogeneizzazione e decantazione funzionale al trattamento		Decantazione funzionale al trattamento		D9-R3
S10	Stoccaggio reagenti	30	Stoccaggio reagenti in polvere per inertizzazione/stabilizzazione		/
	Stoccaggio rifiuti	30	Deposito rifiuti polverosi in sostituzione di reagenti/materie prime	30	D15-R13
S11	Stoccaggio reagenti	30	Stoccaggio reagenti in polvere per inertizzazione/stabilizzazione		/

Nome	Funzione area	Capacità m <sup>3</sup>	Descrizione operazioni	Stoccaggio rifiuti m <sup>3</sup>	Operazioni autorizzate
	Stoccaggio rifiuti	30	Deposito rifiuti polverosi in sostituzione di reagenti/materie prime	30	D15-R13
S12	Stoccaggio reagenti	30	Stoccaggio reagenti in polvere per inertizzazione/stabilizzazione		/
	Stoccaggio rifiuti	30	Deposito rifiuti polverosi in sostituzione di reagenti/materie prime	30	D15-R13
S13	Gasolio uso proprio	9	Alimentazione mezzi movimentazione interna	0	/
C1-C5	Scarico e trattamento preliminare chimico fisico liquidi	60	Vasche scarico e miscelazione rifiuti liquidi	0	D15-D13-R13-R12
C6-C10	Stoccaggio	50	Serbatoi interrati di stoccaggio rifiuti liquidi infiammabili	50	D15-R13
	Trattamento preliminare chimico fisico liquidi		Miscelazione rifiuti liquidi	0	D13-R12
V1	Stoccaggio rifiuti	120	Area stoccaggio rifiuti confezionati anche contenuti amianto	120	D15-R13
	Inertizzazione		Trattamento inertizzazione		D9-R12
V2	Trattamento rifiuti solidi/fangosi palabili per inertizzazione	110	Vasca di miscelazione rifiuti palabili per essere ammessi a trattamento chimico-fisico di inertizzazione / stabilizzazione	0	D13-D9-R12
V3	Stoccaggio acqua lavaggio	20	Vasca di raccolta acque lavaggio camion	0	D15-R13
	Trattamento rifiuti solidi/fangosi palabili per inertizzazione		Vasca di miscelazione rifiuti palabili per essere ammessi a trattamento chimico-fisico di inertizzazione / stabilizzazione	0	D13-D9-
V4	Biopila	1225	Raggruppamento, cernita e trattamento biopila <ul style="list-style-type: none"> <li>Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>lotti EoW certificati</li> </ul>	0	D13-R12-D8-R5
	Inertizzazione		Raggruppamento e trattamento inertizzazione	0	D13-D9-R12
	Stoccaggio rifiuti		Deposito preliminare – Messa in riserva	1225	D15-R13
V5	Biopila	1225	Raggruppamento, cernita e trattamento biopila <ul style="list-style-type: none"> <li>Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>lotti EoW certificati</li> </ul>	0	D13-R12-D8-R5
	Inertizzazione		Raggruppamento e trattamento inertizzazione	0	D13-D9-R12
	Stoccaggio rifiuti		Deposito preliminare – Messa in riserva	1225	D15-R13
V6	Inertizzazione	368	Raggruppamento e trattamento inertizzazione	0	D13-D9-R12
	Confezionamento sconfezionamento ricondizionamento		Confezionamento sconfezionamento ricondizionamento	0	D14-R12

Nome	Funzione area	Capacità m <sup>3</sup>	Descrizione operazioni	Stoccaggio rifiuti m <sup>3</sup>	Operazioni autorizzate
	Stoccaggio rifiuti		Deposito preliminare – Messa in riserva rifiuti anche contenenti amianto	368	D15-R13
V7	Inertizzazione	368	Raggruppamento e trattamento inertizzazione	0	D13-D9-R12
	Confezionamento sconfezionamento ricondizionamento		Confezionamento sconfezionamento ricondizionamento	0	D14-R12
	Stoccaggio rifiuti		Deposito preliminare – Messa in riserva rifiuti anche contenenti amianto	368	D15-R13
V8	Biopila	525	Raggruppamento, cernita e trattamento biopila <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>• lotti EoW certificati</li> </ul>	0	D13-R12-D8-R5
	Inertizzazione		Raggruppamento e trattamento inertizzazione	0	D13-D9-R12
	Confezionamento sconfezionamento ricondizionamento		Confezionamento sconfezionamento ricondizionamento	0	D14-R12
	Stoccaggio rifiuti		Deposito preliminare – Messa in riserva	340	D15-R13
V9	Biopila	525	Raggruppamento, cernita e trattamento biopila <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>• lotti EoW certificati</li> </ul>	0	D13-R12-D8-R5
	Inertizzazione		Raggruppamento e trattamento inertizzazione	0	D13-D9-R12
	Confezionamento sconfezionamento ricondizionamento		Confezionamento sconfezionamento ricondizionamento	0	D14-R12
	Stoccaggio rifiuti		Deposito preliminare – Messa in riserva	340	D15-R13
V10	Biopila	525	Raggruppamento, cernita e trattamento biopila <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>• lotti EoW certificati</li> </ul>	0	D13-R12-D8-R5
	Inertizzazione		Raggruppamento e trattamento inertizzazione	0	D13-D9-R12
	Confezionamento sconfezionamento ricondizionamento		Confezionamento sconfezionamento ricondizionamento	0	D14-R12
	Stoccaggio rifiuti		Deposito preliminare – Messa in riserva	340	D15-R13
V11	Biopila	525	Raggruppamento, cernita e trattamento biopila <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>• lotti EoW certificati</li> </ul>	0	D13-R12-D8-R5
	Inertizzazione		Raggruppamento e trattamento inertizzazione	0	D13-D9-R12

Nome	Funzione area	Capacità m <sup>3</sup>	Descrizione operazioni	Stoccaggio rifiuti m <sup>3</sup>	Operazioni autorizzate
	Confezionamento sconfezionamento ricondizionamento		Confezionamento sconfezionamento ricondizionamento	0	D14-R12
	Stoccaggio rifiuti		Deposito preliminare – Messa in riserva	340	D15-R13
V12	Deposito rifiuti lavorati EoW Da biopila o Soil washing	400	Vasca stoccaggio end of waste da trattamento <ul style="list-style-type: none"> <li>● Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>● lotti EoW certificati</li> </ul>	0	R5
V13	Stoccaggio / Trattamento rifiuti solidi/fangosi palabili per inertizzazione	100	Vasca stoccaggio rifiuti - fanghi palabili / terreni o di miscelazione rifiuti palabili per essere ammessi a trattamento chimico-fisico di inertizzazione / stabilizzazione	100	D15-D13-D9-R13-R12
V14-1- A	Stoccaggio / Trattamento rifiuti solidi/fangosi palabili per inertizzazione	100	Vasca stoccaggio rifiuti - fanghi palabili / terreni o di miscelazione rifiuti palabili per essere ammessi a trattamento chimico-fisico di inertizzazione / stabilizzazione	100	D15-D13-D9-R13-R12
V14-1- B	Stoccaggio / Trattamento rifiuti solidi/fangosi palabili per inertizzazione	100	Vasca stoccaggio rifiuti - fanghi palabili / terreni o di miscelazione rifiuti palabili per essere ammessi a trattamento chimico-fisico di inertizzazione / stabilizzazione	100	D15-D13-D9-R13-R12
V14-2	Stoccaggio / Trattamento rifiuti solidi/fangosi palabili per inertizzazione	100	Vasca stoccaggio rifiuti - fanghi palabili / terreni o di miscelazione rifiuti palabili per essere ammessi a trattamento chimico-fisico di inertizzazione / stabilizzazione	100	D15-D13-D9-R13-R12
	Soil washing		Vasca prestoccaggio/cernita/raggruppamento rifiuti ammessi a soil washing		R13-R12
V15	Biopila	490	Raggruppamento, cernita rifiuti da assoggettare a controllo analitico con finalità di recupero R5 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>● lotti EoW certificati</li> </ul> Stoccaggio, miscelazione rifiuti destinati a trattamento D8	490	D15-D13-R13-R12-R5
<b>V15*</b>	<b>D.M.127/2024</b>	<b>490</b>	<b>Vasca per messa in riserva (R13) e recupero (R5) deposito lotti in attesa di certificazione, lotti certificati</b>	<b>490</b>	<b>R13-R5</b>
	Soil washing		Vasca prestoccaggio/cernita/raggruppamento rifiuti ammessi a soil washing		R13-R12
V16	Biopila	490	Raggruppamento, cernita rifiuti da assoggettare a controllo analitico con finalità di recupero R5 <ul style="list-style-type: none"> <li>● Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>● lotti EoW certificati</li> </ul> Stoccaggio, miscelazione rifiuti destinati a trattamento D8	490	D15-D13-R13-R12-R5

Nome	Funzione area	Capacità m <sup>3</sup>	Descrizione operazioni	Stoccaggio rifiuti m <sup>3</sup>	Operazioni autorizzate
V16*	D.M.127/2024	490	<b>Vasca per messa in riserva (R13) e recupero (R5) deposito lotti in attesa di certificazione, lotti certificati</b>	490	R13-R5
V17	Soil washing	490	Vasca prestoccaggio/cernita/raggruppamento rifiuti ammessi a soil washing	490	R13-R12
	Biopila		Raggruppamento, cernita rifiuti da assoggettare a controllo analitico con finalità di recupero R5 <ul style="list-style-type: none"> <li>Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>lotti EoW certificati</li> </ul> Stoccaggio, miscelazione rifiuti destinati a trattamento D8		D15-D13-R13-R12-R5
V17*	D.M.127/2024	490	<b>Vasca per messa in riserva (R13) e recupero (R5) deposito lotti in attesa di certificazione, lotti certificati</b>	490	R13-R5
V18	Soil washing	490	Vasca prestoccaggio/cernita/raggruppamento rifiuti ammessi a soil washing	490	R13-R12
	Biopila		Raggruppamento, cernita rifiuti da assoggettare a controllo analitico con finalità di recupero R5 <ul style="list-style-type: none"> <li>Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>lotti EoW certificati</li> </ul> Stoccaggio, miscelazione rifiuti destinati a trattamento D8		D15-D13-R13-R12-R5
V18*	D.M.127/2024	490	<b>Vasca per messa in riserva (R13) e recupero (R5) deposito lotti in attesa di certificazione, lotti certificati</b>	490	R13-R5
V19	Trattamento termico	170	Materiale in uscita dal trattamento termico	170	D13-R12
	Stoccaggio rifiuti solidi polverulenti e non / fangosi palabili		Deposito preliminare – messa in riserva		D15-R13
V20	Soil washing	170	Vasca stoccaggio limo disidratato da soil washing	170	D15-R13
V21	Soil washing	100	Vasca stoccaggio EoW da soil washing <ul style="list-style-type: none"> <li>Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>lotti EoW certificati</li> </ul>	0	R5
V22	Soil washing	100	Vasca stoccaggio EoW da soil washing <ul style="list-style-type: none"> <li>Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>lotti EoW certificati</li> </ul>	0	R5
V23	Biopila	100	Vasca stoccaggio terreno vagliato e triturato da sottoporre alle successive fasi di lavorazione	0	D13-R12

Nome	Funzione area	Capacità m <sup>3</sup>	Descrizione operazioni	Stoccaggio rifiuti m <sup>3</sup>	Operazioni autorizzate
	Soil washing		Vasca stoccaggio EoW da soil washing <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>• lotti EoW certificati</li> </ul>		R5
V24	Biopila	650	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vasca stoccaggio terreno vagliato e tritato da sottoporre alle successive fasi di lavorazione</li> </ul> Vasca stoccaggio EoW da biopila <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>• lotti EoW certificati</li> </ul>	0	D13-R12-R5
	Soil washing		Vasca stoccaggio terreno vagliato e tritato da sottoporre alle successive fasi di lavorazione Vasca stoccaggio EoW da soil washing <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stoccaggio lotti di rifiuto in attesa certificazione</li> <li>• lotti EoW certificati</li> </ul>		R12-R5
CS1	Stoccaggio	25	Cassone scarrabile per rifiuti	25	D15-R13
CS2	Stoccaggio	25	Cassone scarrabile per rifiuti	25	D15-R13
CS3	Stoccaggio	25	Cassone scarrabile per rifiuti	25	D15-R13
CS4	Stoccaggio	25	Cassone scarrabile per rifiuti	25	D15-R13
CS5	Stoccaggio	25	Cassone scarrabile per rifiuti	25	D15-R13
CS6	Stoccaggio	25	Cassone scarrabile per rifiuti	25	D15-R13
CS7	Stoccaggio	25	Cassone scarrabile per rifiuti	25	D15-R13
CS8	Stoccaggio	25	Cassone scarrabile per rifiuti	25	D15-R13
CS9	Stoccaggio	25	Cassone scarrabile per rifiuti	25	D15-R13
CS10	Stoccaggio	25	Cassone scarrabile per rifiuti	25	D15-R13
CS11	Stoccaggio	4	Cassone scarrabile per rifiuti	4	D15-R13
Zona C	Ricezione rifiuti	100	Area scarico rifiuti per trasferimento interno	0	D15-R13
Zona L	Stoccaggio rifiuti	110	Area stoccaggio rifiuti confezionati anche contenuti amianto	110	D15-R13
Zona M	Stoccaggio materie prime	50	Area stoccaggio materie prime confezionate (es. cisternette, big bags)	0	/
SP1	Stoccaggio	300	Area stoccaggio rifiuti confezionati (dimensioni circa 9,6 X 12,7 metri)	300	D15-R13
SP2	Stoccaggio	215	Area stoccaggio rifiuti confezionati (dimensioni circa 18,5 X 4,6 metri)	215	D15-R13
SP3	Stoccaggio	265	Area stoccaggio rifiuti confezionati (dimensioni circa 3,4 X 31,6 metri)	265	D15-R13
SP4	Stoccaggio	285	Area stoccaggio rifiuti confezionati (dimensioni circa 34,3 X 3,4 metri)	285	D15-R13
SP5	Stoccaggio	675	Area stoccaggio rifiuti confezionati (dimensioni trapezoidali assimilabili a rettangolo di circa 10 X 27 metri)	675	D15-R13
SP6	Stoccaggio	275	Area stoccaggio rifiuti confezionati (dimensioni circa 6,3 X 17,9 metri)	275	D15-R13

Qualora la ditta intenda produrre aggregato recuperato ai sensi del D.M. 127/2024, dovrà prevedere che le vasche **V15\***, **V16\***, **V17\*** e **V18\*** (per la totalità o in numero congruo di esse) siano ad uso esclusivo per tale attività di recupero, che dovrà avere un impianto meccanico

dedicato.

Si ribadisce che, pur a fronte di una potenzialità complessiva di stoccaggio rifiuti pari a 11.227 m<sup>3</sup>, i quantitativi massimi puntuali autorizzati per le operazioni D15 e R13, corrispondono a **6.762 m<sup>3</sup> - 8.980 tonnellate**.

In tutte le vasche esterne di cui sopra (V15-V16-V17-V18-V19-V20-V21-V22-V23 e V24), non devono essere posti in stoccaggio rifiuti allo stato fisico fangoso caratterizzati:

- da un ridotto tenore di “residuo secco” a 105 °C, comunque non inferiore al 40%, tale da produrre percolazioni;
- dalla presenza di composti organici volatili che possono produrre emissioni in atmosfera, di qualsiasi tipo e natura, a forte ” impatto odorigeno” e con un tenore di TOC > 3%

Le micro-aree (SP1 – SP2 – SP3 – SP4 – SP5 – SP6) destinate allo stoccaggio provvisorio di rifiuti confezionati devono essere adeguatamente protette dagli agenti atmosferici (ad es. acqua meteorica di dilavamento), così come riportate in planimetria allegato 3D.

Al fine di tutelare l’ambiente e il personale addetto è consentito l’inserimento, in corrispondenza della vasca V1, di una zona circoscritta chiusa per una superficie pari a 100 m<sup>2</sup> in modo tale che all’interno sia possibile l’intervento di mezzi meccanici atti alla rimozione del rifiuto stabilizzato alla fine della fase di maturazione. La camera di confinamento sarà asservita in modo puntuale dal sistema di aspirazione già presente in tutta l’area operativa (senza variazione della sua potenzialità anche espressa in Nm<sup>3</sup>/h) a mezzo nuova connessione aerea adducente al sistema di abbattimento (filtro a maniche e successivo filtro a carbone attivo) collegato al punto di emissione autorizzata “E7”.

Prima della sua immissione nella linea di aspirazione, il fluido gassoso viene fatto passare per un sistema tipo “demister” a ciclo chiuso, consentendo di eliminare le polveri e le particelle d’acqua eventualmente prodotte, con recupero della condensa, che all’occorrenza potrà essere inviata all’impianto di inertizzazione come acqua di processo evitando il sovraccarico del filtro a maniche e del successivo filtro a carbone.

#### *D2.8.4 Prescrizioni*

L’attività è vincolata, oltre che al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e delle normative tecniche vigenti, alle seguenti particolari condizioni:

- a) le condizioni e i criteri per la produzione di materiale EoW ai sensi dell’art 184 ter comma 2 del D.L.gs 152/06 “aggregato recuperato” come disposto dal D.M. 127/2024 esclusivamente per i rifiuti non pericolosi previsti nel sub allegato A1, rispettando pedissequamente criteri e condizioni contemplate dal medesimo D.M., meglio descritti nell’allegato C4;
- b) i rifiuti gestiti ai sensi del sopra menzionato D.M. dovranno essere condotti in cumuli nelle apposite vasche (V15\*, V16\*, V17\* e V18\*) separati con apposita cartellonistica su cui dovrà essere indicata D.M. 127/2024 e, nel caso si intendesse ammettere i medesimi alle operazioni di recupero di cui al punto seguente, questi dovranno essere preventivamente caratterizzati;

- c) la ditta dovrà utilizzare un impianto meccanico dedicato;
- d) le condizioni e i criteri per la produzione di materiale EoW ai sensi dell'art 184 ter comma 3 del D.L.gs 152/06 sono dettati negli specifici allegati C1, C2 e C3 al provvedimento di AIA;
- e) di ammettere alle operazioni di soil washing i rifiuti indicati nell'allegato "C2" contaminati da metalli e/o da sostanze per cui il processo di soil washing sia tecnicamente idoneo;
- f) che l'acqua in uscita dall'impianto di depurazione chimico-fisico utilizzata nel ciclo soil washing dovrà rispettare i limiti previsti nella corrispondente tabella riportata al paragrafo C2.2 nel punto stabilito a monte in entrata all'impianto di soil washing. I campionamenti istantanei ai fini degli autocontrolli sono effettuati con cadenza mensile e le determinazioni analitiche riguardano i parametri indicati nello schema seguente:

PARAMETRI	METODI DI ANALISI
FENOLO	IRSA 19a; EPA 8041
IDROCARBURI	
IDROCARBURI leggeri	IRSA 21
IDROCARBURI pesanti	IRSA 21
Benzene	EPA 8021; EPA8260
Etilbenzene	EPA 8021; EPA8260
Stirene	EPA 8021; EPA8260
Toluene	EPA 8021; EPA8260
Xilene	EPA 8021; EPA8260
Sommatoria aromatici	EPA 8021; EPA8260

I risultati delle analisi sono a disposizione dell'autorità preposta al controllo;

- g) per il deposito delle diverse tipologie di rifiuti devono essere usati esclusivamente contenitori a norma, in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta, nonché la protezione dagli agenti atmosferici;
- h) qualora il rifiuto in ingresso sia contenuto in imballaggi deteriorati o danneggiati si obbliga a posizionare su pallets o opportune pedane i rifiuti confezionati, al fine di evitare il contatto con il pavimento;
- i) i rifiuti contenenti solventi e liquami organici infiammabili o ad elevata tensione di vapore, devono essere custoditi in appositi contenitori a tenuta, opportunamente protetti dall'irraggiamento solare;
- j) allo scopo di rendere nota, durante il deposito preliminare, la natura e la pericolosità dei rifiuti contraddistinti negli allegati dall'asterisco "\*", i recipienti che li contengono, fissi e mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione;

- k) ai fini di minimizzare la probabilità di sovra riempimento dei serbatoi di stoccaggio, l'allarme di massimo livello per ciascun serbatoio deve essere collegato ad un segnale acustico in prossimità dell'area di carico-scarico;
- l) l'area di scarico deve essere presidiata durante le movimentazioni e deve essere possibile per l'operatore procedere all'immediato arresto del flusso direttamente dalla sua postazione di lavoro;
- m) la ditta è tenuta al rispetto delle procedure comunicate per la gestione degli sversamenti accidentali nonché delle tecnologie e materiali necessari per mitigarne le conseguenze per l'ambiente e la salute dei lavoratori interessati, che dovranno essere a disposizione degli Enti di controllo;
- n) relativamente alle operazioni di deposito preliminare D15 di rifiuti identificabili con codice EER 170601\* materiali isolanti contenenti amianto e 170605\* materiali da costruzione contenenti amianto:
  - n.1) l'attività di stoccaggio deve interessare solamente rifiuti già trattati con materiale impregnante/pellicolante e confinati con teli in materiale plastico nel rispetto delle procedure previste dalla normativa specifica;
  - n.2) il tempo massimo di permanenza dei rifiuti è stabilito in 180 giorni, termine entro il quale i rifiuti devono essere avviati allo smaltimento;
  - n.3) i rifiuti depositati sulla piattaforma di stoccaggio, non devono essere ulteriormente movimentati (con l'ovvia esclusione delle operazioni di carico sul mezzo che dovrà effettuare il trasporto al sito di smaltimento);
  - n.4) sulla piattaforma i singoli lotti di rifiuto devono essere sistemati già confezionati in pallets e su ogni lotto deve essere riportata la data di assunzione in deposito preliminare, al fine di rendere manifesta l'osservanza della prescrizione circa il tempo massimo di permanenza;
  - n.5) lo stoccaggio dei suddetti rifiuti può avvenire esclusivamente nelle aree dedicate (V1-V6-V7-zona L) e non in contemporanea con altre tipologie di rifiuti.
  - n.6) il sito di deposito preliminare deve essere provvisto di idonea segnaletica informativa e dotato di cartelli di divieto di ingresso ai non autorizzati;
- o) relativamente alle attività di miscelazione rifiuti R12/D13  
ferme restando le prescrizioni relative al raggruppamento/miscelazione preliminare alle operazioni di produzione di materiale eow di cui agli allegati da C1 a C3, si specifica inoltre che:
  - o.1) dovrà essere dimostrato che l'operazione di raggruppamento/miscelazione viene effettuata solo tra rifiuti che hanno contaminazioni equiparabili; in ogni caso tale attività non può essere condotta come mera diluizione, ma può essere finalizzata solo ad ottimizzare il successivo trattamento di smaltimento o recupero;
  - o.2) l'attività deve essere svolta per singole unità di miscelazione. Deve essere mantenuto aggiornato il registro in versione informatica oppure cartacea (in tal caso con pagine numerate e vidimate da ARPAE - Servizio Territoriale di Rimini) nel quale devono essere annotati i codici EER di rifiuti sottoposti a miscelazione utilizzati per la formazione dell'unità di miscelazione non che il cod. EER utilizzato per l'allontanamento;
  - o.3) nel caso in cui vengano sottoposti alla sola miscelazione (D13-R12), e non anche a trattamento, rifiuti di cui anche uno solo sia identificato quale rifiuto speciale

- pericoloso, l'allontanamento del rifiuto ottenuto da tale attività (di sola miscelazione) deve obbligatoriamente essere identificato con cod. EER pericoloso, mantenendo le medesime classi di pericolosità;
- o.4) nel caso in cui vengano sottoposti a miscelazione solo rifiuti speciali pericolosi, l'allontanamento del rifiuto ottenuto da tale attività deve obbligatoriamente essere identificato con cod. EER pericoloso;
- p) relativamente alle attività di inertizzazione/stabilizzazione rifiuti D9 (che non sia solo miscelazione D13-R12):
- p.1) l'attività è svolta per singole unità di lavorazione in uscita. È mantenuto e aggiornato un registro con pagine numerate e vidimate da ARPAE - Servizio Territoriale di Rimini nel quale devono essere annotati i codici EER di rifiuti sottoposti ad inertizzazione utilizzati per la formazione del lotto di trattamento, nonché il cod. EER utilizzato per l'allontanamento;
- p.2) nel caso in cui vengano sottoposti a trattamento chimico-fisico solo rifiuti speciali non pericolosi, ne è consentito l'allontanamento con cod. EER non pericoloso;
- p.3) l'attività deve essere svolta con l'obiettivo di ottenere un rifiuto inertizzato con caratteristiche corrispondenti alle omologhe aperte negli impianti di successiva destinazione;
- p.4) le omologhe negli impianti di destinazione per tipologia di rifiuti inertizzati /stabilizzati devono essere rinnovate con cadenza annuale;
- p.5) nel caso in cui vengano sottoposti a trattamento (inertizzazione/stabilizzazione) rifiuti ottenuti da attività di miscelazione (R12-D13) di cui anche uno solo sia identificato quale rifiuto speciale pericoloso, l'allontanamento del rifiuto finale ottenuto da tale attività potrà essere identificato con cod. EER pericoloso o non pericoloso secondo il criterio di classificazione di cui Allegato I alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 all.D alla Parte IV;
- p.6) nel caso in cui si intenda ammettere al trattamento chimico-fisico di inertizzazione/stabilizzazione (D9, R12) un rifiuto che abbia caratteristiche tali da comportarsi come un "reagente indotto" nei confronti degli altri rifiuti facenti parte del mix, dovrà essere verificate le seguenti condizioni:
- il rifiuto sia compatibile con tutti gli altri rifiuti facenti parte dell'unità di lavorazione (condizione questa comune a tutti gli altri rifiuti del mix);
  - la presenza nel mix di tale rifiuto sia già stata prevista sin dall'inizio della costituzione dell'unità di lavorazione;
  - il suo contributo al processo chimico-fisico come reagente, sia esso solo parziale o in toto, non sia l'unico ma debba avvalersi anche di quello di altri chemicals di base che vanno in ogni caso aggiunti al mix facenti parte della "ricetta" individuata, eventualmente determinata dalle prove pilota eseguite dal Laboratorio interno della Rovereta Srl;
- p.7) l'attività di miscelazione R12-D13 e il conseguente trattamento con chemicals specifici di base, secondo quanto prestabilito anche dalle prove pilota di laboratorio e finalizzata alla stabilizzazione /inertizzazione, è consentita nelle vasche di cui alla specifica tabella, a mezzo escavatore o altri mezzi meccanici idonei;

- q) ogni cumulo di rifiuto o di materiale Eow (anche in attesa di certificazione) deve essere dotato di cartellonistica indicativa, integrata da idonea documentazione che lo identifichi puntualmente.
- r) nelle operazioni di carico e scarico e di trasferimento dei rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
- s) tutte le operazioni manuali devono essere eseguite dagli operatori in condizioni di massima sicurezza;
- t) l'area del centro, i piazzali, devono essere mantenuti costantemente puliti ed in condizioni da non costituire pericolo per la salute e per l'igiene;
- u) l'adiacente viabilità pubblica interessata dall'area di accesso è assoggettata alle norme del codice della strada che riporta fra gli atti vietati (art. 15) "... insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze, apportare o spargere fango o detriti a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi o diramazioni...";
- v) per gli apparecchi ed ai PCB contenuti, è obbligatorio:
- v.1) avviare allo smaltimento finale gli apparecchi contenenti PCB nonché i PCB stessi, entro sei mesi dal loro ricevimento;
  - v.2) comunicare semestralmente all'ARPAE - SAC di Rimini gli impianti di destinazione degli apparecchi contenenti PCB e del PCB in esso contenuto, qualora tali parametri siano superiori ai limiti prescritti dalle normative vigenti;
  - v.3) trasmettere l'estratto del contratto da cui si evinca l'impianto di destinazione dei rifiuti suddetti, gli obblighi contrattuali assunti dalla ditta che gestisce l'impianto di destinazione relativi al ritiro dei rifiuti stessi, le quantità di rifiuti ritirati e le scadenze temporali;
- w) sono fatte salve le autorizzazioni, concessioni e permessi di altri Enti ed Amministrazioni, nonché i diritti di terzi.
- x) Relativamente alle operazioni di trattamento termico D9:
- x.1) La società Rovereta S.r.l dovrà effettuare il processo di trattamento termico ad una temperatura massima di 600 °C nella zona di reazione dell'essiccatore/desorbitore. Il controllo della temperatura in tale zona dovrà essere effettuato tramite un sistema di rilevazione e registrazione in continuo cartaceo o informatizzato.
  - x.2) Il range delle temperature dell'impianto installato, in riferimento alle zone di processo, è il seguente:

**Tab.33**

Temperatura °C	Zona di Preriscaldamento	Zona di Reazione	Zona di combustione
Temperatura misurata al tamburo	150 ÷ 300 °C	400 ÷ 600 °C	200 ÷ 300 °C

- x.3) Lo stoccaggio (D15/R13) del materiale avviato al trattamento termico della linea di "chimico- fisico" avviene nelle aree V8 - V9 - V10 e V11;
- x.4) I codici EER ammessi alla linea di trattamento sono indicati nella colonna 1 del sub allegato A1.

- x.5) L'impianto di trattamento termico è utilizzato per i rifiuti contenenti inquinanti costituiti da idrocarburi aventi atomi di carbonio  $4 \leq C \leq 40$  provenienti da:
1. trattamento di soil washing;
  2. trattamento di inertizzazione;
  3. rifiuti provenienti dall'esterno;
- x.6) In accordo con l'Allegato I alla parte IV del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., e con il Regolamento UE 1357/2014 recepito dalla normativa italiana non sono ammessi a essiccazione termica, sia in D9 che in R12, i rifiuti classificati con le seguenti frasi di pericolo:
1. HP1 "Esplosivo": rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, a una pressione e una velocità tale da causare danni nell'area circostante Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi;
  2. HP2 "Comburente": rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie;
  3. HP3 "Infiammabile":
    - Rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60°C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 56°C e inferiore o pari a 75°C;
    - Rifiuto solido o liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra a contatto con l'aria;
    - Rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;
    - Rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20°C a pressione normale di 101,3 kPa;
    - Rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;
    - Altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.
  4. HP9 "Infettivo": rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.
  5. HP12 "Liberazioni di gas a tossicità acuta": rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido.
  6. HP15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente.

#### *D2.8.5 Ulteriori Prescrizioni*

Il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare, relativamente ai rifiuti, quanto previsto nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione.

#### *D2.8.6 Altre Condizioni*

- la produzione di Eow dalle operazioni R3 e R5 deve rispettare le condizioni e i criteri riportati negli specifici allegati da C1 a C4, ivi inclusi i parametri di ammissibilità a

recupero e di processo nonché i requisiti per la certificazione EoW, le frequenze di campionamento, certificazione e i corrispondenti metodi analitici.

- tenuto conto di quanto riportato all'art. 179 del D.Lgs. 152/2006 che stabilisce i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (secondo la gerarchia a) prevenzione, b) preparazione per il riutilizzo, c) riciclaggio, d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia e in ultimo e) smaltimento) qualora le caratteristiche chimico-fisiche lo permettano, è ammesso l'invio a recupero come rifiuto prodotto della matrice finale risultante dal trattamento chimico-fisico "D9" autorizzato (ad esempio derivante dal processo di inertizzazione/stabilizzazione), nel caso che questo sia in linea con i parametri chimico-fisici richiesti dall'utilizzatore.

In merito a tale punto si precisa che:

- deve trattarsi di evento eccezionale e imprevisto;
- è richiesto alla ditta, entro 10 giorni dal termine dell'attività di trattamento di cui alla suddetta operazione D9, di comunicare ad ARPAE le caratteristiche chimico-fisiche della matrice finale, risultante da tale trattamento, che ne consenta l'invio a recupero;
- in tale comunicazione deve essere illustrato il motivo che ha generato la non corretta originaria individuazione dell'operazione di recupero;
- le ragioni che hanno reso impossibile prevedere correttamente l'effettiva classificazione/consistenza/composizione del rifiuto in arrivo.

## **D2.9 UTILIZZO E CONSUMO DI ENERGIA**

- a) Il Gestore, attraverso gli strumenti gestionali in suo possesso, deve utilizzare in modo ottimale l'energia, anche in riferimento ai range stabiliti dalle B.A.T.
- b) Il Gestore dell'impianto in oggetto è tenuto ad effettuare, relativamente all'energia, quanto previsto nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione.
- c) Deve essere assicurato il monitoraggio e la verifica dell'evoluzione dei consumi di energia elettrica e termica attraverso la raccolta sistematica delle distinte di consumo che consenta di quantificare l'uso produttivo rispetto al totale.

## **D2.10 PREPARAZIONE ALL'EMERGENZA**

- a) In caso di emergenza ambientale devono essere eseguite le modalità e le procedure definite dalla interna procedura operativa "Piano generale di emergenza ed evacuazione" facente parte del sistema di gestione ambientale ISO 14001, già adottato da Rovereta S.r.l.
- b) Qualsiasi revisione/modifica delle procedure legate ad emergenze ambientali contenute nel Piano di Emergenza deve essere comunicata all'Autorità Competente – ARPAE SAC di Rimini entro i successivi 30 giorni.
- c) Devono essere mantenuti in Azienda mezzi idonei per assorbire eventuali sversamenti di sostanze e idonei dispositivi di occlusione di emergenza del sistema fognario.
- d) In caso di emergenza ambientale, anche con effetti all'esterno del sedime dell'impianto, il gestore deve immediatamente provvedere agli interventi di primo contenimento del danno informando dell'accaduto quanto prima l'Autorità Competente (ARPAE SAC di Rimini) e l'Organo di Controllo (APA Est – Servizio Territoriale di Rimini) telefonicamente e mezzo PEC. Successivamente, il gestore deve effettuare gli opportuni interventi di bonifica.
- e) Il gestore deve stabilire e mantenere attive procedure documentate al fine di caratterizzare:
  - quali siano gli eventi incidentali pericolosi per l'ambiente;
  - quali scenari ne scaturiscono;
  - quali siano le conseguenze e la loro stima.
- f) Dal risultato della caratterizzazione deve scaturire un piano di emergenza interno che correli ogni scenario alle azioni da intraprendere. In particolare il piano di emergenza deve definire:

- la responsabilità della Gestione delle Emergenze in maniera univoca;
- ruoli, compiti e responsabilità in merito ad ogni azione necessaria;
- l'adeguatezza delle squadre di intervento (mezzi e persone) e della gestione delle emergenze per assicurare la tempestività e l'efficacia dell'intervento;
- che siano previste e attuate manutenzioni e controlli delle apparecchiature di emergenza, degli impianti e le attrezzature per la lotta antincendio ed il contenimento delle conseguenze;
- che l'equipaggiamento di protezione per fronteggiare i rischi in condizioni anomale previste e di emergenza sia reso disponibile al personale che svolge attività nello stabilimento;
- che tali equipaggiamenti siano periodicamente controllati in termini di disponibilità e verifica funzionale;
- che il personale sia stato addestrato relativamente a: gestione specifica dell'emergenza nelle attività proprie svolte nello stabilimento, utilizzo dei dispositivi personali di protezione a disposizione in funzione della tipologia di incidente, disposizione dei sistemi di protezione collettiva dello stabilimento e dei reparti specifici;
- che le esercitazioni generali, le prove specifiche ed esercitazioni sul posto siano state svolte e i risultati documentati;
- che siano previste la responsabilità e le modalità di collaborazione e supporto alle autorità esterne;
- che siano previste nel piano di gestione delle emergenze la responsabilità e le modalità di collaborazione e supporto con gli addetti per rendere il sito agibile dopo l'incidente.

Deve inoltre essere stabilita e mantenuta attiva una procedura documentata per l'investigazione post-incidentale. Una volta attivate tali procedure, il Gestore deve darne tempestiva comunicazione all'Autorità Competente ARPAE - SAC di Rimini e all'Organo di Controllo APA Est - Servizio Territoriale di Rimini.

## **D2.11 RACCOLTA DATI ED INFORMAZIONE**

Il Gestore deve provvedere a raccogliere i dati come richiesto nel piano di monitoraggio contenuto nella presente autorizzazione alla seguente Sezione D.3.

## **D2.12 GESTIONE DEL FINE VITA DELL'IMPIANTO**

1. Qualora il Gestore decida di cessare l'attività, deve preventivamente effettuare le comunicazioni previste dalla presente AIA alle lettere b) – c) del Paragrafo D.2.3 e prima di effettuare i lavori di dismissione e ripristino del sito, il Gestore deve trasmettere all'Autorità Competente SAC-ARPAE di Rimini un Piano di decommissioning, il cui contenuto minimo dev'essere conforme all'Appendice 1 - Schema del piano di dismissione (decommissioning), contenuto nelle Linee guida per lo sviluppo del piano di monitoraggio e controllo. Revisione 2022, LG SNPA n.48/2023;
2. All'atto della cessazione dell'attività, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. A tal fine, al momento della dismissione degli impianti, dovrà essere presentato alle autorità competenti un piano d'indagine preliminare finalizzato ad accertare l'eventuale situazione di inquinamento delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) causata dalla attività produttiva ivi esercitata, tenendo anche in considerazione le risultanze e le valutazioni emerse dalla Relazione di Riferimento redatta ai sensi dell'art. 22 § 2 della direttiva 2010/75/UE (IED) – D.Lgs. 152/2006 art. 5 lettera V-bis D.M. n° 104 del 15/04/2019 (ex D.M. n° 272 del 13/11/2014 - Rif. Sez. D2.6).

3. In ogni caso il Gestore dovrà provvedere a:
- a) rimozione ed eliminazione delle materie prime, dei semilavorati e degli scarti di lavorazione e scarti di prodotto finito, prediligendo la dove possibile l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto a smaltimento;
  - b) pulizia dei residui da vasche interrate, serbatoi fuori terra, canalette di scolo, silos e box, eliminazione dei rifiuti di imballaggi e dei materiali di risulta tramite Ditte autorizzate alla gestione dei rifiuti;
  - c) rimozione ed eliminazione dei residui di prodotti ausiliari da macchine e impianti, quali oli, grassi, batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, materiali filtranti e isolanti prediligendo l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto a smaltimento;
  - d) demolizione e rimozione delle macchine e degli impianti con invio prediligendo l'invio alle operazioni di riciclaggio, riutilizzo e recupero rispetto a smaltimento;
  - e) presentazione di una indagine di caratterizzazione del sito secondo la normativa vigente in tema di bonifiche e ripristino ambientali, attestante lo stato ambientale del sito in riferimento ad eventuali effetti di contaminazione determinata dall'attività produttiva. Per la determinazione dello stato del suolo, occorre corredare il piano di dismissione di una relazione descrittiva che illustri la metodologia d'indagine che il Gestore intende seguire, completata da elaborati cartografici in scala opportuna, set analitici e cronoprogramma dei lavori da inviare ad ARPAE – SAC di Rimini, ad APA Est – Servizio Territoriale di Rimini ed al Comune di Coriano;
  - f) al termine delle indagini e/o campionamenti, il Gestore è tenuto ad inviare ad ARPAE – SAC di Rimini e ad APA Est– Servizio Territoriale di Rimini una relazione conclusiva delle operazioni effettuate corredata dagli esiti, che dovrà essere oggetto di valutazione da parte di ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini al fine di attestare l'effettivo stato del sito;
  - g) I valori riscontrati dovranno poi essere valutati per confronto con quelli caratteristici del fondo naturale (campioni prelevati da aree adiacenti il sito nelle quali si ha la certezza di assenza di contaminazione derivante dal sito e da altre attività antropiche) e delle CSC di cui alla Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per la destinazione d'uso industriale (colonna B);
  - h) Nel caso in cui l'indagine dovesse verificare l'esistenza di inquinamento si dovrà procedere con le fasi di caratterizzazione vera e propria previste dalla normativa vigente;
  - i) Al termine delle suddette operazioni dovrà procedersi con l'eventuale rifacimento del manto di copertura, sulla base di quale sarà la nuova attività che andrà ad insediarsi.
  - j) Sino ad allora, la presente AIA deve essere rinnovata e manterrà la sua validità;
  - k) A far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale.

#### **D2.13 FACILITAZIONI CONCESSE AGLI IMPIANTI CHE ADOTTANO UN SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (art. 29-octies)**

Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009, il termine del riesame, è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame.

Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma Uni En Iso 14001, il termine del riesame, è esteso

a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.

### **D3 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO**

#### **D3.1 PRINCIPI E CRITERI GENERALI DEL MONITORAGGIO**

- a) Il gestore deve attuare il presente piano di monitoraggio e controllo quale parte fondamentale della presente autorizzazione, rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.
- b) La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel Piano, potranno essere emendati solo con autorizzazione espressa dall'Autorità competente, su motivata richiesta dell'Azienda o su proposta di ARPAE.
- c) Il gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al presente piano di monitoraggio e controllo, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione ed alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.
- d) Il Gestore è obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti delle emissioni in atmosfera, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi, stoccaggi di rifiuti, mantenendo liberi ed agevolando gli accessi ai punti di prelievo.
- e) APA Est – Servizio Territoriale di Rimini è incaricata:
  - ❖ di effettuare le verifiche e i controlli previsti nel Piano di Controllo e ad essa assegnati;
  - ❖ di verificare il rispetto di quanto ulteriormente indicato nella presente AIA, con particolare riguardo alle prescrizioni;
  - ❖ di verificare il rispetto di quanto stabilito dalle altre norme di tutela ambientale per quanto non già regolato dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. s.m.i., dalla L.R. n. 21/04 e dal presente atto.
- f) I costi che APA Est – Servizio Territoriale di Rimini sostiene esclusivamente nell'adempimento delle attività obbligatorie e previste nel PMC sono posti a carico del Gestore dell'impianto, secondo le procedure determinate dalla Regione Emilia Romagna.
- g) Tutti i risultati dei controlli e delle verifiche effettuate da APA Est – Servizio Territoriale di Rimini sono inviati a cura della stessa all'Autorità Competente ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini per i successivi adempimenti amministrativi e, in caso siano rilevate violazioni penalmente rilevanti, anche alla competente Autorità Giudiziaria.
- h) APA Est – Servizio Territoriale di Rimini effettua le ispezioni programmate dell'impianto rispettando sia la frequenza di ispezione che la periodicità stabilita dalla D.G.R. n° 2124 del 10/12/2018 "*Piano regionale di ispezione e gli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA)*" e s.m.i.
- i) ARPAE – Servizio Territoriale di Rimini può effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del Gestore. A tal fine il Gestore deve comunicare ad APA Est – Servizio Territoriale di Rimini con sufficiente anticipo le date previste per i relativi campionamenti.

#### **D3.2 CRITERI GENERALI PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Il gestore dell'impianto deve fornire all'Autorità di Controllo l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte.

**D3.3 QUADRO SINOTTICO PER LE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Aspetto Ambientale	GESTORE	GESTORE	ARPAE	ARPAE	ARPAE
	Autocontrollo	Reporting	Ispezioni programmate	Campionamenti / analisi	Controllo reporting
<b>Consumi</b>					
Materie prime	alla ricezione	Annuale	SECONDO LA FREQUENZA E LA PERIODICITA' STABILITA DALLA D.G.R. N° 2124/2018 s.m.i.	---	Annuale
Risorse idriche	Periodicità in funzione del tipo di fatturazione da parte del fornitore	Annuale		---	
Energia		Annuale		---	
Combustibili		Annuale		---	
<b>Emissioni in atmosfera</b>					
Misure periodiche	Quadrimestrale/ Annuale	Annuale	SECONDO LA FREQUENZA E LA PERIODICITA' STABILITA DALLA D.G.R. N° 2124/2018 s.m.i.	Annuale (Rif. D3.3.5)	Annuale
<b>Emissioni in acqua</b>					
Misure in continuo	giornaliero	Annuale	SECONDO LA FREQUENZA E LA PERIODICITA' STABILITA DALLA D.G.R. N° 2124/2018 s.m.i.	----	Annuale
Misure periodiche	Mensile/ Quadrimestrale/ semestrale	Annuale		Annuale	
<b>Emissioni nel suolo</b>					
Misure periodiche	semestrale	Annuale	SECONDO LA FREQUENZA E LA PERIODICITA' STABILITA DALLA D.G.R. N° 2124/2018 s.m.i.	---	Annuale
<b>Emissioni sonore</b>					

Aspetto Ambientale	GESTORE	GESTORE	ARPAE	ARPAE	ARPAE
	Autocontrollo	Reporting	Ispezioni programmate	Campionamenti / analisi	Controllo reporting
Misure periodiche sorgenti e ricettori	QUINQUENNALE o entro la validità della presente AIA o in relazione alle modifiche	QUINQUENNALE o entro la validità della presente AIA o in relazione alle modifiche	SECONDO LA FREQUENZA E LA PERIODICITA' STABILITA DALLA D.G.R. N° 2124/2018 s.m.i.	---	QUINQUENNALE o entro la validità della presente AIA o in relazione alle modifiche
<b>Rifiuti</b>					
Rifiuti in ingresso	alla ricezione	Annuale	SECONDO LA FREQUENZA E LA PERIODICITA' STABILITA DALLA D.G.R. N° 2124/2018 s.m.i.	---	Annuale
Rifiuti prodotti	Secondo D.Lgs.152/2006 s.m.i.	Annuale		---	
<b>Parametri di processo</b>					
Misure in continuo	Rif.D3.3.11	Annuale	SECONDO LA FREQUENZA E LA PERIODICITA' STABILITA DALLA D.G.R. N° 2124/2018 s.m.i.	---	---
Misure periodiche	Rif.D3.3.11			---	
<b>Indicatori di performance</b>					
Verifica indicatori	Annuale	Annuale	SECONDO LA FREQUENZA E LA PERIODICITA' STABILITA DALLA D.G.R. N° 2124/2018 s.m.i.	---	Annuale
Emissioni eccezionali	in relazione all'evento	Annuale	eventuale	eventuale	eventuale

D3.3.1 Monitoraggio e controllo materie prime

Fase di utilizzo	Denominazione	Codice CAS	Ubicazione stoccaggio	Quantità t/a	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Reporting	Controllo ARPAE
<b>Inertizzazione</b>						Report inventario e consumi	Annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
<b>Depurazione</b>						Report inventario e consumi	Annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
						Report inventario e consumi	Annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
						Report inventario e consumi	Annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
<b>Centrifugazione</b>						Report inventario e consumi	Annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
<b>Trattamento Termico</b>						Report inventario e consumi	Annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
<b>Soil washing</b>						Report inventario e consumi	Annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
						Report inventario e consumi	Annuale	Controllo reporting Ispezione programmata

*D3.3.2 Monitoraggio e controllo risorse idriche*

Tipologia approvvigionamento	Punto misura	Metodo misura	Fase di utilizzo	Quantità utilizzata m <sup>3</sup> /a	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Reporting	Controllo ARPAE
Acquedotto		Contalitri	Acque Uso Industriale		Periodicità in funzione del tipo di fatturazione da parte del fornitore	Report inventario e consumi	Annuale	Controllo reporting

*D3.3.3 Monitoraggio e controllo energia*

Fase di utilizzo	tipologia	Quantità annua	U.M.	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Reporting	Controllo ARPAE
Impianti trattamento	Energia elettrica Uso Industriale		MWh	Periodicità in funzione del tipo di fatturazione da parte del fornitore	Report inventario e consumi	Annuale	Controllo reporting

*D3.3.4 Monitoraggio e controllo combustibili*

Fase di utilizzo	Tipologia	Quantità	U.M.	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Reporting	Controllo ARPAE
Impianto trattamento	Metano		m <sup>3</sup> /anno	Bimestrale	Report inventario e consumi	Annuale	Controllo reporting
Combustori termici rigenerativi	Metano		m <sup>3</sup> /anno	Bimestrale	Report inventario e consumi	Annuale	Controllo reporting
Essiccatore	Metano		m <sup>3</sup> /anno	Bimestrale	Report inventario e consumi	Annuale	Controllo reporting

D3.3.5 Monitoraggio e controllo emissioni in atmosfera

a) Emissioni convogliate –frequenza Annuale di campionamento – reporting – ispezioni per gli inquinanti emessi in atmosfera.

UM		E1		E2		E4		E5		E7		E11A		E11B		E11C		E11D		E12	
AA:Autocontrollo azienda CA:Controllo arpa		AA	CA	AA	CA	AA	CA	AA	CA	AA	CA	AA	CA								
R:Reporting annuale CR:Controllo Reporting IP:Ispezione programmata		R	CR IP	R	CR IP	R	CR IP	R	CR IP	R	CR IP	R	CR IP								
NUMERO CAMPIONAMENTI ANNO																					
Polveri totali	Kg/a mg/N m3	3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
Sostanze organiche sotto forma di gas e vapori espresse come carbonio organico totale (TOC)	Kg/a mg/N m3	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3	1
Composti inorganici del cloro(espressi come HCl)	Kg/a mg/N m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Acido Nitrico e suoi Sali (espressi come HNO3)	Kg/a mg/N m3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
Ossidi di Zolfo (espressi come SO2)	Kg/a mg/N m3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1
Ossidi di Azoto (espressi come NO2)	Kg/a mg/N m3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1

Essendo i punti di emissione E11A ed E11B utilizzati per il medesimo impiego delle sostanze con indicazione di pericolo (H340-H350-H360), dovranno entrambi essere sottoposti al controllo annuale per le sost. organiche, i composti inorganici e l'acido nitrico e i suoi sali.

D3.3.6 Monitoraggio e controllo emissioni in fognatura

Fase di lavorazione	Punto emissione	Parametro/ inquinante	UM	Frequenza autocontrollo	Modalità registraz.ne controlli	Reporting	Controllo ARPAE
Depurazione chimico- fisica	S1	pH	Unità di pH	Mensile	Rapporto di prova	Annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
		portata	m <sup>3</sup>	Continuo	Lettura	Annuale	Controllo reporting Ispezione programmata
		Solidi sospesi totali	mg/l	mensile	Rapporto di prova	Annuale	Campionamento / analisi Annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		BOD <sub>5</sub> (come O <sub>2</sub> )	mg/l	mensile	Rapporto di prova	Annuale	Campionamento / analisi Annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		COD (come O <sub>2</sub> )	mg/l	mensile	Rapporto di prova	Annuale	Campionamento / analisi Annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Cloruri	mg/l	mensile	Rapporto di prova	Annuale	Campionamento / analisi Annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Tensioattivi totali (MBAS +BIAS)	mg/l	mensile	Rapporto di prova	Annuale	Campionamento / analisi Annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	mg/l	mensile	Rapporto di prova	Annuale	Campionamento / analisi Annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Azoto nitrico (come N)	mg/l	mensile	Rapporto di prova	Annuale	Campionamento / analisi Annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Fosforo totale (come P)	mg/l	mensile	Rapporto di prova	Annuale	Campionamento / analisi Annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Idrocarburi totali	mg/l	mensile	Rapporto di prova	Annuale	Campionamento / analisi Annuale Controllo reporting Ispezione programmata

Fase di lavorazione	Punto emissione	Parametro/ inquinante	UM	Frequenza autocontrollo	Modalità registraz.ne controlli	Reporting	Controllo ARPAE
		Solventi organici aromatici	mg/l	mensile	Rapporto di prova	Annuale	Campionamento / analisi Annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Fenoli	mg/l	mensile	Rapporto di prova	Annuale	Campionamento / analisi Annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Boro	mg/l	mensile	Rapporto di prova	Annuale	Campionamento / analisi Annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Solfati	mg/l	mensile	Rapporto di prova	Annuale	Campionamento / analisi Annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Arsenico	mg/l	mensile	Rapporto di prova	Annuale	Campionamento / analisi Annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Cadmio	mg/l	mensile	Rapporto di prova	Annuale	Campionamento / analisi Annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Cromo totale	mg/l	mensile	Rapporto di prova	Annuale	Campionamento / analisi Annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Cromo VI	mg/l	mensile	Rapporto di prova	Annuale	Campionamento / analisi Annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Mercurio	mg/l	mensile	Rapporto di prova	Annuale	Campionamento / analisi Annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Nichel	mg/l	mensile	Rapporto di prova	Annuale	Campionamento / analisi Annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Piombo	mg/l	mensile	Rapporto di prova	Annuale	Campionamento / analisi Annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Rame	mg/l	mensile	Rapporto di prova	Annuale	Campionamento / analisi Annuale Controllo reporting

Fase di lavorazione	Punto emissione	Parametro/ inquinante	UM	Frequenza autocontrollo	Modalità registraz.ne controlli	Reporting	Controllo ARPAE
							Ispezione programmata
		Zinco	mg/l	mensile	Rapporto di prova	Annuale	Campionamento / analisi Annuale Controllo reporting Ispezione programmata
		Solventi organici azotati	mg/l	mensile	Rapporto di prova	Annuale	Controllo reporting Ispezione programmata

*D3.3.7 Monitoraggio e controllo emissioni nel suolo*

Punto di controllo	Parametro/ inquinante	UM	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Reporting	Controllo ARPAE
P1	Idrocarburi C<12 (come n esano)	µg/l	semestrale	Rapporto di prova	Annuale	Controllo reporting
	Idrocarburi C>12 (come n esano)	µg/l	semestrale	Rapporto di prova	Annuale	Controllo reporting
P2bis	Benzene	µg/l	semestrale	Rapporto di prova	Annuale	Controllo reporting
	Etilbenzene	µg/l	semestrale	Rapporto di prova	Annuale	Controllo reporting
P3bis	Toluene	µg/l	semestrale	Rapporto di prova	Annuale	Controllo reporting
	Para-xilene	µg/l	semestrale	Rapporto di prova	Annuale	Controllo reporting
	Piombo	µg/l	semestrale	Rapporto di prova	Annuale	Controllo reporting

*D3.3.8 Monitoraggio e controllo aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento)*

Struttura di contenimento	Contenitore			Bacino di contenimento			Controllo ARPAE
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	

Vasca interrata in cemento armato (vetrificazione interna)	Prova tenuta	Biennale	Rapporto di prova	/	/	/	Ispezione Programmata
Cisterne interrate in acciaio (bacino di contenimento in c.a.)	Prova tenuta	Biennale	Rapporto di prova	/	/	/	Ispezione Programmata
Serbatoi fuori terra in acciaio inox (bacino di contenimento in c.a.)	Prova tenuta	Biennale	Rapporto di prova	Controllo visivo	Semestrale	Registro controlli	Ispezione Programmata

#### D3.3.9 Monitoraggio e controllo emissioni sonore

Sorgente prevalente	Descrizione punto di misura	Punto misura	frequenza autocontrollo	Metodo di riferimento	Reporting	Controllo ARPAE
Linee di lavorazione varie, emissioni in atmosfera, impianti di abbattimento arie esauste, movimentazioni materie prime e merci e rifiuti.	Ricettori individuati (rif. Allegato 6 e successive integrazioni alla domanda di riesame AIA)		Quinquennale o nel caso di modifiche impiantistiche che causino significative variazioni alle sorgenti rumorose individuate	Misure fonometriche: L. n. 447/95 DPCM 14/11/97 D.M. 16/03/98 L.R. n.15/01	Da inviarsi con il report	Controllo reporting, ispezione programmata
Linee di lavorazione varie, emissioni in atmosfera, impianti di abbattimento arie esauste, movimentazioni materie prime e merci e rifiuti	Lato Ovest					
Linee di lavorazione varie, emissioni in atmosfera, impianti di abbattimento arie esauste, movimentazioni materie prime e merci e rifiuti	Lato Est					

#### D3.3.10 Monitoraggio e controllo rifiuti

##### a) monitoraggio e controllo rifiuti in ingresso

Per l'accettazione dei rifiuti in ingresso si fa riferimento alla specifica procedura prevista dal sistema qualità in uso presso l'impianto.

Descrizione parametro/ inquinante	U.M.	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione dei controlli	Controllo ARPAE
Quantitativi		Al ricevimento	informatizzata	ispezione programmata
Tipologia del rifiuto		Al ricevimento	informatizzata	ispezione programmata
Processo produttivo di provenienza		Al ricevimento	informatizzata	ispezione programmata
Analisi di caratterizzazione del rifiuto		Al ricevimento	informatizzata	ispezione programmata
Verifica/archiviazione formulario		Al ricevimento	informatizzata	ispezione programmata

b) monitoraggio e controllo rifiuti prodotti

Denominazione	Codice CER	Fase di lavorazione	Smaltimento t/a	Ubicazione stoccaggio	Recupero t/a	Modalità registrazione controlli	Reporting	Controllo ARPAE
		Centrifugazione				informatizzata	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata
		Inertizzazione				informatizzata	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata
		Bioremediation				informatizzata	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata

		Soil Washing				informatizzata	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata
		Trattamento Termico				informatizzata	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata
		Selezione e Cernita				informatizzata	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata

### 3.3.11 Monitoraggio e controllo dei parametri di processo

Fase di lavorazione	Parametro/ inquinante	U.M.	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Controllo ARPAE
Ingresso rifiuti destinati al recupero bioremediation	caratterizzazione parametri tabella 1 allegato 5 parte IV DL.gs 152/06	mg/Kg	- produzione omogenea del rifiuto, omologa da rinnovare annualmente - conferimento sporadico analisi su cumulo in R13 di quantità massima 1000 t	Cartaceo e/o informatico	Ispezione programmata
produzione EoW da recupero bioremediation	parametri previsti per EoW di cui all C.1		- lotto certificato EoW	Cartaceo e/o informatico	Ispezione programmata
Ingresso rifiuti destinati al recupero Soil Washing	caratterizzazione parametri tabella 1 allegato 5 parte IV DL.gs 152/06	mg/Kg	- produzione omogenea del rifiuto, omologa da rinnovare annualmente - conferimento sporadico analisi su cumulo in R13 di quantità massima 1000 t	Cartaceo e/o informatico	Ispezione programmata

Fase di lavorazione	Parametro/ inquinante	U.M.	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Controllo ARPAE
produzione EoW da recupero Soil Washing	parametri previsti per EoW di cui all C.2		- lotto certificato EoW	Cartaceo e/o informatico	Ispezione programmata
Ingresso rifiuti destinati al recupero chimico fisico	caratterizzazione dei rifiuti ai sensi parte IV DL.Gs 152/06	mg/Kg	- produzione omogenea del rifiuto, omologa da rinnovare annualmente - conferimento sporadico caratterizzazione ad ogni conferimento	Cartaceo e/o informatico	Ispezione programmata
produzione EoW da Recupero chimico fisico	parametri previsti per EoW di cui all C.3		- lotto certificato EoW	Cartaceo e/o informatico	Ispezione programmata
Ingresso rifiuti destinati al trattamento termico	caratterizzazione dei rifiuti ai sensi parte IV DL.gs 152/06		- produzione omogenea del rifiuto, omologa da rinnovare annualmente - conferimento sporadico caratterizzazione ad ogni conferimento	Cartaceo e/o informatico	Ispezione programmata
parametri di processo trattamento termico	temperatura	°C	continuo	Cartaceo e/o informatico	Ispezione programmata
Uscita rifiuti provenienti dal trattamento termico	caratterizzazione dei rifiuti ai sensi parte IV DL.gs 152/06		per singola unità di trattamento	Cartaceo e/o informatico	Ispezione programmata
Ingresso rifiuti destinati al trattamento inertizzazione	caratterizzazione dei rifiuti ai sensi parte IV DL.gs 152/06		- produzione omogenea del rifiuto, omologa da rinnovare annualmente - conferimento sporadico caratterizzazione ad ogni conferimento	Cartaceo e/o informatico	Ispezione programmata

Fase di lavorazione	Parametro/ inquinante	U.M.	Frequenza autocontrollo	Modalità registrazione controlli	Controllo ARPAE
Uscita rifiuti provenienti dal trattamento inertizzazione	caratterizzazione dei rifiuti ai sensi parte IV DL.gs 152/06		per singola unità di trattamento	cartaceo	Ispezione programmata
Impianto chimico fisico (depuratore)	pH	Unità di pH	Giornaliero	Cartaceo e/o informatico	Ispezione programmata
Trattamento Termico Punto di emissione CTR E1 – E12	Temperatura	° C	Continuo	informatico	Ispezione programmata
	Portata d'aria		Come da paragrafo D.3.3.5 "Monitoraggio e controllo delle emissioni"	Cartaceo	Ispezione programmata
Punto di emissione E2	Depressione circuito idraulico				Ispezione programmata
Punti di emissione E2-E4-E5-E7	Sostituzione carboni attivi	Ore funzionamento	Ogni intervento	cartaceo	Ispezione programmata
Punti di emissione E9	---	Ore funzionamento	Ogni intervento/attivazione	cartaceo	Ispezione programmata
Punti di emissione E8	Efficienza ed idoneità delle caldaie		Annuale	cartaceo	Ispezione programmata

#### D3.3.12 Monitoraggio e controllo degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	U.M.	Quantità	Modalità di calcolo	Reporting	Controllo ARPAE
Consumo energetico	KW/Kg prodotto			Annuale	Controllo reporting
Rifiuti trattati/limiti autorizzati	%			Annuale	Controllo reporting
Rifiuti prodotti/totale gestiti	%			Annuale	Controllo reporting

Rifiuti avviati a recupero/ totale gestiti	%			Annuale	Controllo reporting
Rifiuti pericolosi/ totale gestiti	%			Annuale	Controllo reporting
Rifiuti non pericolosi/ totale gestiti	%			Annuale	Controllo reporting
Acqua prelevata per uso industriale/ kg di rifiuti trattati	m <sup>3</sup> /Kg			Annuale	Controllo reporting
Acqua recuperata/ totale consumato	m <sup>3</sup> /Kg			Annuale	Controllo reporting
Fattore di emissione delle polveri	Kg/t di prodotto			Annuale	Controllo reporting
Fattore di emissione SOV	Kg/t di prodotto			Annuale	Controllo reporting
Test efficienza SW % abbattimento idrocarburi	%			Annuale	Controllo reporting
Test efficienza bioremediation % abbattimento idrocarburi	%			Annuale	Controllo reporting
Efficienza Trattamento termico % abbattimento idrocarburi	%			Annuale	Controllo reporting